

REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA EPDItaly



Data di emissione	30/10/2023
Revisione	6.0

Data	Rev.	Stato	Data di pubblicazione	Note
08/05/2015	0	Pubblicato	01/09/2015	Prima emissione
26/09/2022	5.3	Draft	Non pubblicato	Aggiornamento a seguito di definizione delle differenti tipologie di dati, accorpamento dei differenti Annex in un unico documento, inserimento dell'Istruzione Operativa come parte del Regolamento stesso, migliore definizione del principio del Polluter Pay. Ulteriori modifiche dovute all'applicazione del Regolamento nel corso degli anni.
22/12/2022	5.3	Draft	Consultazione pubblica	Consultazione pubblica per condivisione aggiornamento relativo alla Nota precedente, i cui commenti sono gestiti nella revisione 6.
29/05/2023	6.0	Draft	Non pubblicato	Aggiornamento a seguito dei commenti alla revisione 5.3. Aggiunti Annex 7 e 8 e aggiornamento alla ISO 17029 e ISO 14065.
26/06/2023	6.0	Draft	Consultazione pubblica	Consultazione pubblica per condivisione aggiornamento relativo alla Nota precedente.
30/10/2023	6.0	Pubblicato	30/10/2023	Aggiornamento del documento finale.

Sommario

<i>Capitolo 1</i>	10
Introduzione	10
1.1 Finalità	10
1.2 Definizioni	10
1.3 Abbreviazioni.....	11
1.4 Riferimenti Normativi	12
<i>Capitolo 2</i>	13
Organizzazione	13
2.1 Struttura	13
2.1.1 Segreteria Tecnica	13
2.1.2 Advisory Board	13
2.1.3 Advisory Committee	13
2.1.4 Comitato Generale.....	13
2.1.5 Comitato di Riesame delle PCR.....	14
2.1.6 Moderatore PCR.....	14
2.1.7 PCR Committee	14
2.1.8 Gruppo di PCR Stakeholder	15
2.1.9 Organismi di Verifica/Validazione	15
<i>Capitolo 3</i>	16
Sviluppo della PCR	16
3.1 Introduzione	16
3.2 Preliminary Validation.....	16
3.3 Manifestare e motivare la necessità di una nuova pcr.....	16
3.4 Determinazione della Categoria di Prodotto	16
3.5 Ricerca di una PCR esistente	17
3.6 Annuncio dell'intenzione di sviluppare una PCR.....	17
3.7 Coinvolgimento degli Stakeholder.....	17
3.8 Creazione del PCR Committee	17
3.9 Predisposizione della bozza del documento	18
3.10 Creazione del Comitato di Riesame delle PCR.....	18
3.11 Nomina del moderatore	18
3.12 Consultazione pubblica	19
3.13 Gestione dei commenti e riesame della PCR.....	19
3.14 Pubblicazione della PCR.....	19
3.15 Aggiornamento.....	20
<i>Capitolo 4</i>	21
La Dichiarazione EPD	21

4.1	Tipologie di EPD.....	21
4.2	Requisiti base della dichiarazione ambientale di prodotto	21
4.3	EPD di Prodotto.....	22
4.3.1	EPD DI PRODOTTO SPECIFICA	22
4.3.2	EPD DI PRODOTTO MEDIO O EPD MEDIA	23
4.4	EPD di Settore	23
4.5	EPD basata su un algoritmo di calcolo qualificato (Tool).....	24
4.6	Prestazioni ambientali del prodotto e informazioni aggiuntive.....	24
4.7.1	FASI DEL CICLO DI VITA.....	24
4.7.2	PRESTAZIONI AMBIENTALI DA DICHIARARE OBBLIGATORIAMENTE	25
4.7.3	INFORMAZIONI AMBIENTALI AGGIUNTIVE	25
Capitolo 5.....		27
Sviluppo e Verifica/Validazione della EPD		27
5.1	Descrizione del processo di sviluppo di una EPD	27
5.2	Generalità	27
5.2.1	CONFORMITÀ LEGISLATIVA	27
5.3	Durata della EPD.....	28
Capitolo 6.....		29
Gli Organismi di Verifica/Validazione		29
6.1	I soggetti.....	29
6.2	Requisiti degli Organismi.....	29
6.3	Gestione dell'imparzialità.....	29
6.4	Responsabilità legale	29
6.5	Struttura dell'Organismo.....	29
6.6	Requisiti relativi alle risorse	29
6.7	Requisiti relativi al Sistema di Gestione.....	29
6.8	Requisiti relativi alle informazioni	29
6.9	Imparzialità.....	30
6.10	Verifica dell'indipendenza.....	30
6.11	Verifica della competenza dei membri del gruppo di verifica	30
6.12	Competenza dell'Organo di Delibera e del reviewer	31
Capitolo 7.....		32
Regole generali per gli studi LCA		32
7.1	Generalità	32
7.2	Requisiti aggiuntivi.....	34
Capitolo 8.....		35
Iter di pubblicazione EPD.....		35
8.1	Modalità di presentazione della domanda di pubblicazione	35

8.2	Tariffe	35
8.3	Pubblicazione.....	35
8.4	Rinuncia alla pubblicazione, sospensione e revoca della pubblicazione	35
8.4.1	RINUNCIA ALLA PUBBLICAZIONE.....	35
8.4.2	SCADENZA DELLA PUBBLICAZIONE	35
8.4.3	SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PUBBLICAZIONE	35
8.5	Procedure di Arbitrato	36
8.6	Ricorsi.....	36
8.7	Contestazioni e Reclami.....	36
8.8	Mutuo Riconoscimento.....	37
Capitolo 9.....		38
Logo EPDIItaly.....		38
9.1	Utilizzo del logo	38
Capitolo 10.....		39
Digitalizzazione		39
10.1	Digitalizzazione	39
Annex 1.....		40
INFORMAZIONI GENERALI		42
A.1	Immagini, Loghi.....	43
A.2	Compliance statement and identification	43
Section B		44
B.1	Informazioni Generali.....	44
B.2	Scopo e tipo di EPD.....	44
Section C		46
C.1	Descrizione dettagliata del prodotto	46
Section D.....		47
D.1	Risultati dell'LCA – Indicatori obbligatori di categoria di impatto	47
D.2	Risultati dell'LCA – Indicatori di impatto addizionali (opzionali).....	47
D.3	Risultati dell'LCA – Indicatori : utilizzo delle risorse	48
D.4	Risultati dell'LCA – Indicatori : flussi in uscita	48
Section E		49
E.1	Regole di calcolo	49
E.2	Scenari ed altre informazioni tecniche aggiuntive	49
E.3	Informazioni addizionali obbligatorie sul rilascio di sostanze pericolose in aria, suolo ed acqua in luoghi chiusi.....	49
E.4	Altre informazioni ambientali aggiuntive opzionali	49
Section F		49
F.1	Riferimenti.....	49

F.2	Annexes	49
<i>Annex 2</i>	50
<i>Section I</i>	51
I.1	Riconoscimento.....	51
I.2	Processo di Verifica/Validazione delle EPD.....	51
I.2.1	Pre-incarico	51
	Riesame del pre-incarico.....	52
I.2.2	Incarico	52
I.2.3	Pianificazione.....	52
	Analisi del rischio	53
	Piano di Verifica/Validazione.....	53
I.2.4	Esecuzione delle attività.....	53
	Verifica e Validazione dei dati acquisiti.....	53
I.2.5	Review.....	54
	Riesame della pratica	54
I.2.6	Decisione sulla valutazione/validazione.....	54
	Emissione dell'Dichiarazione o Attestato di Verifica/Validazione	54
I.2.7	Fatti scoperti dopo l'emissione dell'attestato di verifica/validazione.....	55
I.2.8	Trattamento dei ricorsi e reclami.....	55
I.2.9	Registrazioni.....	55
I.2.10	Diritto all'uso del logo.....	55
I.2.11	Gestione del mantenimento della dichiarazione di v/v.....	55
I.2.12	Riduzione/estensione.....	55
I.2.12	Rinnovo	56
I.2.13	Sospensione o revoca	56
I.2.14	Scadenza	56
I.2.15	Confidenzialità dei dati.....	56
I.2.16	Accesso agli atti	56
I.2.17	Requisiti relativi alle informazioni	56
I.2.18	Durata della verifica.....	56
<i>Annex 3</i>	57
<i>Section A</i>	59
IIIA.1	Riconoscimento.....	59
IIIA.2	Premessa.....	59
A.	LCA-TOOL.....	59
B.	EPD-TOOL.....	59
IIIA.3	Processo di verifica per LCA-TOOL.....	59
IIIA.3.1	Pre-incarico	60

IIIA.3.2 Incarico.....	60
IIIA.3.3 Pianificazione.....	60
IIIA.3.4 Esecuzione delle attività.....	60
IIIA.3.5 Qualifica dell'LCA-Tool	60
IIIA.3.6 Verifica/validazione della prima EPD generata mediante uso di LCA-TOOL qualificato (valutazione iniziale).....	61
IIIA.3.7 Verifica della corretta applicazione dei processi di uso dell'LCA-TOOL.....	62
IIIA.3.8 Verifica della conformità legislativa dell'Organizzazione che utilizza l'LCA-TOOL.....	62
IIIA.3.9 Verifica/validazione delle EPD generate dall'LCA-TOOL in una fase successiva alla valutazione iniziale	62
IIIA.3.10 Review	63
IIIA.3.11 Decisione sulla Valutazione/Validazione.....	63
IIIA.3.12 Fatti scoperti dopo l'emissione dell'attestato di verifica/validazione	63
IIIA.3.13 Trattamento dei ricorsi e reclami.....	63
IIIA.3.14 RegISTRAZIONI	64
IIIA.3.15 Diritto all'uso del logo.....	64
IIIA.3.16 Gestione del mantenimento dell'attestato.....	64
IIIA.3.17 Riduzione/estensione.....	64
IIIA.3.18 Rinnovo.....	64
IIIA.3.19 Sospensione o revoca.....	64
IIIA.3.20 Scadenza.....	64
IIIA.3.21 Confidenzialità dei dati.....	64
IIIA.3.22 Accesso agli atti.....	64
IIIA.3.23 Requisiti relativi alle informazioni.....	64
IIIA.3.24 Durata della qualifica dell'LCA-tool	64
IIIA.3.25 Durata della verifica	65
Section B	66
IIIB.1 Modalità di qualifica.....	66
IIIB.1.1 Identificazione	66
IIIB.1.2 Messa a disposizione del TOOL.....	66
IIIB.2 Requisito della completezza.....	66
IIIB.3 Requisito della correttezza	66
IIIB.4 Requisito dell'appropriatezza.....	67
IIIB.5 Requisito della sicurezza.....	67
IIIB.6 Requisito dell'integrità	67
Annex 4.....	68
Section A	69
IVA.1 Riconoscimento.....	69
IVA.2 Premessa.....	69

C. LCA-TOOL.....	69
D. EPD-TOOL.....	69
IVA.3 Processo di verifica per EPD-Tool	69
IVA.3.1 Pre-incarico	70
IVA.3.2 Incarico	70
IVA.3.3 Pianificazione.....	70
IVA.3.4 Esecuzione delle attività.....	70
IVA.3.5 Qualifica dell'EPD-Tool.....	70
IVA.3.6 Verifica/Validazione di un campione rappresentativo delle epd che è possibile generare da epd-tool (valutazione/Validazione iniziale);.....	72
IVA.3.7 Verifica della corretta applicazione dei processi di uso dell'LCA-TOOL.....	73
IVA.3.8 Verifica della conformità legislativa dell'Organizzazione che utilizza l'EPD-TOOL.....	73
IVA.3.10 Review	73
IVA.3.11 Decisione sulla Valutazione.....	73
IVA.3.12 Fatti scoperti dopo l'emissione dell'attestato di verifica/validazione.....	73
IVA.3.13 Trattamento dei ricorsi e reclami.....	73
IVA.3.14 RegISTRAZIONI	73
IVA.3.15 Diritto all'uso del logo.....	73
IVA.3.16 gestione del mantenimento dell'attestato di Verifica/Validazione	73
IVA.3.17 Riduzione/estensione.....	74
IVA.3.18 Rinnovo.....	75
IVA.3.19 Sospensione o revoca	75
IVA.3.20 Scadenza	75
IVA.3.21 Confidenzialità dei dati.....	75
IVA.3.22 Accesso agli atti.....	75
IVA.3.23 Requisiti relativi alle informazioni	75
IVA.3.24 Durata della qualifica dell'EPD-tool.....	75
IVA.3.25 Durata della verifica/validazione.....	75
IVA.8 Gestione della pratica EPD	75
IVA.9 Verifica/Validazione della EPD	76
Section B	77
IVB.1 Modalità di qualifica.....	77
IVB.1.1 Identificazione.....	77
IVB.1.2 Messa a disposizione del TOOL.....	77
IVB.2 Requisito della completezza.....	77
IVB.3 Requisito della correttezza	77
IVB.4 Requisito dell'appropriatezza.....	78
IVB.5 Requisito della sicurezza.....	78
IVB.6 Requisito dell'integrità	78

<i>Annex 5</i>	79
1. Ambito di Applicazione.....	80
2. Processo di Verifica delle EPD.....	80
3. Verifica dei dati.....	80
<i>Annex 6</i>	82
1. Ambito di Applicazione.....	83
2. Processo di Validazione delle EPD.....	83
3. Validazione dei dati.....	84
<i>Annex 7</i>	85
1. Ambito di Applicazione.....	86
<i>Annex 8</i>	88
<i>(Informativo)</i>	88
ELEMENTI DEL PROGRAMMA.....	89
REQUISITI OBBLIGATORI.....	89
REQUISITI FACOLTATIVI.....	89

Capitolo 1

Introduzione

1.1 FINALITÀ

Lo scopo principale del Programma EPDIItaly e del presente Regolamento consiste nel fornire uno strumento per lo sviluppo, la verifica/validazione e la pubblicazione delle Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD), nelle quali l'Organizzazione può riportare le informazioni di carattere ambientale legate al prodotto o al servizio erogato. Il Programma è rivolto a tutte le Organizzazioni di qualsiasi settore merceologico o posizione geografica.

Per Organizzazione, nel presente documento, si intende, il proprietario dell'EPD, rappresentato da:

- un produttore (fabbricatore e/o rivenditore);
- un gruppo di produttori;
- un'Associazione di categoria.

Il Programma EPDIItaly, come il presente Regolamento, è infatti sviluppato conformemente alla ISO 14025, alla EN ISO/IEC 17029 e alla ISO 14065. All'interno del Regolamento vi sono, inoltre, indicazioni aggiuntive per le EPD conformi alla EN 15804, alla CEN/TR 16970 e alla prEN 15941.

Il Regolamento di EPDIItaly è, inoltre, sviluppato in conformità alle Linee Guida di ECO Platform, per i prodotti da costruzione. Dunque, eventuali aggiornamenti e/o decisioni successive alla pubblicazione del presente Regolamento sono da ritenersi, in egual modo, obbligatorie come requisiti per lo sviluppo di EPD all'interno del sistema EPDIItaly a partire dalla data di comunicazione di queste ultime.

Prima della pubblicazione, il presente Regolamento viene sottoposto a consultazione pubblica come previsto dalla ISO 14025, della durata di norma pari a 1 mese. Esso viene rivisto ogni 3 anni o su input del mercato, per adeguarlo eventualmente alle sue esigenze.

All'arrivo dei commenti, EPDIItaly valuta la sostanzialità o meno degli stessi.

In caso di modifiche non sostanziali (ad esempio: di carattere redazionale, relative a un aggiornamento normativo che non comporta modifiche tecniche, ecc...) il periodo di vaglio dei commenti è di 10 giorni solari. Nel caso di modifiche sostanziali il commento viene portato all'attenzione dell'Advisory Committee per approfondirne la gestione.

Le Dichiarazioni Ambientali di prodotti appartenenti alla stessa categoria di prodotto, ma sviluppate in Programmi differenti, possono non essere tra loro confrontabili.

Il Programma EPDIItaly prevede che le informazioni riportate nell'EPD debbano essere ricavate tramite studi del ciclo di vita eseguiti in accordo alle norme ISO 14040/14044 e alle Product Category Rules (PCR) pertinenti.

1.2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento si fa riferimento alle definizioni contenute nelle seguenti norme:

- ISO 14020, Environmental Labeling: General Principles;
- ISO 14025, Environmental labels and declarations – Type III Environmental declarations – Principles and procedures;
- ISO 14040, Environmental management – Life cycle assessment – Principles and framework;
- ISO 14044, Environmental management – Life cycle assessment – Requirements and guidelines;
- EN ISO/IEC 17029, Conformity assessment — General principles and requirements for validation and verification bodies;
- ISO 14065, Principi generali per gli enti di validazione e verifica delle informazioni ambientali.

In aggiunta si applicano le seguenti definizioni:

Asserzione	Informazione dichiarata dal cliente. Sinonimo di EPD.
Registrazione	Azione mediante la quale EPDIItaly identifica l'EPD dell'Organizzazione richiedente la pubblicazione.
Pubblicazione	Azione mediante la quale EPDIItaly rende disponibile al pubblico l'EPD dell'Organizzazione richiedente.
Tool	Algoritmo di calcolo degli impatti ambientali di un prodotto/servizio.

Dati specifici	Somma dei dati specifici primari e secondari.
Dati specifici primari	Dati misurati o raccolti direttamente presso il sito (o i siti) in cui si realizzano una o più attività o processi nel confine del sistema dello studio LCA, sotto il controllo diretto del proprietario dell'EPD.
Dati specifici secondari	Dati relativi a un prodotto, gruppo di prodotti o servizio, di un fornitore, impiegati per la realizzazione del prodotto o servizio oggetto dello studio LCA, sotto il controllo diretto di uno specifico fornitore.
Dati Proxy	Dati approssimati, che possono sostituire i dati generici qualora quest'ultimi non siano disponibili.
Dati generici	Dati che non sono relativi al sito dell'Organizzazione, ma considerabili affidabili nel sostituire i dati specifici, quando non disponibili.
Materialità	Concetto associato alla possibilità che le inesattezze possano influenzare l'affidabilità della EPD o le decisioni prese dall'utilizzatore previsto.
Livello di garanzia	Grado di confidenza che il destinatario della Dichiarazione di Verifica/Validazione può attribuire al contenuto dello stesso. Nel presente Regolamento può essere solo ragionevole.
Validazione	Conferma di un'asserzione, attraverso la fornitura di evidenza oggettiva, che i requisiti per uno specifico utilizzo o applicazione futuro previsto sono soddisfatti.
Valutazione	Azione mediante la quale ci si accerta di come il proprietario della EPD opera per assicurare la veridicità delle dichiarazioni contenute in essa.
Verifica	Conferma di un'asserzione attraverso fornitura di evidenza oggettiva, che i requisiti specificati sono stati soddisfatti.

1.3 ABBREVIAZIONI

Per facilità di lettura si individuano, di seguito, i termini più frequentemente utilizzati nel presente documento.

B2B	Business to Business
B2C	Business to Consumers
CPC	Central Product Classification
Core-PCR	Documento che contiene tutte le informazioni per l'elaborazione delle EPD e che può essere utilizzato senza documenti aggiuntivi
EPD	Environmental Product Declaration (Dichiarazione Ambientale di Prodotto)
LCA	Life Cycle Assessment
LCI	Life Cycle Inventory
LCIA	Life Cycle Impact Assessment
OdV	Organismo di Verifica/Validazione (v/v)
PEF	Product Environmental Footprint
PCR	Product Category Rule
PCR Part A	Vedi Core-PCR
PCR Part B	Vedi Sub-PCR
Sub-PCR	Documento che contiene informazioni aggiuntive rispetto alla Core-PCR e che non può essere utilizzato senza quest'ultima

1.4 RIFERIMENTI NORMATIVI

- ISO 14020 – revisione corrente¹, Environmental Labeling: General Principles;
- ISO 14021:2016, Environmental labels and declarations - Self-declared environmental claims (Type II environmental labeling);
- ISO 14024:2018, Environmental labels and declarations - Type I environmental labelling - Principles and procedures;
- ISO 14025:2006, Environmental labels and declarations – Type III Environmental declarations – Principles and procedures;
- ISO/TS 14027:2017, Environmental labels and declarations - Development of product category rules;
- ISO 14040:2006 - revisione corrente, Environmental management – Life cycle assessment – Principles and framework;
- ISO 14044:2006 – revisione corrente, Environmental management – Life cycle assessment – Requirements and guidelines;
- ISO/TS 14071:2014, Environmental management – Life cycle assessment – Critical review processes and reviewer competencies: Additional requirements and guidelines to ISO 14044:2006;
- EN 15804:2012+A2:2019, Sustainability of construction works. Environmental product declarations. Core rules for the product category of construction products;
- EN 50693:2019, Product category rules for life cycle assessments of electronic and electrical products and systems
- prEN 15941 – Data quality for environmental assessment of products and construction work — Selection and use of data;
- EN 15942:2021, Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Communication format business-to-business;
- EN 15978:2011, Sustainability of construction works. Assessment of environmental performance of buildings. Calculation method;
- EN 16485:2014, Round and sawn timber – Environmental Product Declaration – Product Category Rules for wood and wood-based products for use in construction;
- CEN/TR 16970:2016, Sustainability of construction works — Guidance for the implementation of EN 15804;
- ISO 19011:2018, Guidelines for auditing management systems;
- ISO 21930:2017, Sustainability in buildings and civil engineering works — Core rules for environmental declaration of construction products and services used in any type of construction works;
- Guidance for Product Category Rule Development, PCR Guidance Development Initiative, www.pcrguidance.org;
- ISO 14065:2020, General principles and requirements for bodies validating and verifying environmental information;
- EN ISO/IEC 17029, Conformity assessment – General requirements for verification and validation bodies.

¹ Riferimento alla “revisione corrente” poiché nella futura revisione il riferimento normativo sarà ISO/DIS 14020 ENVIRONMENTAL STATEMENTS AND PROGRAMMES FOR PRODUCTS - PRINCIPLES AND GENERAL REQUIREMENTS

Capitolo 2

Organizzazione

2.1 STRUTTURA

ICMQ S.p.A. Società Benefit (nel seguito ICMQ), Via G. De Castilia, 10 20124 Milano è l'Operatore del Programma EPDIItaly. ICMQ ha la responsabilità gestionale e finanziaria dell'intera struttura operativa. Secondo quanto previsto dalla norma ISO 14025 (par. 6.3), l'Operatore ha una serie di obblighi che sono adempiuti tramite:

- Segreteria Tecnica
- Advisory Board
- Advisory Committee
- Comitato Generale
- Comitato di Riesame delle PCR
- Moderatore PCR
- PCR Committee
- Gruppo di PCR Stakeholder
- Organismi di Verifica e Validazione

2.1.1 *SEGRETERIA TECNICA*

La Segreteria Tecnica ha il compito di:

- Pubblicare le PCR sviluppate ed approvate dal Comitato di Riesame delle PCR, alla pagina web www.epditaly.it, e monitorarne il mantenimento.
- Pubblicare le EPD su www.epditaly.it.
- Mantenere sul sito web tutti i documenti applicabili.

2.1.2 *ADVISORY BOARD*

L'Advisory Board rappresenta la direzione gestionale, finanziaria e strategica di EPDIItaly e alcuni suoi membri partecipano alle riunioni di Eco Platform e ai gruppi di lavoro. Esso è l'organo che:

1. **Analizza il mercato**

- Raccoglie e analizza i feedback del mercato al fine di revisionare il presente Regolamento.
- Verifica l'esigenza di modifica delle PCR.
- Monitora la sensibilità del mercato in materia di sostenibilità dei prodotti.

2. **Promuove il Regolamento**

- Suggerisce attività/eventi per la promozione del Programma EPDIItaly.
- Fornisce input per la gestione del Regolamento.
- Fornisce alla Segreteria Tecnica le indicazioni per possibili evoluzioni tecniche e sviluppi del Programma EPDIItaly.

L'Advisory Board è composto da minimo 2 membri.

2.1.3 *ADVISORY COMMITTEE*

L'Advisory Committee è composto dai rappresentanti degli Organismi di Verifica e Validazione accreditati e i suoi compiti sono:

- Fornire indicazioni per possibili evoluzioni tecniche e sviluppi del Programma EPDIItaly in merito alle modalità di verifica/validazione;
- Fornire commenti nella fase di consultazione pubblica delle PCR;
- Promuovere il possibile sviluppo delle PCR.

2.1.4 *COMITATO GENERALE*

Il Comitato Generale è formato da un minimo di n. 2 membri più il Presidente.

Il compito del Comitato Generale consiste nel:

1. **Garantire l'applicazione del Regolamento**

- Predisporre, comunicare e sottoporre a revisione il Regolamento e le PCR del Programma EPDIItaly.
- È responsabile della conformità del Regolamento e delle PCR alle normative applicabili.
- Approva una procedura credibile per la consultazione aperta del Regolamento in fase di sviluppo/revisione.
- Può eventualmente fornire indicazioni in merito alle modalità di verifica/validazione da applicarsi.
- Approva le procedure atte a garantire la tracciabilità e la consistenza del database dei dati relativi alle organizzazioni e alle loro EPD.

2. **Deliberare la pubblicazione di una PCR**

- Guida lo sviluppo delle Product Category Rules (PCR).
- Approva una procedura credibile per la consultazione aperta delle PCR in fase di sviluppo/revisione.
- Verifica che l'applicazione della procedura di revisione delle PCR sia condotta in modo trasparente e affidabile.

3. **Deliberare la pubblicazione di una EPD**

- Verifica che l'applicazione della procedura di verifica/validazione delle LCA e delle EPD sia condotta in modo trasparente e affidabile.
- Decide per la pubblicazione delle EPD sulla base dei report prodotti dai soggetti verificatori.
- Verifica che le attività dei verificatori siano condotte in accordo al presente Regolamento.

2.1.5 *COMITATO DI RIESAME DELLE PCR*

Il Comitato di riesame delle PCR deve essere composto da minimo due esperti LCA (preferibilmente con un background nella categoria di prodotto in considerazione) e un esperto per la specifica categoria di prodotto. Sarà eletto dal Comitato Generale, un coordinatore del Comitato di Riesame delle PCR, responsabile che tutte le opinioni siano considerate in maniera corretta ed equa. I membri del Comitato di Riesame delle PCR devono dichiarare a priori la loro indipendenza e competenza.

In definitiva la competenza combinata del Comitato di Riesame delle PCR dovrebbe includere:

- la conoscenza del contesto generale del settore in questione, del prodotto e degli aspetti ambientali correlati al prodotto;
- l'esperienza nell'LCA e nella metodologia di lavoro LCA;
- la conoscenza delle norme pertinenti;
- la conoscenza della legislazione nel contesto del campo di applicazione delle PCR;
- la conoscenza del Regolamento EPDIItaly.

2.1.6 *MODERATORE PCR*

Il Moderatore PCR è principalmente coinvolto nello sviluppo e revisione delle PCR.

I suoi compiti possono riassumersi nei seguenti:

- Identificare la categoria di prodotto, in accordo con il PCR Committee.
- Predisporre una pianificazione temporale per lo sviluppo delle PCR, sottoponendole al Comitato di Riesame delle PCR.
- Individuare sia il team ristretto di soggetti, che potranno cooperare alla stesura della PCR, sia il Gruppo di consultazione degli stakeholder.
- Predisporre la bozza della PCR e sottoporla al Comitato di Riesame delle PCR che ne verifica il soddisfacimento dei requisiti, in conformità al presente Regolamento.
- Coadiuvare il Comitato di Riesame delle PCR nella identificazione degli stakeholder da contattare/coinvolgere nelle fasi di sviluppo, revisione e di consultazione aperta delle PCR.
- Gestire i commenti relativi al processo di consultazione pubblica, sottoponendoli a lettura critica.
- Se necessario, revisionare le PCR sulla base dei commenti e delle proposte di modifica ricevute, giungendo ad una bozza definitiva del documento.
- Informare tutti i soggetti coinvolti nello sviluppo/revisione della PCR riguardo al documento finale, prima della pubblicazione sul sito web.
- Una volta che la PCR è divenuta operativa, raccogliere i commenti ricevuti dai vari stakeholder riguardo eventuali modifiche/miglioramenti, da inserire nella futura revisione.
- Garantire un'adeguata consultazione durante le fasi di sviluppo/revisione dei documenti favorendo la partecipazione delle parti interessate.

2.1.7 *PCR COMMITTEE*

La PCR deve essere redatta da un Comitato. I componenti del Comitato devono dimostrare sufficiente conoscenza e competenza in ambito LCA ed EPD nonché sulle comunicazioni basate su ISO 14040/14044, ISO 14025, ISO 14046 e ISO 14067 e per il settore oggetto della PCR.

È compito del Program Operator invitare le parti interessate a far parte del PCR Committee. Le candidature saranno sottoposte a valutazione e successivamente confermate. In alternativa, la PCR può essere redatta da un gruppo di parti interessate che richiedono ad EPDIItaly di organizzare e gestire la fase di consultazione pubblica, di revisione e pubblicazione del documento (UNI CEN ISO/TS 14027:2018 – 6.4.2).

2.1.8 GRUPPO DI PCR STAKEHOLDER

Il Gruppo di PCR Stakeholder partecipa allo sviluppo/revisione della PCR. Devono far parte del gruppo i soggetti che a livello nazionale e internazionale siano in grado di coprire per conoscenza e competenza le varie fasi del ciclo di vita della categoria di prodotti per i quali si stia sviluppando/revisionando la PCR.

2.1.9 ORGANISMI DI VERIFICA/VALIDAZIONE

Gli Organismi di Verifica/Validazione hanno il compito di:

- accertare che lo studio LCA dal quale provengono le informazioni utilizzate nella EPD, sia conforme ai requisiti delle norme applicabili, al presente Regolamento e alla PCR di riferimento;
- verificare che il modello adottato nello studio LCA del prodotto sia aderente alla situazione reale;
- verificare che i dati nella EPD siano rappresentati in accordo a quanto previsto dal presente Regolamento e dalla PCR di riferimento;
- produrre un report che contenga gli elementi di revisione della documentazione analizzata (LCA ed EPD), compresa la chiusura di eventuali Non Conformità;
- Emettere un parere positivo/negativo sul rilascio della Verifica/validazione dell'EPD.

La verifica/validazione della EPD deve avvenire tramite il ricorso a Organismi di Verifica/Validazione riconosciuti da EPDIItaly secondo le proprie specifiche procedure, che fanno riferimento all'accreditamento rilasciato da Organismi di Accredитamento sottoscrittori di accordi di Mutuo Riconoscimento a livello internazionale (ES, IAF, ...). È compito dei singoli Organismi di Verifica/Validazione garantire la competenza dei valutatori che agiscono per conto di essi ed effettuare la supervisione del loro operato.

Per maggiori dettagli sulle modalità operative adottate da un Organismo di Verifica/Validazione si veda l'apposito Annex 2 al presente documento.

Sviluppo della PCR

3.1 INTRODUZIONE

Al fine di garantire la confrontabilità tra EPD diverse, relative a prodotti della medesima categoria, è necessario che tutte le EPD di quella categoria siano basate su LCA conformi alla norma ISO 14040/14044 e alle eventuali PCR applicabili e sviluppate all'interno di un medesimo framework di prerequisiti (vedasi la ISO 14025 § 6.7.2 e, per i prodotti da costruzione la EN 15804 § 5.3).

Per garantire ciò, dal momento che differenti categorie di prodotto possono essere caratterizzate da requisiti specifici, oltre a definire metodi di calcolo che devono essere necessariamente applicati nel momento in cui una qualsiasi EPD viene sviluppata, occorre che un contesto di regole sia sviluppato ad hoc. Le regole applicabili a tutte le EPD sono rappresentate:

- a) dal presente Regolamento;
- b) dalle PCR, Product Category Rules, relative alle diverse categorie di prodotto.

In sintesi lo sviluppo di una PCR deve seguire lo schema seguente:

- a) Manifestare e motivare la necessità di una nuova PCR.
- b) Determinazione della categoria di prodotto.
- c) Ricerca di una PCR esistente.
- d) Annuncio dell'intenzione di sviluppare una PCR.
- e) Coinvolgimento degli stakeholder.
- f) Creazione del PCR Committee.
- g) Creazione della PCR.
- h) Nomina del moderatore.
- i) Creazione del Comitato di Riesame delle PCR.
- j) Consultazione pubblica.
- k) Gestione dei commenti e riesame della PCR.
- l) Pubblicazione della PCR.

EPD basate su PCR differenti che derivano da differenti Program Operator potrebbero non essere confrontabili.

3.2 PRELIMINARY VALIDATION

Per agevolare lo sviluppo delle EPD e con esse il consolidarsi della sensibilità dei consumatori e del mercato all'acquisto consapevole di prodotti, selezionati anche sulla base delle loro performance ambientali, è previsto lo sviluppo di EPD senza una relativa PCR, sotto determinate condizioni.

Il Programma EPDIItaly prevede che una EPD possa essere registrata solo seguendo i criteri del presente Regolamento, laddove non esistano PCR. La durata di questo tipo di *Preliminary Validation* è fissata a 18 mesi, senza rinnovo. La *Preliminary Validation* rappresenta il primo step per sviluppare una PCR, in quanto può consentire il nascere di una discussione tra i diversi Stakeholder.

A seguito della prima pubblicazione di una EPD sviluppata come *Preliminary Validation*, e in conseguenza di un eventuale aggiornamento dei dati contenuti nel documento, EPDIItaly non consentirà una nuova pubblicazione se non a fronte di utilizzo di una PCR specifica.

Per ottenere la *Preliminary Validation* attraverso un Organismo di Verifica/Validazione, è necessario che l'EPD risponda nel formato e nei contenuti minimi a quanto previsto nel presente Regolamento (cfr. §4) e che lo studio LCA sia sviluppato secondo le norme ISO 14040/14044 e EN 15804 per i prodotti da costruzione o EN 50693 per i prodotti elettrici/elettronici o standard normativo per la specifica categoria di prodotto.

L'indicazione della *Preliminary Validation* e della durata della stessa dovrà essere chiaramente contenuta nell'EPD.

3.3 MANIFESTARE E MOTIVARE LA NECESSITÀ DI UNA NUOVA PCR

La necessità di creazione di una nuova PCR può avvenire per indicazione del mercato oppure per necessità di EPDIItaly.

3.4 DETERMINAZIONE DELLA CATEGORIA DI PRODOTTO

La classificazione internazionale UN CPC disponibile su <http://unstats.un.org>, nella sua versione aggiornata, consente di definire il campo di applicazione della PCR.

Laddove al prodotto in questione non corrisponda un codice CPC chiaro, ovvero il prodotto copra un numero variegato di codici CPC, il Comitato di Riesame delle PCR, se del caso, fornirà una guida relativa allo sviluppo della PCR.

Esistono due tipologie di PCR:

- a. Core-PCR, che fornisce i requisiti generali per un gruppo di categorie di prodotto;
- b. Sub-PCR (o anche complementary PCR, c-PCR), che invece contiene i requisiti aggiuntivi specifici per la singola categoria di prodotto.

3.5 RICERCA DI UNA PCR ESISTENTE

Una volta verificato che non esistano PCR disponibili nel Programma EPDIItaly, riferibili al prodotto oggetto dell'iniziativa, se ne verifica l'esistenza all'interno di altri Programmi gestiti da differenti Operatori. Dalla ricerca possono verificarsi i seguenti casi:

- Non esiste alcuna PCR, in questo caso è necessario svilupparne una, basandosi su una normativa tecnica, laddove presente, e studi LCA presenti in letteratura.
- Esiste una PCR

Al fine di facilitare l'armonizzazione si può prendere in considerazione l'adozione di PCR prontamente disponibili nella stessa categoria di prodotto e nell'area di mercato appropriata. Il Comitato di Riesame delle PCR verifica la conformità al presente Regolamento e alla normativa tecnica applicabile e la adotta:

- a) senza nessuna modifica;
- b) integrandone il contenuto con requisiti addizionali in modo da garantire la rappresentatività del documento.

Il Program Operator presso il quale è registrata la PCR dovrebbe essere informato dei cambiamenti occorsi.

Tuttavia, ci possono essere ragioni valide per lo sviluppo di PCR di contenuto differente rispetto a quelle già esistenti. Gli sforzi intrapresi per ottenere l'armonizzazione, nonché l'esito e le spiegazioni addotte per il mancato uso di PCR prontamente disponibili devono essere registrati nel documento. Ad esempio se la PCR è più vecchia di cinque anni oppure se è basata su informazioni locali non applicabili in altri Paesi.

Se le PCR, presenti sul mercato, recepiscono delle norme europee (EN Standards) devono avere prevalenza su ogni altra PCR disponibile e verranno adottate senza alcuna modifica e consultazione pubblica.

Qualora fosse necessario rendere compatibile la PCR al Regolamento di EPDIItaly, vi sarà un periodo di consultazione pubblica, la cui durata sarà stabilita in funzione delle modifiche introdotte.

3.6 ANNUNCIO DELL'INTENZIONE DI SVILUPPARE UNA PCR

L'avvio dell'iniziativa volta allo sviluppo della PCR sarà reso pubblico alle parti interessate tramite pubblicazione di una news sul sito web di www.epditaly.it.

Sia l'informazione inviata ai potenziali Stakeholder che l'annuncio sul sito web saranno completati da una pianificazione di base delle attività. Tale pianificazione prevederà la definizione dell'oggetto della PCR, l'Organizzazione proponente e l'informazione del contatto di EPDIItaly cui far pervenire eventuali richieste di adesione allo sviluppo, nonché la tempistica prevista delle fasi di sviluppo.

3.7 COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

Al fine di rendere la PCR un documento condiviso dai vari operatori concorrenti nella medesima categoria di prodotti, è importante che le regole di calcolo e le ipotesi inserite nella PCR siano frutto di un lavoro di team. Pertanto è necessario richiedere la cooperazione di più soggetti, potenzialmente interessati al prodotto oggetto di studio (vedi par. 3.6). Gli operatori dovrebbero essere, il più possibile, scelti a livello internazionale.

Oltre al gruppo ristretto di soggetti che potrebbero prendere parte attiva alla stesura della bozza di PCR, è importante individuare i potenziali Stakeholder che potranno, in quanto esperti nel settore, fornire utili indicazioni durante la redazione della versione finale della PCR.

3.8 CREAZIONE DEL PCR COMMITTEE

Il Comitato Generale di EPDIItaly stabilisce il PCR Committee per lo sviluppo di una PCR.

Affinché EPDIItaly possa assicurare la consistenza di tutte le PCR sviluppate, i compiti del PCR Committee sono definiti come segue:

1. definire la categoria di prodotto appropriata sulla base di uno o più codici CPC;
2. sviluppare la PCR (vedi cap. 3.9) secondo i requisiti del presente documento;
3. applicare, eventualmente, il processo di adattamento di una PCR esistente (vedi cap. 3.5);
4. nominare il moderatore, di concerto con EPDIItaly;
5. revisionare e approvare i commenti ricevuti al termine del periodo di consultazione pubblica;
6. sottoporre la PCR al Comitato di Riesame delle PCR;
7. analizzare i commenti ricevuti dal Comitato di Riesame delle PCR;
8. sottoporre a EPDIItaly la PCR da mandare in consultazione pubblica.

Se la PCR è proposta da EPDIItaly, il PCR Committee è stabilito da EPDIItaly stesso.

In questo caso:

- A. viene reso pubblico, su richiesta, l'elenco degli Stakeholders coinvolti;
- B. viene giustificato nel panel della PCR, presente nell'apposita sezione del sito di EPDIItaly, l'esclusione di eventuali Stakeholders;
- C. EPDIItaly identifica nel panel della PCR gli Stakeholders invitati e che non hanno voluto partecipare.

[ISO/TS 14027] In alternativa a quanto sopra, la PCR può essere proposta da un gruppo di Stakeholders che richiede a EPDIItaly di organizzare la consultazione pubblica e la revisione della PCR stessa, finalizzata alla sua pubblicazione. In tale caso non è necessario applicare i punti di cui sopra (A-B-C).

Tutte le decisioni del PCR Committee, relativamente ai commenti ricevuti, sono rese pubbliche, su richiesta.

3.9 PREDISPOSIZIONE DELLA BOZZA DEL DOCUMENTO

Nel dettaglio la PCR dovrà considerare gli elementi precisati nella ISO/TS 14027 ed in particolare:

Categoria di prodotto

- Codice CPC e descrizione della categoria di prodotti cui esso si riferisce.

Requisiti per lo studio LCA

La PCR deve includere tutti i requisiti applicabili forniti dal cap. 6.7.1 della norma ISO 14025.

In particolare:

- Unità funzionale o dichiarata.
- Confini del sistema.
- Il riferimento a qualsiasi regola di calcolo o dati usati nello studio LCA.
- Metodi di allocazione, inclusa la raccolta dei dati.
- Vita utile del prodotto.

Parametri predefiniti

- Lista delle categorie di impatto obbligatorie in riferimento alla norma ISO 14025, lista di altre categorie di impatto, metodi di calcolo e relativi indicatori, considerando come requisito essenziale le indicazioni fornite dalla norma ISO 14025.

Regole "core"

Se la PCR rappresenta una Core-PCR, definire le modalità di sviluppo delle Sub-PCR.

Comparabilità

- Indicazioni per favorire la confrontabilità tra EPD basate su studi LCA che seguono la stessa PCR.

Informazioni aggiuntive contenute nell'EPD

- Requisiti per fornire informazioni ambientali aggiuntive, includendo tutti i requisiti metodologici.
- Materiali e sostanze da dichiarare, che possono avere effetti nocivi sulla salute.
- Istruzioni per la produzione dei dati richiesti, sui quali sono basate le informazioni ambientali aggiuntive.
- Altre informazioni inerenti al prodotto, se rilevanti, al fine della sua identificazione e/o delle sue prestazioni ambientali.

Altre informazioni

- Le istruzioni sul contenuto e il formato dell'EPD.

3.10 CREAZIONE DEL COMITATO DI RIESAME DELLE PCR

Dopo che la PCR è stata sviluppata, o in parallelo, deve essere creato un Comitato di riesame delle PCR.

I compiti del Comitato di Riesame delle PCR sono:

1. riesaminare la PCR, elaborata dal PCR Committee, in conformità alle prescrizioni del presente Regolamento e alla normativa applicabile;
2. verificare che i metodi richiesti dalla PCR siano scientificamente e tecnicamente validi;
3. verificare che i dati richiesti nella PCR siano appropriati e ragionevoli;
4. presentare i commenti al PCR Committee, mediante un formato standardizzato fornito da EPDIItaly.

3.11 NOMINA DEL MODERATORE

Il compito del moderatore (cfr. §2.1.5) è quello di fornire il necessario supporto ad uno sviluppo armonico delle PCR. Il moderatore deve necessariamente avere familiarità con lo sviluppo di LCA ed EPD.

La sua individuazione avverrà di concerto con EPDIItaly.

3.12 CONSULTAZIONE PUBBLICA

La fase di consultazione pubblica serve a garantire che i principali soggetti a vario titolo coinvolti nel ciclo di vita della categoria di prodotti siano informati della futura pubblicazione della PCR, in modo da riportare i propri commenti e le proprie proposte di modifica prima che il documento sia ufficializzato come PCR nella sua versione definitiva.

Il documento viene pertanto pubblicato sul sito web www.epditaly.it come PCR in consultazione aperta.

I soggetti che costituiranno la consultazione sono:

- il gruppo di PCR stakeholder (vedi par. 2.1.7);
- il moderatore;
- qualsiasi stakeholder della filiera produttiva, esperti LCA/EPD, associazioni di consumatori, verificatori riconosciuti da EPDIItaly e qualunque soggetto ne faccia richiesta.

La consultazione è gestita tramite internet sul sito web di EPDIItaly (www.epditaly.it).

La fase di consultazione pubblica è avviata da EPDIItaly tramite un annuncio sul sito web dedicato www.epditaly.it ed avrà una durata da stabilire in funzione delle esigenze di mercato. Di norma, tale durata, è di 1 mese.

3.13 GESTIONE DEI COMMENTI E RIESAME DELLA PCR

I commenti ricevuti sono vagliati dal moderatore che provvede al loro eventuale recepimento, apportando le dovute modifiche alla PCR.

Il moderatore tiene uno storico del vaglio dei commenti e delle modifiche intervenute. Una volta giunti ad una versione consolidata della PCR, il moderatore la sottopone, unitamente allo storico, al vaglio del Comitato di Riesame delle PCR per approvazione finale.

Il riesame delle PCR deve confermarne la validità.

In particolare il riesame deve assicurare:

- a. la conformità della PCR alla ISO 14025 e ISO/TS 14027;
- b. che i metodi richiesti dalla PCR siano validi scientificamente e tecnicamente;
- c. i dati richiesti sono appropriati.

A seguito del riesame viene emesso un report che è consegnato al PCR Committee, per le opportune modifiche/integrazioni. Tale report potrà essere reso disponibile da EPDIItaly, per consultazione, solo a seguito di giustificata richiesta.

Il compito del Comitato di Riesame delle PCR, in questo ambito, è quello di:

- verificare che il processo di redazione della PCR e di gestione della consultazione pubblica sia avvenuto secondo quanto precisato nel presente Regolamento;
- verificare che la PCR sia coerente con il presente Regolamento;
- verificare che le osservazioni giunte nella fase di consultazione siano state adeguatamente esaminate.

Il Comitato può emettere delle osservazioni che il moderatore deve prendere in carico per poter procedere con l'approvazione. Il moderatore può pertanto riattivare la consultazione per emettere una nuova revisione della PCR. Una volta che l'esame del Comitato è positivo si procede con la pubblicazione sul sito web e con l'attribuzione di un numero di registrazione della PCR.

Il report di review finale, prima della pubblicazione della PCR, deve riportare come minimo quanto indicato nella norma ISO/TS 14027.

3.14 PUBBLICAZIONE DELLA PCR

La PCR viene resa pubblica con tutte le informazioni necessarie alla sua corretta identificazione:

1. numero di registrazione
2. scopo della PCR
3. categoria di prodotto
4. i prodotti coperti dalla PCR
5. copertura geografica
6. data di pubblicazione e validità
7. normativa applicabile
8. storia della PCR
9. PCR Committee
10. Comitato di Riesame delle PCR.

3.15 AGGIORNAMENTO

La PCR ha una durata che è stabilita all'interno del documento stesso, ma che non può superare i 5 anni. Tre mesi prima della scadenza della PCR, sarà cura del moderatore avviare una nuova fase di consultazione per l'aggiornamento del documento.

Se la fase di aggiornamento dovesse protrarsi oltre la scadenza della PCR in vigore, sarà fissato un periodo di transizione oltre il quale non sarà possibile verificare/validare la EPD rispetto alla versione della PCR ormai scaduta. Le EPD registrate secondo la PCR scaduta resteranno valide fino alla loro naturale scadenza.

Al termine di quest'ultima l'Organizzazione non può utilizzare l'EPD scaduta a meno che non venga fatta eccezione per iscritto da EPDIItaly. Tale possibilità sarà concessa solamente nel caso in cui l'oggetto dell'EPD non sia ancora in produzione al momento della scadenza dell'EPD, quindi per i soli prodotti ancora presenti in magazzino.

Una revisione della PCR può rendersi necessaria prima della sua scadenza laddove, per esempio, esigenze di mercato lo richiedano. I commenti alla PCR possono essere inviati a EPDIItaly durante il periodo di validità e far così scaturire l'esigenza di una sua rivisitazione prima della normale scadenza.

Nel caso in cui durante il periodo di validità della PCR non sia stato ricevuto alcun commento significativo, sarà la stessa Segreteria Tecnica a procedere con il prolungamento della validità della PCR.

Per un aggiornamento editoriale o per una modifica del documento dovuta a un recepimento normativo, non è prevista una fase di consultazione pubblica.

La Dichiarazione EPD

4.1 TIPOLOGIE DI EPD

Si riconoscono le seguenti tipologie di EPD, con riferimento alla normativa internazionale vigente. La seguente classificazione può essere considerata valida per tutte le categorie di prodotto:

1. EPD di prodotto
 - a) dichiarazione relativa a uno specifico prodotto da parte di uno specifico produttore;
 - b) dichiarazione relativa alla produzione media di un prodotto eseguita in diversi impianti, da parte di uno specifico produttore;
 - c) dichiarazione relativa al prodotto medio tra diversi prodotti in uno specifico impianto da parte di uno specifico produttore;
 - d) dichiarazione relativa al prodotto medio tra diversi prodotti in diversi impianti, da parte di uno specifico produttore;
2. EPD di settore
 - a) dichiarazione relativa alla produzione di uno specifico prodotto, come media della produzione eseguita in diversi impianti, da parte di diversi produttori;
 - b) dichiarazione relativa alla produzione di un prodotto medio, come media della produzione di differenti prodotti eseguita in diversi impianti, da parte di diversi produttori;
3. EPD di prodotto o di settore basata su un tool qualificato (vedi Annex 3 e successivi).

L'elenco su scritto non è esaustivo.

NOTA: Per la definizione di prodotto medio vedasi Par. 4.3.2

4.2 REQUISITI BASE DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO

Per favorire l'armonizzazione dei contenuti all'interno del documento EPD, il formato per la comunicazione utilizzato deve essere conforme all'Annex 1 del presente Regolamento, con espresso riferimento ai parametri ambientali contenuti nella PCR di riferimento.

Per i prodotti da costruzione il formato delle EPD conformi alla EN 15804 deve seguire quanto indicato nella norma EN 15942 - *Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Communication formats: business to business*.

L'EPD deve rispondere ai requisiti stabiliti dalla ISO 14020 e può essere scritta in italiano, inglese o altra lingua a seguito di specifica richiesta da sottoporre a EPDIItaly.

L'EPD ha una durata di cinque anni dalla data di rilascio, allo scadere della quale la dichiarazione deve essere necessariamente riemessa.

Al fine di garantire una certa omogeneità nei formati delle EPD anche di prodotti di categorie diverse, l'EPD deve contenere:

- breve descrizione della organizzazione, compreso l'indirizzo e incluso il logo e il riferimento ad eventuali certificazioni di sistema di gestione. Non possono essere inseriti giudizi comparativi rispetto ad altre organizzazioni o a prodotti di altre organizzazioni;
- indirizzo dello stabilimento di produzione²;
- descrizione tecnica del prodotto corredata da una rappresentazione visiva, possibili utilizzi, vita utile, caratteristiche funzionali, processo di produzione, principali componenti, eventuale packaging e marcatura CE, area geografica di applicazione dell'EPD;
- il nome commerciale del prodotto e una sua identificazione (per esempio il modello o tramite un codice);
- il codice CPC;
- il riferimento a EPDIItaly e al sito web www.epditaly.it;
- il logo di EPDIItaly;

² Sarà possibile su richiesta dell'Organizzazione, a seguito di valutazione da parte dell'Organismo di Verifica e Validazione (in conformità a quanto stabilito da Eco Platform), utilizzare codici identificativi unitamente all'indicazione della Nazione di localizzazione dell'impianto, in luogo dell'indirizzo dello stabilimento di produzione.

Tuttavia, l'indirizzo specifico dovrà essere:

1. Inserito all'interno del Report LCA
2. Reso disponibile dall'Organizzazione, a seguito di richiesta da parte di un soggetto terzo richiedente, per finalità legate all'utilizzo dello stesso documento EPD (es. calcolo dell'impatto del trasporto dal sito produttivo ad un indirizzo terzo).

- numero di registrazione di EPDItaly;
- data di emissione e validità dell'EPD: data dell'emissione (data di approvazione del Comitato di Delibera); data della scadenza (5 anni dalla data di emissione)
- logo di Eco Platform, ove applicabile;
- riferimento alla PCR (nome, categoria di prodotto, numero di registrazione, data e revisione ultima versione);
- tipologia di EPD (di prodotto specifica/media, di settore);
- i dati di LCA (unità funzionale/dichiarata, ipotesi/assunzioni, confini del sistema, quali fasi non si considerano, regole di cut-off, regole di allocazione), dell'inventario o moduli informativi;
- indicatori ambientali del prodotto e informazioni ambientali aggiuntive;
- dichiarazione del contenuto dei principali materiali e sostanze:
 - lista dei materiali e delle sostanze chimiche, specificando la presenza di sostanze pericolose o il rilascio delle stesse in acqua, aria o suolo, in tutte le fasi del ciclo di vita. Per la classificazione delle sostanze è necessario utilizzare le classificazioni internazionali: Regolamenti (UE) 1907/2006 (REACH) e (UE) 1272/2008;
 - nel caso di sostanze o materiali coperti da brevetto o da riserbo industriale, le informazioni da fornire potranno limitarsi alle dichiarazioni indicate dal produttore su brochure, schede tecniche commerciali o schede di sicurezza.
- La frase "EPD relative alla stessa categoria di prodotti ma appartenenti a differenti programmi potrebbero non essere confrontabili".
- In caso di prodotti da costruzione, la frase "EPD relative ai prodotti da costruzione potrebbero non essere confrontabili se non conformi alla EN 15804".
- Nel caso in cui una EPD riporti le prestazioni ambientali medie di un gruppo di prodotti, la Dichiarazione deve indicare chiaramente tale riferimento, unitamente ad una descrizione della gamma delle possibili variabili dei risultati della valutazione di impatto del ciclo di vita, se significativa.
- Informazioni su dove è possibile ottenere materiali esplicativi.
- Da chi è stata eseguita la review della PCR di riferimento, se applicabile (informazione da reperire sul sito www.epditaly.it).

La tabella seguente:

La norma EN 15804 (o qualsiasi altra norma europea pertinente) costituisce il riferimento quadro per le PCR (se applicabile)	
Verifica indipendente della EPD e dei dati in essa contenuti condotta in accordo alla norma ISO 14025	
Interna	Esterna
Verifica di parte terza	Nome dell'Organismo di Verifica/Validazione (inserire riferimento all'Organismo di Accreditamento e numero di accreditamento)

Tabella 1 – Cartiglio obbligatorio

L'unità di misura dei dati deve essere riferita al S.I.³ Per EPD relative a prodotti da costruzione si applica quanto prescritto al §6.3.10 della norma EN 15804:2012+A2:2019 e al §7 della norma CEN/TR 16970.

4.3 EPD DI PRODOTTO

4.3.1 EPD DI PRODOTTO SPECIFICA

In un'EPD specifica di prodotto, il produttore può dichiarare separatamente gli impatti di più prodotti, qualora siano rispettate le seguenti indicazioni:

- lo studio LCA deve essere il medesimo, incluse le assunzioni di partenza (allocazioni, ...);
- i prodotti appartengono alla medesima PCR;
- i prodotti devono avere la medesima Unità Dichiarata/Funzionale;
- i prodotti devono avere il medesimo ciclo produttivo;
- per i prodotti da costruzione, ricadere all'interno della medesima norma di prodotto. Eventuali eccezioni a tale particolare condizione, ad esempio per prodotti aventi funzioni simili ma ricadenti in due norme differenti, sono permesse, ma devono essere giustificate, ad es. masselli (EN 1338) e lastre (EN 1339) possono stare nella stessa EPD.

Sono ammessi, nella stessa EPD, un numero massimo di 10 (dieci) prodotti specifici.

³ La PCR può indicare, eventualmente, altre unità di misura, se pertinenti con la categoria di prodotto (es. settore elettrico/elettronico).

4.3.2 EPD DI PRODOTTO MEDIO O EPD MEDIA

Per prodotto medio si intende quel prodotto le cui prestazioni ambientali sono rappresentative delle prestazioni ambientali dei singoli prodotti (costituenti la media) e, quindi, giudicato indicativo degli stessi. Per far parte del set di indicatori ambientali dichiarato, gli impatti ambientali dei singoli prodotti (che costituiscono la media) non devono differire tra loro del $\pm 10\%$. Tale differenza deve essere valida per ogni indicatore di impatto ambientale indicato in EPD.

La selezione dei prodotti considerati per la definizione dell'EPD media deve essere condotta in modo tale che gli impatti dell'EPD media risultante siano rappresentativi degli impatti dei prodotti stessi. Tale assunzione deve essere giustificata nel documento.

La rappresentatività degli impatti ambientali deve essere dimostrata sulla base degli impatti ambientali dei singoli prodotti.

NOTA: Di seguito un esempio di approccio per la definizione di un'EPD media, quale media degli impatti di prodotti differenti della stessa organizzazione:

1. Individuazione del cluster iniziale dei prodotti dell'organizzazione oggetto dell'EPD media;
2. Scelta motivata di un prodotto di riferimento all'interno del cluster iniziale;
3. Analisi LCA del prodotto di riferimento del cluster iniziale proposto per definizione del set di parametri ambientali e analisi di sensitività per individuazione dei parametri chiave;
4. Per ciascun parametro chiave, individuazione degli estremi del range di variazione, tale per cui tutti gli indicatori di impatto ambientale del set risultano all'interno dell'intervallo del $\pm 10\%$;
5. Individuazione del cluster finale dei prodotti oggetto dell'EPD media, i cui parametri chiave sono all'interno di tutti i range di variazione individuati al punto precedente. Il cluster finale dei prodotti non deve contenere prodotti aggiuntivi rispetto al cluster iniziale, per i quali non sono stati valutati i punti precedenti;
6. Analisi LCA per definizione del set di parametri ambientali dell'EPD media, impiegando i dati (primari) riconducibili a tutti e soli i prodotti appartenenti al cluster finale individuato al punto precedente;
7. Indicazione nell'EPD media del riferimento ai soli prodotti appartenenti al cluster finale.

Sarà possibile inserire, all'interno di un'EPD media, uno ed un solo set di impatti ambientali, qualora gli impatti ambientali dei singoli prodotti non differiscano, tra loro, del $\pm 10\%$, come suggerito dalla ISO 21930.

Qualora, invece, gli impatti differiscano per più del $\pm 10\%$, le categorie di impatto dei prodotti devono essere elencate in EPD separate.

Per un'EPD media è necessario dichiarare:

- la rappresentatività del campione e come è stato scelto;
- descrizione di come è stata condotta la selezione dei siti e dei prodotti e di come è stata ottenuta la media;
- le informazioni sulle performance ambientali e sui parametri dell'LCA più significativi;
- il nome delle Organizzazioni incluse nell'EPD;
- le informazioni sulle restrizioni all'uso dell'EPD;
- una descrizione tecnica del prodotto di riferimento⁴ (ad esempio la densità o proprietà come il valore di trasmittanza termica U)
- il numero degli impianti di produzione inclusi nell'EPD e/o i nomi delle aziende produttive o marchi o Associazioni;
- i processi di campionamento se si scelgono solo le Organizzazioni rappresentative;
- una descrizione del volume di produzione coperto dall'EPD;
- copertura geografica;
- range di prodotti per i quali l'EPD è rilevante, anche se i dati di alcuni prodotti non sono stati usati direttamente nella produzione.

4.4 EPD DI SETTORE

Dal momento che la sostenibilità ambientale dei prodotti è divenuta un argomento di interesse centrale all'interno di numerose associazioni di categoria, EPDItaly offre la possibilità di comunicare le performance ambientali di prodotto utilizzando le informazioni di processi produttivi di più soggetti operanti nel medesimo ambito. Ciò permette di comunicare le performance ambientali rappresentative di un prodotto/servizio medio attraverso il coinvolgimento diretto di un adeguato numero di processi campione.

L'EPD di settore altro non è che una Dichiarazione Ambientale di tipo III redatta in riferimento ai dati di un elevato numero di siti produttivi in un'area geografica ben definita. Si applica quanto definito nei paragrafi precedenti per quanto attiene il formato e il contenuto dell'EPD.

Per un'EPD di settore è necessario dichiarare:

- la rappresentatività del campione e come è stato scelto;
- descrizione di come è stata condotta la selezione dei siti e dei prodotti e di come è stata ottenuta la media;
- le informazioni sulle performance ambientali e sui parametri dell'LCA più significativi;
- il nome delle Organizzazioni incluse nell'EPD;
- le informazioni sulle restrizioni all'uso dell'EPD;
- una descrizione tecnica del prodotto di riferimento (ad esempio la densità o proprietà come il valore di trasmittanza termica U)
- il numero degli impianti di produzione inclusi nell'EPD e/o i nomi delle aziende produttive o marchi o Associazioni;
- i processi di campionamento se si scelgono solo le Organizzazioni rappresentative;
- una descrizione del volume di produzione coperto dall'EPD;
- copertura geografica;
- range di prodotti per i quali l'EPD è rilevante, anche se i dati di alcuni prodotti non sono stati usati direttamente nella raccolta dei dati, ma che risultano essere rappresentati dal prodotto oggetto dell'EPD.

Sarà possibile inserire, all'interno di un'EPD di settore, uno ed un solo set di impatti ambientali, qualora gli impatti ambientali dei singoli prodotti non differiscano, tra loro, del $\pm 10\%$, come suggerito dalla ISO 21930.

Qualora, invece, gli impatti differiscano per più del $\pm 10\%$, le categorie di impatto dei prodotti devono essere elencate in EPD separate.

4.5 EPD BASATA SU UN ALGORITMO DI CALCOLO QUALIFICATO (TOOL)

Nel caso in cui un'Organizzazione sviluppi diversi studi LCA di prodotti ai fini della pubblicazione di diverse EPD, impiegando la medesima modellizzazione del calcolo (algoritmo/tool), è possibile ottimizzare la verifica/validazione mediante un processo di qualifica dell'algoritmo impiegato e la successiva verifica del corretto impiego dello stesso per la specifica EPD.

Infatti l'algoritmo di calcolo, basato sullo stesso modello LCA, permette di determinare i diversi impatti dei prodotti, al variare dei dati di input. La verifica/validazione delle EPD corrispondenti è semplificata in quanto non è necessario verificare ogni volta il modello di calcolo precedentemente qualificato. Per maggiori informazioni vedasi il cap. 5, l'Annex 3 e quelli successivi.

4.6 PRESTAZIONI AMBIENTALI DEL PRODOTTO E INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Le informazioni relative alle prestazioni ambientali del/dei prodotto/i oggetto dell'EPD dovranno fare riferimento alle categorie di impatto relative agli indicatori ambientali, all'uso di risorse, ai rifiuti e ai flussi di output, come previsto dalla relativa PCR di riferimento.

È necessario dichiarare:

- la versione di riferimento dell'LCA e dell'eventuale software utilizzato;
- la tipologia di EPD (di prodotto, di settore, ecc...);
- l'anno di riferimento e la provenienza e qualità dei dati utilizzati nello studio LCA;
- Il database utilizzato.

I criteri generali e le modalità con le quali organizzare tali informazioni sono specificate, per i prodotti da costruzione, nell'Annex 1 al presente Regolamento. Maggiori e più specifici dettagli potranno essere richiesti dalle PCR di riferimento.

4.7.1 FASI DEL CICLO DI VITA

Lo studio LCA dal quale saranno tratti i dati inseriti nell'EPD, dovrà essere redatto in modo tale che le prestazioni ambientali del prodotto siano fornite per le diverse fasi del ciclo di vita. Il presente Regolamento prevede che le fasi del ciclo di vita facciano riferimento alla segmentazione nei tre moduli seguenti:

- Modulo *Upstream* che include tutti i processi rilevanti della *supply chain*, quali, per esempio:
 - l'estrazione delle materie prime, inclusi i processi di riciclo dei rifiuti e la produzione di semi-lavorati e prodotti ausiliari, nonché il loro imballaggio;
 - il trasporto delle materie prime all'azienda produttrice.
- Modulo *Core* che include tutti i processi rilevanti gestiti dall'Organizzazione che propone la EPD.
- Modulo *Downstream* che include tutti i processi rilevanti che si svolgono al di là del cancello del sito dell'Organizzazione che propone la EPD.

Le fasi di *Upstream* e di *Core* costituiscono i confini delle EPD del tipo *dalla culla al cancello*, mentre l'insieme delle tre fasi delimita i confini delle EPD *dalla culla alla tomba*.

Non si esclude che la PCR per alcune categorie di prodotto possa definire dei confini o moduli differenti.

Per i prodotti da costruzione, come previsto dalla EN 15804, si deve prevedere la suddivisione in: Fase di produzione (moduli A1-A3), Fase di costruzione (moduli A4-A5), Fase d'uso (moduli B1-B5, B6-B7), Fase di fine vita (C1-C4), Benefici e carichi oltre i confini del sistema (modulo D).

Per i prodotti e sistemi elettrici ed elettronici, in linea generale, va seguita la suddivisione indicata nella EN 50693, la quale prevede, invece, le seguenti fasi: Manufacturing, Distribution, Installation, Use & Maintenance, End-of-life & De-installation, fatto salvo quanto previsto dalla Nota 5⁵.

I moduli non dichiarati dovranno riportare la sigla “MND” (Module Not Declared) o “ND” (Not Declared).

Per maggiori dettagli si veda l'Annex 1.

Deve essere applicato il principio del “Polluter pays” o “Chi inquina paga”, con riferimento a quanto definito nella CEN/TR 16970. In casi particolari, per prodotti non ricadenti nel campo di applicazione della EN 15804, è possibile previo confronto con EPDItaly sviluppare PCR (relative a prodotti non da costruzione) e quindi EPD che non applicano pedissequamente tale principio, pur tenendo in considerazione il fatto che debbano essere evitati i doppi conteggi.

4.7.2 PRESTAZIONI AMBIENTALI DA DICHIARARE OBBLIGATORIAMENTE

Per ciascuno dei moduli del ciclo di vita del prodotto pertinenti all'EPD considerata occorre che vengano fornite le categorie di impatto così come definite dalla PCR di riferimento, sulla cui base è stata sviluppata la EPD.

I dati relativi alla valutazione del ciclo di vita, all'analisi di inventario e/o ai moduli informativi, devono includere, senza limitarsi ad esse, le seguenti categorie di dati derivate dalle fasi del ciclo di vita o da informazioni ambientali aggiuntive [ISO 14025]:

- dati dell'analisi di inventario del ciclo di vita (LCI), secondo le PCR, ad inclusione di:
 - consumo di risorse, incluse energia, acqua e risorse rinnovabili,
 - emissioni in aria, acqua e suolo;
- risultati degli indicatori di valutazione dell'impatto del ciclo di vita (LCIA) se applicato, ad inclusione di:
 - cambiamenti climatici,
 - distruzione dello strato di ozono stratosferico,
 - acidificazione del terreno e delle falde acquifere,
 - eutrofizzazione,
 - formazione di ossidanti fotochimici,
 - esaurimento delle risorse di energia fossili,
 - esaurimento delle risorse minerali;
- altri dati quali quantità e tipi di rifiuti prodotti (rifiuti pericolosi e non pericolosi).

La dichiarazione deve essere presentata in modo da indicare chiaramente se l'asserzione si applica al prodotto completo o ad una sola parte o all'imballaggio del prodotto, oppure a un servizio o elemento di un servizio, ad un edificio o un'infrastruttura o parte di essi.

In caso di prodotti da costruzione le prestazioni ambientali da dichiarare obbligatoriamente sono quelle elencate nella norma EN 15804 vigente.

Nel caso di prodotti elettrici/elettronici si deve fare riferimento alla EN 50693 e/o alle PCR applicabili.

Di norma i fattori di caratterizzazione da utilizzare, generalmente, sono quelli nella versione corrente pubblicati dal CML (Institute of Environmental Sciences dell'Università di Leiden). La PCR relativa a un prodotto potrebbe applicare dei fattori di caratterizzazione differenti (ad esempio la EN 15804).

All'interno di eventuali mutui riconoscimenti potrà essere obbligatorio utilizzare, in aggiunta ai fattori di caratterizzazione precedentemente citati, anche quelli in accordo con TRACI (TOOL for the Reduction and Assessment of Chemical and Other Environmental Impacts) nella versione in vigore stabiliti dalla United States Environmental Protection Agency e le categorie di impatto che si riferiscono a fattori di caratterizzazione differenti dovranno essere riportate nel documento EPD in modo separato e con il riferimento ai fattori di caratterizzazione cui si riferiscono.

Laddove ritenuto necessario, le singole PCR indicheranno quali indicatori opzionali dovranno essere inclusi nell'EPD. Tali indicatori dovranno essere riportati, nell'EPD, come “addizionali”, ma non necessariamente in un allegato. Inoltre le PCR potranno indicare altre categorie di impatto da dover considerare, per esempio tenendo conto di quanto riportato nelle Product Environmental Footprint (PEF) sviluppate dalla Unione Europea o di quanto indicato in norme specifiche per lo sviluppo di PCR quali la norma EN 15804, specificando per ciascuna categoria di impatto i fattori di caratterizzazione da adoperare.

4.7.3 INFORMAZIONI AMBIENTALI AGGIUNTIVE

Se ritenuto utile, possono essere inserite nell'EPD alcune informazioni di carattere ambientale non direttamente ottenute dai calcoli dello studio LCA, ma che comunque possono avere una rilevanza significativa, in particolare per gli impatti ambientali nelle fasi di utilizzo, manutenzione e fine vita.

⁵ Per i prodotti elettrici ed elettronici classificabili come prodotti da costruzione si applica quanto definito dalla PCR di riferimento.

Tali informazioni potranno essere automaticamente verificate se accompagnate da certificazioni rilasciate da Organismi di terza parte indipendente accreditati o da prove di laboratorio condotte da laboratori accreditati secondo la normativa pertinente. Non è prevista un'attività di validazione di informazioni ambientali aggiuntive riferite a dati futuri.

Esempi di informazioni ambientali aggiuntive:

- informazioni relative al contenuto di materiali riciclati, recuperati o sottoprodotti, con indicazione dello specifico riferimento normativo e/o legislativo impiegato per la qualifica del materiale indicato ed indicazioni circa la metodologia di calcolo utilizzata per il calcolo del parametro additivo, vedasi Annex 7. Al fine di evitare errate interpretazioni, ai sensi della ISO 14021:
 - possono considerarsi materiali riciclati, gli scarti pre-consumer e post-consumer;
 - non possono considerarsi materiali riciclati i materiali di scarto oggetto di recupero interno e impiegati nello stesso processo che li ha generati.
- informazioni relative al corretto smaltimento del prodotto a fine vita (per es. separazione delle parti per il corretto conferimento);
- informazioni relative al corretto uso e manutenzione, per esempio per contenere i consumi di energia o ridurre il consumo di prodotti detergenti, le emissioni di rumore, o le emissioni in atmosfera;
- dati sulle prestazioni del prodotto, se significative dal punto di vista ambientale (es. resistenza al fuoco o meccanica o marcatura CE);
- informazioni sulle questioni ambientali, quali per esempio: impatto(i) e potenziale(i) impatto(i) sulla biodiversità;
- informazioni relative alla durata delle parti del prodotto al fine di contenere il ricorso alla sostituzione e quindi al consumo di materie prime;
- informazioni per il riuso del prodotto;
- aspetti geografici legati alle fasi del ciclo di vita del prodotto, per esempio legati alle condizioni di uso;
- adesione dell'Organizzazione ad eventuali sistemi di gestione ambientale, con un'asserzione dei luoghi nei quali la parte interessata può reperire dettagli sul sistema;
- valutazione di pericolo e rischio relativa alla salute umana e all'ambiente;
- informazioni sull'assenza o sul livello di presenza di un materiale nel prodotto che è considerato significativo in talune aree;
- qualsiasi altro sistema di certificazione ambientale applicato al prodotto e una dichiarazione dei luoghi nei quali la parte interessata può reperire dettagli sul sistema di certificazione;
- altre attività ambientali dell'Organizzazione, quali la partecipazione in programmi di riciclo o recupero, a condizione che dettagli su questi programmi siano resi disponibili all'acquirente o all'utente.
- eventi potenziali, per esempio incidenti, che potrebbero comportare impatto(i) sull'ambiente;
- informazioni su come il tema ambientale è affrontato nel suo insieme dall'Organizzazione che richiede la verifica/validazione dell'EPD. Per esempio l'adozione di sistemi di gestione ambientale, attività di responsabilità sociale, partecipazioni a fondazioni di tutela ambientale/artistico/architettonica, etc.

Tutte le informazioni dovranno essere conformi ai requisiti della norma ISO 14025 [§7.2.4] e dovranno essere tenute separate dai paragrafi precedenti.

Sviluppo e Verifica/Validazione della EPD

5.1 DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI SVILUPPO DI UNA EPD

Il processo di sviluppo della EPD segue in generale il seguente schema:

1. Verifica dell'esistenza di una PCR (cap. 3)
2. Eventuale sviluppo di una nuova PCR (cap. 3)
3. Studio del ciclo di vita (cap. 7)
4. Redazione Report LCA ed EPD (cap. 4-5 e 7)
5. Verifica e/o validazione LCA ed EPD (Annex 2 e seguenti)
6. Registrazione e Pubblicazione (cap. 6)

La verifica/validazione indipendente di dati provenienti da LCA, LCI e moduli informativi, nonché delle informazioni ambientali aggiuntive deve essere eseguita da un Organismo di Verifica/Validazione accreditato (2.1.9) e deve confermare quanto segue:

- conformità con la PCR;
- conformità con le norme ISO 14040/44;
- conformità con il presente Regolamento;
- che la valutazione dei dati includa copertura, precisione, completezza, rappresentatività, coerenza, riproducibilità, sorgenti e incertezza;
- plausibilità, qualità e accuratezza dei dati basati sull'LCA;
- qualità e accuratezza delle informazioni ambientali aggiuntive;
- qualità e accuratezza delle informazioni di supporto.

La procedura di verifica/validazione della Dichiarazione Ambientale di Prodotto deve essere appropriata a determinare se la dichiarazione ambientale di Tipo III è stata predisposta in conformità con:

- la ISO 14020 e i requisiti pertinenti della ISO 14025;
- il presente Regolamento;
- la PCR di riferimento.

L'attività di verifica/validazione della EPD è articolata nelle fasi di esame documentale e attività di valutazione del modello LCA e sopralluogo del sito produttivo dell'EPD.

Di norma, le attività di prima verifica/validazione di una EPD sono svolte presso lo stabilimento del produttore e/o il sito di raccolta, gestione ed elaborazione dei dati per lo sviluppo dell'EPD. L'Organismo deve prevedere, nelle sue procedure, le modalità con le quali valutare la necessità di una verifica/validazione in presenza e/o da remoto.

Nel caso di EPD generate da TOOL qualificato, vedasi l'Annex 3 e seguenti.

Al termine delle attività di verifica/validazione dell'EPD, l'Organismo di Verifica/Validazione deve emettere una Dichiarazione di Verifica/Validazione (vedi Annex 2), che verrà trasmessa a EPDItaly dal richiedente la pubblicazione dell'EPD oggetto della verifica/validazione, che attesta l'esito positivo della verifica/validazione indipendente vincolante per la pubblicazione dell'EPD nel Programma EPDItaly.

Per l'attività di validazione, in relazione alle modalità di applicazione, si deve far riferimento all'Annex 6.

5.2 GENERALITÀ

5.2.1 CONFORMITÀ LEGISLATIVA

L'organizzazione deve assicurarsi che il prodotto per il quale si è sviluppata l'EPD rispetti la legislazione ambientale.

L'Organizzazione deve fornire:

- certificato ISO 14001 rilasciato da Organismo di Certificazione accreditato, se presente o, in assenza di certificazione, un'auto-dichiarazione che gli impianti e i processi relativi al prodotto rispettano le legislazioni ambientali pertinenti;
- in presenza di marcatura CE la dichiarazione di prestazione del prodotto; oppure, in assenza di marcatura CE un'autodichiarazione che il prodotto non contenga sostanze pericolose o comunque che siano presenti nei limiti consentiti dalla legge. Per la classificazione delle sostanze è necessario utilizzare le classificazioni internazionali: Regolamenti (UE) 1907/2006 (REACH) e (UE) 1272/2008;

- auto-dichiarazione che il prodotto/servizio oggetto della EPD sopraindicata non è stato, o non è attualmente, o non è noto essere prossimo all'avvio di procedimenti di natura legale, relativi e/o riconducibili al rispetto della legislazione ambientale, per quanto a conoscenza dell'Organizzazione.

Sull'EPD dovrà esserci uno *statement* che solleva EPDIItaly e l'Organismo di Verifica/Validazione accreditato da qualunque inosservanza della legislazione ambientale da parte dell'Organizzazione.

EPDIItaly valorizza l'organizzazione che sceglie volontariamente di sottoporsi a Ispezione di conformità legislativa.

L'EPD infatti, dovrà includere, tra le informazioni aggiuntive correlate alle questioni ambientali, un apposito *statement* che specificherà che l'Organizzazione si è sottoposta a Ispezione di terza parte indipendente relativamente al sistema di controllo della legislazione ambientale. Se l'Organizzazione è certificata ISO 14001 o registrata EMAS, tale informazione potrà essere riportata nell'EPD, tra le informazioni aggiuntive.

5.3 DURATA DELLA EPD

Una EPD rimane valida, dopo la verifica, per un periodo di cinque anni oltre il quale deve essere soggetta a revisione, secondo quanto indicato nei paragrafi precedenti. Qualora l'EPD si riferisca ad un periodo futuro (es. EPD di prodotti non ancora realizzati – Annex 6), con conseguente attività di Validazione, al fine di tutelare il mercato da utilizzi dei dati ambientali del prodotto al di fuori del periodo di riferimento analizzato, si stabilisce una durata pari a 18 mesi.

Un'EPD può essere riesaminata e aggiornata quando necessario per adattarne i contenuti ai cambiamenti della tecnologia o ad altre circostanze che ne potrebbero alterare il contenuto e l'accuratezza.

L'aggiornamento dell'EPD coincide con il rinnovo del periodo di validità dell'EPD.

Per le EPD basate su algoritmo di calcolo qualificato si applica quanto previsto nell'Annex 3 e seguenti.

Capitolo 6

Gli Organismi di Verifica/Validazione

6.1 I SOGGETTI

L'attività di verifica/validazione deve essere svolta da enti che operano in qualità di Organismo di Verifica/Validazione, conformemente alla Norma EN ISO/IEC 17029 e ISO 14065, ed appositamente accreditati da Accredia, Ente unico di accreditamento italiano oppure da un Organismo di Accreditamento, sottoscrittore di accordi di Mutuo Riconoscimento a livello internazionale (EA, IAF, ILAC).

L'OdV ha il compito di accertare i seguenti elementi:

- conformità con la PCR;
- conformità con le norme ISO 14040/44;
- conformità con il presente Regolamento;
- che la valutazione dei dati includa copertura, precisione, completezza, rappresentatività, coerenza, riproducibilità, sorgenti e incertezza;
- plausibilità, qualità e accuratezza dei dati basati sull'LCA;
- qualità e accuratezza delle informazioni ambientali aggiuntive;
- qualità e accuratezza delle informazioni di supporto.

La procedura di verifica/validazione della Dichiarazione Ambientale di Prodotto deve essere appropriata a determinare se la dichiarazione ambientale di Tipo III è stata predisposta in conformità con:

- la ISO 14020 e i requisiti pertinenti della ISO 14025;
- il presente Regolamento;
- la PCR di riferimento.

6.2 REQUISITI DEGLI ORGANISMI

L'OdV deve essere un soggetto giuridico, o una parte definita di un soggetto giuridico, in modo che possa assumere le responsabilità legali per le proprie attività. L'Organismo deve poter dimostrare quanto suddetto mediante lo statuto che include, se applicabile, i nomi dei proprietari o delle persone che lo controllano.

L'OdV è il solo responsabile per l'emissione della Dichiarazione di Verifica/Validazione e per i report che derivano dall'aver scoperto fatti dopo l'emissione della stessa.

Il Personale e i membri del gruppo di verifica/validazione devono rispettare il Codice Etico dell'OdV.

6.3 GESTIONE DELL'IMPARZIALITÀ

Le attività di verifica/validazione devono essere condotte in modo imparziale, assicurandone l'impegno da parte dell'alta direzione dell'OdV. L'OdV si deve dotare di un Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità. Si applica inoltre quanto definito in EN ISO/IEC 17029 e ISO 14065 §5.3.

6.4 RESPONSABILITÀ LEGALE

L'Organismo deve dimostrare di aver valutato i rischi derivanti dalle sue attività di verifica/validazione e di disporre di strumenti adeguati (ad esempio assicurazioni o riserve) per coprire le responsabilità derivanti dalle sue attività nell'ambito in cui opera.

6.5 STRUTTURA DELL'ORGANISMO

Si applica quanto previsto dal Cap. 6 della EN ISO/IEC 17029 e della ISO 14065.

6.6 REQUISITI RELATIVI ALLE RISORSE

Si applica quanto previsto dal Cap. 7 della EN ISO/IEC 17029 e della ISO 14065.

6.7 REQUISITI RELATIVI AL SISTEMA DI GESTIONE

L'OdV deve seguire quanto specificato nel paragrafo 11 della EN ISO/IEC 17029 e della ISO 14065.

6.8 REQUISITI RELATIVI ALLE INFORMAZIONI

L'OdV deve seguire quanto specificato nel paragrafo 10 della EN ISO/IEC 17029 e della ISO 14065.

6.9 IMPARZIALITÀ

Gli OdV devono basare le loro decisioni su prove oggettive e non devono essere influenzate da altri interessi o parti.

Le minacce all'imparzialità che devono essere analizzate dall'OdV possono includere, ma non sono limitate alle seguenti:

- interesse personale: minacce derivanti da un soggetto che agisce nel proprio interesse (es. finanziario);
- auto-controllo: minacce legate alla mancanza di un controllo da parte di un soggetto diverso da quello che ha svolto un lavoro;
- familiarità o fiducia: minacce derivanti dal fatto che una persona o un organismo ha troppa familiarità o si fida di un'altra persona invece di cercare prove per la valutazione;
- intimidazione: minacce derivanti da un soggetto o organizzazione che ha la percezione di essere forzato, apertamente o indirettamente, come per esempio la minaccia di essere sostituito o segnalato a un supervisore.

6.10 VERIFICA DELL'INDIPENDENZA

L'OdV tiene sotto controllo l'indipendenza dei membri del gruppo di verifica/validazione e del Reviewer, mediante accertamento che gli stessi non siano coinvolti e che non abbiano rapporti economici con l'Organizzazione.

Il gruppo di verifica/validazione e il Reviewer, che non devono coincidere, sono soggetti ai seguenti requisiti:

- essere estranei ad ogni fatto o condizione che possa costituire impedimento al libero e sereno esercizio dell'attività affidata;
- non avere avuto rapporti di natura economica con l'Organizzazione assegnata negli ultimi 2 anni e impegnarsi a non assumerne per tutto il periodo di validità della Dichiarazione di verifica/validazione;
- essere liberi da ogni conflitto di interessi che possa pregiudicare il corretto svolgimento dell'attività di verifica/validazione;
- non essere coinvolti in attività di consulenza attinente alla valutazione/validazione;
- è comunque compito dei membri del gruppo di verifica/validazione e del Reviewer segnalare eventuali casi di conflitto d'interesse che dovessero insorgere per l'espletamento dell'incarico affidato. L'OdV, infine, analizza il rischio legato all'impiego del verificatore/validatore e del Reviewer e di non imparzialità legata alle proprie attività e adotta le conseguenti misure per la sua eliminazione/mitigazione;

6.11 VERIFICA DELLA COMPETENZA DEI MEMBRI DEL GRUPPO DI VERIFICA

Il processo di supervisione delle competenze è di responsabilità dell'OdV si deve basare almeno sulla verifica documentale delle competenze, attraverso l'esame del CV, attestati, pubblicazioni, etc.

Gli OdV devono monitorare i membri del gruppo di verifica sulla base delle specifiche competenze per codice CPC. Tale processo deve riguardare anche esperti tecnici, reviewer (interni o esterni). I CV devono essere conservati dall'OdV.

Gli OdV devono prevedere un'attività di review delle competenze dei membri del gruppo di verifica/validazione, esperti tecnici e reviewer in proporzione all'impatto sulle attività. Questo riesame può per esempio consistere in un controllo periodico dei CV, e nella restituzione di feedback su verifiche condotte per schemi analoghi (ad esempio Carbon Footprint di Prodotto o di Organizzazione, Schemi EF o PAS 2060).

La competenza minima prevista per i verificatori/validatori deve comprendere:

- esperienza nell'ambito di LCA ed EPD norme ISO 14040-14044, ISO 14020, ISO 14024, ISO 14025, EN 15804, ISO 21930, ISO/TS 14071, CEN/TR 16970);
- conoscenza della legislazione ambientale relativa al prodotto/servizio oggetto di EPD;
- conoscenza del settore e dei prodotti/servizi oggetto di EPD;
- conoscenza dei processi di produzione dei prodotti/servizi oggetto di EPD;
- esperienza nella verifica dell'LCA ed EPD (esperienza tecnica per valutare le attività di quantificazione, monitoraggio e reporting);
- conoscenza del presente Regolamento, e di tutte le regole necessarie al corretto svolgimento delle attività, incluse quelle dell'Organismo di Accreditamento ACCREDIA;
- conoscenza base della lingua con cui viene svolta la verifica.

Si applica infine quanto specificato nel paragrafo 7 della EN ISO/IEC 17029 e della ISO 14065.

Gli OdV devono scegliere i membri del gruppo di verifica/validazione tra professionisti competenti e devono fornire appropriato supporto agli stessi mediante una struttura di reviewer che soddisfi le competenze richieste. Un gruppo di verifica/validazione può essere composto da una sola persona (Team Leader) se tutte le competenze sono garantite dal medesimo professionista.

6.12 COMPETENZA DELL'ORGANO DI DELIBERA E DEL REVIEWER

La competenza minima prevista per il Reviewer e per l'Organo di Delibera deve comprendere:

- conoscenza dei principi, delle prassi e delle tecniche di audit (ISO 19011/serie EN 17021);
- conoscenza della normativa relativa alla EPD (ISO 14025);
- conoscenza del Regolamento EPDIItaly;
- conoscenza delle prescrizioni Accredia (linee guida, Regolamenti RG, RT) e dei regolamenti e guide EA /IAF.
- conoscenza, anche non approfondita, della categoria merceologica del prodotto oggetto di EPD.

Regole generali per gli studi LCA

7.1 GENERALITÀ

Lo studio LCA dovrà essere strutturato in modo fedele ai requisiti della PCR (in caso di EN 15804, lo studio dovrà presentarsi sotto forma di Rapporto di Progetto, secondo i requisiti specificati nella norma stessa).

Dovranno essere inserite eventuali tabelle di calcolo, spiegazioni e interpretazioni sui modelli di calcolo adottati e sulle ipotesi fatte. In particolare i dati dovranno essere affidabili e presentati, sotto forma di Report, in modo chiaro e trasparente e per le diverse fasi del ciclo di vita pertinenti al prodotto.

Le fonti dati generiche, specifiche o tratte da dati di letteratura dovranno essere indicate in modo chiaro e trasparente. Per agevolare la verifica, lo studio LCA dovrà fornire indicazioni riguardo agli orizzonti temporale e geografico dei dati adoperati.

Lo studio LCA dovrà in ultima analisi seguire i requisiti della norma ISO 14040, riportando: gli obiettivi dello studio e il campo di applicazione, i confini del sistema con indicazione delle fasi del ciclo di vita – l'unità dichiarata/funzionale dello studio, l'analisi di inventario (sotto forma di tabella), l'analisi dei potenziali impatti ed una analisi di sensitività.

Come regola generale, lo studio LCA, utilizzato per calcolare gli indicatori ambientali da inserire nella EPD, dovrà essere sviluppato in conformità alla ISO 14040 e ISO 14044.

Lo studio LCA dovrà inoltre essere coerente con il presente Regolamento e con quanto prescritto nella PCR, nonché con quanto specificato nella EN 15804 nella versione corrente, se applicabile, riportando gli indicatori ambientali relativi alle categorie di impatto previste. In particolare, dovrà essere coerente con le diverse fasi del ciclo di vita del prodotto oggetto dell'EPD.

Per ogni fase del ciclo di vita è necessario riportare una descrizione dei processi e un riassunto dei parametri obbligatori da dichiarare.

Lo studio LCA dovrà indicare:

1. i confini dello studio, in conformità alla PCR di riferimento, relativi all'area geografica, all'orizzonte temporale, alle fasi del ciclo di vita;
2. l'unità dichiarata/funzionale, in conformità alla PCR di riferimento;
3. le specifiche tecniche del prodotto relative per esempio:
 - o alla vita utile, espressa in anni, in ore di esercizio, in km percorsi etc.;
 - o alle condizioni di esercizio utilizzate nella simulazione;
 - o alle condizioni di manutenzione;
4. definizione dei criteri di cut-off che permettono di trascurare alcuni dati dall'inventario, quando questi siano ritenuti ininfluenti ai fini dello studio e rappresenterebbero solo un inutile aggravio nella raccolta dati, senza spostare in modo significativo il risultato finale;
5. selezione dei dati, per la selezione dei dati si applicano i seguenti requisiti:
 - come regola generale, i dati specifici (derivati da specifici processi di produzione o dati medi derivati da specifici processi di produzione) devono essere scelti preferenzialmente rispetto ai dati generici.;
 - per una EPD media di prodotti: i dati specifici utilizzati i sono i dati medi rappresentativi dei prodotti dichiarati nella EPD. Devono essere usati solo i dati dei prodotti i cui relativi impatti rispettano quanto indicato nel par. 4.3.1;
 - per una EPD specifica di prodotto: i dati specifici utilizzati sono quelli dei processi per i quali il produttore ha influenza diretta.

I dati di input relativi al ciclo di vita del prodotto possono classificarsi in quattro tipologie [prEN 15941]:

- dati Specifici Primari, sono dati misurati o raccolti direttamente presso il sito (o i siti) in cui si realizzano una o più attività o processi nel confine del sistema dello studio LCA. Tale tipologia di dati è obbligatoria per i processi del ciclo di vita che sono sotto il controllo diretto del produttore.
I dati Specifici Primari non devono essere più vecchi di 5 anni e devono riferirsi normalmente ad un anno di esercizio, se non diversamente specificato nella PCR relativa al prodotto o servizio, qualora esistente. Il ricorso a dati rappresentativi di periodi di esercizio più brevi⁶ deve essere giustificato adeguatamente.
- dati Specifici Secondari, sono i dati relativi a un prodotto, gruppo di prodotti o servizio, di un fornitore, impiegati per la realizzazione del prodotto o servizio oggetto dello studio LCA.
Per la valutazione degli impatti delle fasi di Upstream e Downstream, dovrebbero essere utilizzati i dati specifici secondari qualora siano disponibili; laddove non presenti si può ricorrere all'utilizzo di dati generici o proxy.

⁶ Per prodotti con base dati limitata riferirsi all'Annex 5.

I dati Specifici Secondari possono essere:

- sito-specifici, se derivanti da un sito di produzione;
- dati medi, se cioè combinati da differenti produttori o specifici siti di produzione, per la stessa unità dichiarata.

I dati Specifici Secondari non devono essere più vecchi di 5 anni e devono riferirsi normalmente ad un anno di esercizio, se non diversamente specificato nella PCR relativa al prodotto o servizio, qualora esistente. Il ricorso a dati rappresentativi di periodi di esercizio più brevi⁷ deve essere giustificato adeguatamente.

- dati Generici, dati che non sono relativi al sito o dell'Organizzazione, ma considerabili affidabili nel sostituire i dati specifici, quando non disponibili.

I dati generici possono derivare dalle seguenti sorgenti:

- sito-specifici, derivanti da un sito di produzione;
- dati medi, cioè combinati da differenti produttori o siti di produzione, per la stessa unità dichiarata.

I dati generici possono derivare dalle seguenti sorgenti [prEN 15941]:

- LCA software o database;
- EPD collettiva secondo EN 15804, EN 50693;
- Dati sul ciclo di vita medio del settore dai database LCI che sono stati esaminati in modo critico;
- Studi LCA ISO 14044 che sono stati esaminati criticamente;
- Altri set di dati secondo EN 15804, EN 50693 che non sono stati rivisti o verificati criticamente;
- Dati sul ciclo di vita medio del settore dai database LCI che non sono stati esaminati in modo critico;
- Rapporti delle associazioni di categoria e statistiche governative;
- Dati di letteratura, articoli scientifici, studi di letteratura, studi di ingegneria e brevetti;
- ILCD;
- EPDItaly digitalization database;

Il database utilizzato dovrebbe essere il più aggiornato possibile e non deve essere più vecchio di 10 anni. L'uso di versioni precedenti dovrebbe essere giustificato.

- dati Proxy⁸, dati approssimati, che possono sostituire i dati generici qualora quest'ultimi non siano disponibili.

I dati proxy possono derivare dalle sorgenti elencate per i dati generici. In ulteriore aggiunta, le seguenti sorgenti:

- Altre fonti non selezionate: Associazioni di settore, Letteratura, Istituti di ricerca, Università, Catena di fornitura.

6. Regole di allocazione utilizzate: per i prodotti non da costruzione le regole di allocazione sono applicate in conformità a quanto previsto dalle norme ISO 14040 e ISO 14044, nonché dalla PCR di riferimento. Come regola generale l'allocazione dovrebbe essere evitata ricorrendo a dati specifici. Se non è possibile evitarla occorrerà che le regole adoperate rispondano il più possibile al fenomeno fisico/economico descritto. Per i prodotti da costruzione si applicano i requisiti della EN 15804 in vigore. Laddove, diversi tipi di prodotti provengano da processi di produzione e siano disponibili solo informazioni aggregate, le regole di allocazione specifiche devono essere definite per ogni singolo prodotto. La PCR deve definire il metodo di allocazione per ogni prodotto.
7. Gestione dei rifiuti. Salvo diversamente specificato dalla PCR, per i processi di trattamento finale dei rifiuti da includere nello studio, la cui produzione è legata al ciclo di vita del prodotto, si applica il principio del "Polluter Pays" o "Chi inquina paga": i processi di trattamento dei rifiuti devono essere assegnati al sistema di prodotto che genera i rifiuti, fino al raggiungimento dello stato di fine rifiuto (End-of-waste state). Per individuare lo stato di End-of-waste si deve fare riferimento all'Annex B della EN 15804.
8. Definizione dello scenario relativo al fine vita. Poiché in genere si tratta di ipotesi formulate su scenari che potrebbero nella realtà dei fatti essere anche assai diversi tra loro, è necessario individuare delle condizioni rappresentative medie ed è opportuno eseguire una analisi di sensitività sulle diverse opzioni individuate. Le opzioni individuate potrebbero essere legate ai confini geografici dello studio, al fatto se il prodotto oggetto dell'EPD sia un prodotto B2C o B2B. La PCR potrebbe fornire delle specifiche indicazioni per individuare lo scenario più appropriato. Si deve fare riferimento al principio del "Chi inquina paga", come specificato nella Tabella 2 della norma CEN/TR 16970.
9. Co-prodotti. La produzione di eventuali co-prodotti nel processo di realizzazione del prodotto oggetto dell'EPD è importante per dettare le regole di allocazione. Se infatti il processo porta alla produzione contestuale di co-prodotti, gli impatti derivanti dal processo andranno ripartiti oltre che sui prodotti realizzati anche sui co-prodotti. La definizione di co-prodotto è la seguente [EN 15804]: *uno qualsiasi di due o più materiali, prodotti o combustibili commerciabili provenienti dallo stesso processo unitario, ma che non è oggetto della valutazione. Co-prodotto, sottoprodotto e prodotto hanno lo stesso status e sono utilizzati per l'identificazione di più flussi distinti di prodotti provenienti dalla stessa unità di processo. Da coprodotto, sottoprodotto e prodotto, lo scarto è l'unico output da distinguere da un non prodotto.*

La presenza di co-prodotti deve essere documentata nell'EPD, riportando:

⁷ Per prodotti con base dati limitata riferirsi all'Annex 5.

⁸ L'impatto dei dati proxy non deve superare il 10% di quello relativo a ciascuna categoria di impatto.

- quantità di co-prodotti per singola unità funzionale del prodotto oggetto dell'EPD;
 - regole di allocazione;
 - nome del co-prodotto;
 - destinazione d'uso;
 - criteri utilizzati per definirlo come co-prodotto.
10. **GWP.** La norma ISO 14067 nella versione corrente, rappresenta lo Standard di riferimento per il calcolo della Carbon Footprint. EPDIItaly prende come riferimento di base il documento ISO 14067. La ISO 14067 può essere considerata il documento di riferimento principale per il calcolo della GWP₁₀₀ nella preparazione della PCR. Per i prodotti da costruzione si applica quanto definito dalla EN 15804+A2.

Per i prodotti da costruzione con carbonio biogenico, si applica la norma EN 15804+A2.

Per quanto attiene il carbon offset, il carbon storage, le delayed emissions e l'indicatore di carbone biogenico si deve fare riferimento alle indicazioni contenute nella PCR relativa alla categoria di prodotto considerata.

11. **Le emissioni e gli assorbimenti di gas serra** devono essere contabilizzate per il prodotto valutato. Devono essere incluse le emissioni e gli assorbimenti provenienti da fonti fossili o biogeniche, nonché dai cambiamenti di uso del suolo. La suddivisione nei rispettivi indicatori GWP fossile, GWP biogenico e GWP land use dovrà essere inserita nell'PD, se richiesto dalla PCR di riferimento.
- Per quanto riguarda mangimi e alimenti, le emissioni e gli assorbimenti di gas serra dovuti a fonti biogene entranti a far parte del prodotto non devono essere prese in considerazione con la seguente eccezione:
- materiale biogenico che fa parte del prodotto, ma che non deve essere ingerito;
 - CO₂ proveniente dalla degradazione di alimenti e mangimi e fermentazione;
 - le emissioni e gli assorbimenti di carbonio biogenico causate dalla produzione di alimenti e mangimi, ogni volta che il carbonio biogenico non diventa parte del prodotto.

7.2 REQUISITI AGGIUNTIVI

Quando il destinatario dell'EPD non è necessariamente un'impresa (comunicazione Business to Business B2B), ma può essere rappresentato dal consumatore finale (comunicazione Business to Consumer B2C), all'EPD vanno applicati i seguenti requisiti aggiuntivi:

1. dichiarazione che giustifichi l'omissione di alcune fasi del ciclo di vita (per esempio l'uso e il fine vita) nel caso in cui non si disponga di informazioni specifiche o nel caso in cui tali fasi possano ragionevolmente essere giudicate come trascurabili.
2. l'Organizzazione deve garantire che le EPD destinate anche al consumatore siano consultabili (in formato cartaceo o digitale) nel punto di acquisto del prodotto.
3. l'Organizzazione deve fornire tutte le informazioni esplicative supplementari per chiarire il contenuto dell'EPD. Il costo dell'invio di tale materiale dovrebbe essere a carico dell'Organizzazione o comunque limitarsi alle spese eventuali di spedizione qualora questa non avvenga per posta elettronica. L'Organizzazione deve garantire che il responsabile interno che ha il compito di fornire tali informazioni sia indicato sull'EPD e/o sia contattabile da tutti i punti vendita del prodotto.
4. nel caso in cui la EPD sia rivolta anche ai consumatori, durante la fase di consultazione aperta della PCR è necessario coinvolgere anche i rappresentanti dei portatori di interesse dei consumatori (per esempio, associazioni dei consumatori) e degli interessi ambientali (per esempio, associazioni ambientaliste). L'Advisory Committee agevolerà in tal caso la ricerca e la partecipazione di tali portatori di interesse.

I ter di pubblicazione EPD

8.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PUBBLICAZIONE

La pubblicazione di un'EPD su EPDIItaly, sviluppata in conformità al presente Regolamento e successivamente verificata/validata da un Organismo di Verifica/Validazione accreditato, è obbligatoria.

1. L'Organizzazione che intende pubblicare un'EPD sul sito del Program Operator EPDIItaly, deve seguire tale procedura: Contattare il Program Operator EPDIItaly (www.epditaly.it) per sottoscrivere un contratto di pubblicazione;
2. Riportare il numero di registrazione di EPDIItaly, assegnato dalla Segreteria Tecnica, sulla cover del documento EPD;
3. Inviare all'indirizzo info@epditaly.it i seguenti documenti:
 - a) l'EPD;
 - b) La Dichiarazione di Verifica/Validazione ricevuta dall'Organismo di Verifica/Validazione;
 - c) il report di verifica/validazione e checklist (in caso di prodotti da costruzione o di EPD a cui assegnare il logo Eco Epd), predisposto da EPDIItaly e disponibile sul sito www.epditaly.it;

EPDIItaly, dopo aver verificato la coerenza della documentazione ricevuta, delibera la pubblicazione della EPD. Le EPD rimarranno pubblicate sul sito web di EPDIItaly (www.epditaly.it), fintantoché l'Azienda ottempererà al pagamento della quota annuale di mantenimento. EPDIItaly può deliberare la cancellazione dal registro per le cause indicate nel §8.4.

Tutti i dati sensibili relative alla EPD, di cui EPDIItaly verrà a conoscenza nelle attività di pubblicazione, hanno carattere riservato.

8.2 TARIFFE

Sono previste delle quote di pubblicazione e mantenimento della pubblicazione EPD. Tali tariffe sono disponibili sul sito www.epditaly.it. La quota di pubblicazione deve essere pagata prima della pubblicazione della EPD, mentre la quota di mantenimento deve essere pagata ad inizio dell'anno solare, a seguito di fatturazione.

8.3 PUBBLICAZIONE

La pubblicazione ha una durata pari al massimo alla data di scadenza dell'EPD.

8.4 RINUNCIA ALLA PUBBLICAZIONE, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PUBBLICAZIONE

8.4.1 RINUNCIA ALLA PUBBLICAZIONE

L'Organizzazione può in qualsiasi momento rinunciare alla pubblicazione dell'EPD nel Programma EPDIItaly. In tal caso, ne dà comunicazione sottoscritta dal Legale Rappresentante alla Segreteria Tecnica, all'indirizzo tec.sec@epditaly.it. La rinuncia alla pubblicazione non comporta l'applicazione di alcuna penale. È in ogni caso necessario che sia regolarizzato il pagamento delle tariffe relative all'anno in corso. La rinuncia alla pubblicazione ha effetto dalla data indicata dall'Organizzazione e non può comunque essere antecedente a quella di ricezione della comunicazione.

Dal momento della rinuncia l'Organizzazione non può più utilizzare il logo EPDIItaly (cfr. §9.1) e fare riferimento ai dati dell'EPD utilizzando il numero di registrazione cui si è rinunciato.

8.4.2 SCADENZA DELLA PUBBLICAZIONE

L'Organizzazione potrà lasciare scadere la pubblicazione della propria EPD, senza provvederne al rinnovo, previa comunicazione, all'indirizzo tec.sec@epditaly.it.

8.4.3 SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PUBBLICAZIONE

EPDIItaly può decidere della sospensione della pubblicazione nei seguenti casi:

- ritardo nel pagamento delle tariffe dovute a EPDIItaly per la pubblicazione successivamente a una prima comunicazione di sollecito;
- indicazioni ricevute dal soggetto verificatore in ragione di quanto evidenziato durante la verifica/validazione e/o mantenimento;
- esito di arbitrati in caso di dispute (cfr. §8.5);
- irregolarità da parte del Cliente in merito all'utilizzo del logo EPDIItaly;
- inadempimento da parte del Cliente ad una obbligazione prevista contrattualmente;

- qualora il Cliente dovesse essere protestato o messo in liquidazione o assoggettato a procedure esecutive e/o concorsuali;
- sospensione dell'Attestazione da parte dell'Organismo di Verifica/Validazione, di cui deve essere data tempestiva comunicazione all'indirizzo tec.sec@epditaly.it;
- mancata comunicazione di procedimenti giudiziari e/o amministrativi;
- presenza di procedimenti giudiziari e/o amministrativi o di sospensione/revoca delle certificazioni in essere che possano ledere la credibilità della pubblicazione.
- qualsiasi altro caso in cui si riscontrino anomalie di carattere tecnico relative all'EPD pubblicata.

Dal momento della sospensione l'Organizzazione non può più utilizzare il logo EPDIItaly (cfr. §9.1) e fare riferimento ai dati dell'EPD utilizzando il numero di registrazione.

EPDIItaly può decidere della revoca della pubblicazione nei seguenti casi:

- mancato pagamento delle tariffe di registrazione successivamente a una specifica comunicazione di preavviso inviata all'Organizzazione;
- esito di arbitrati in caso di dispute;
- perdurare dei motivi che hanno determinato la sospensione della pubblicazione;
- qualora il Cliente dovesse essere protestato o messo in liquidazione o assoggettato a procedure esecutive;
- cambiamento delle norme tecniche di riferimento senza accettazione da parte del Cliente;
- condanna definitiva (passata in giudicato) in un procedimento giudiziario (inclusi arbitrati) per fatti aventi ad oggetto il mancato rispetto del presente Regolamento;
- irregolarità gravi in merito all'utilizzo del logo EPDIItaly;
- revoca dell'attestato da parte dell'Organismo di Verifica/Validazione;
- scadenza della Dichiarazione di Verifica/Validazione;
- mancata comunicazione di procedimenti giudiziari e/o amministrativi;
- presenza di procedimenti giudiziari e/o amministrativi o di sospensione/revoca delle certificazioni in essere che possano ledere la credibilità della pubblicazione;
- qualsiasi altro caso in cui si riscontrino anomalie di carattere tecnico relative all'EPD pubblicata.

Dal momento della revoca l'Organizzazione non può più utilizzare il logo EPDIItaly e fare riferimento ai dati della EPD utilizzando il numero di registrazione.

8.5 PROCEDURE DI ARBITRATO

EPDIItaly garantisce che il processo di verifica/validazione della EPD avvenga in conformità al presente Regolamento e nel rispetto dei requisiti della PCR relativa. Ciò dovrebbe garantire che non vi siano disuniformità nella verifica/validazione delle EPD e che sia pertanto assicurata la confrontabilità tra documenti diversi appartenenti alla medesima categoria di prodotto.

Nei casi in cui sorgano delle dispute o si manifestino delle lamentele riguardanti la validità e/o la qualità del contenuto delle EPD, il presente Regolamento prevede che sia attivabile una procedura di arbitrato.

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra EPDIItaly e l'azienda che chiede la pubblicazione della EPD è derogata alla competenza del giudice ordinario e di conseguenza sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano e secondo le norme di diritto per quanto riguarda il merito della controversia. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico. L'arbitrato avrà sede a Milano.

La procedura di arbitrato è definita nelle Condizioni Generali di Contratto con l'Organizzazione.

8.6 RICORSI

L'Azienda può presentare motivato ricorso contro le decisioni di EPDIItaly.

Le modalità di gestione dei ricorsi sono definite nelle Condizioni Generali di Contratto con l'Azienda.

8.7 CONTESTAZIONI E RECLAMI

Contestazioni e reclami riguardanti sia l'attività di EPDIItaly, sia quella dell'Azienda possono essere rivolti a EPDIItaly, oltre che dal Cliente stesso, anche da terze parti che possono fare riferimento alle Condizioni Generali di Contratto con l'Organizzazione. La descrizione del processo di trattamento delle contestazioni e dei reclami viene fornita a chi ne faccia richiesta.

8.8 MUTUO RICONOSCIMENTO

EPDItaly può pubblicare le EPD provenienti da altri Program Operator, con i quali vige un accordo di mutuo riconoscimento, senza pretendere alcuna verifica aggiuntiva. Le EPD devono riportare come cover quella di EPDItaly (vedi Annex 1).

Le EPD provenienti da mutuo riconoscimento con i membri di ECO Platform sono soggette all'attribuzione del logo EPDItaly, in quanto le analisi tecniche alla base degli accordi di mutuo riconoscimento, verificano la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità dei verificatori dell'EPD proveniente da altri Program Operator. Sul sito www.epditaly.it sarà specificato che la EPD deriva da mutuo riconoscimento.

9.1 UTILIZZO DEL LOGO

Il logo del Programma EPDItaly è di seguito rappresentato:



Il logo può essere utilizzato, dopo la pubblicazione, nei modi seguenti:

1. nell'EPD senza nessuna specificazione ulteriore;
2. sul prodotto e sui materiali di imballaggio, con contestuale indicazione del numero di registrazione della EPD e della data di validità;
3. laddove le informazioni tratte dall'EPD siano utilizzate su materiale informativo, brochure, opuscoli, data sheet, etc., l'Organizzazione deve specificare che le informazioni sono tratte dalla EPD, potendone usare il logo e citandone necessariamente il numero di registrazione della EPD, la data di validità, il sito www.epditaly.it ed eventualmente il seguente codice a barre:



4. l'EPD può essere utilizzata solo con riferimento al numero di registrazione della EPD, alla data di pubblicazione e al sito web del gestore del Programma EPDItaly.

10.1 DIGITALIZZAZIONE

EPDIItaly rende disponibili per i prodotti conformi alla EN 15804 i dati delle EPD in formato “machine-readable”.

L’obiettivo è quello di abilitare la connessione diretta tra le informazioni dichiarate nelle EPD, la progettazione BIM e i software che calcolano LCA di edifici ed opere rendendo disponibili i dati contenuti all’interno EPD-pdf in un formato leggibile dalla macchina (es. file XML).

Le informazioni tratte dall’EPD sono costituite da dati LCA e metadati e sono archiviate in un modo strutturato che facilita l’uso delle informazioni in altre applicazioni.

Le informazioni da digitalizzare sono inserite all’interno di un software e, dopo un processo di validazione, sono visibili e scaricabili in formato elettronico dal sito www.epditaly.it.

Tutte le EPD digitalizzate pubblicate sul sito di EPDIItaly sono disponibili anche sul sito di ECO Platform nell’Eco-Portal, portale che consente di connettere i database dei principali Program Operator a livello Europeo.

La digitalizzazione delle EPD conformi alla EN 15804 è obbligatoria.

Si prega di contattare EPDIItaly per le modalità di digitalizzazione.

Annex 1

Questo documento descrive il contenuto obbligatorio da dichiarare in un ECO EPD.

L'esempio è strutturato in sezioni che dovrebbero essere viste come una raccomandazione di utilizzare una pagina per sezione. Tuttavia, poiché la quantità di informazioni in un EPD della piattaforma ECO può variare notevolmente, non è possibile prescrivere il numero di pagine di un EPD della piattaforma ECO, ad es. quando la prestazione di più prodotti simili è dichiarata in un unico documento.

Per altre tipologie di EPD (settore elettrico e altro...), è obbligatorio seguire questo schema, tenendo conto degli indicatori inclusi nella specifica PCR.

LOGO EPD OWNER

PROPRIETARIO EPD



LOGO ECO-EPD
ECOPLATFORM
(SE PREVISTO)

DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO

NOME DEL PRODOTTO

SITO

In conformità alla ISO 14025 e EN 15804:2012+A1:2013/A2:2019

Program Operator	EPDIItaly
Publisher	EPDIItaly

Numero della dichiarazione	XXXXXXXXXX
Numero di Registrazione	EPDITALYXXXXX

Data di rilascio	__ / __ / ____
Data di scadenza	__ / __ / ____
Valida fino a (in caso di mutuo riconoscimento).	__ / __ / ____

IMMAGINE
PRODOTTO

Registrato sotto il mutuo riconoscimento tra
EPDIItaly e altri operatori del programma
(in caso di mutuo riconoscimento). www.epditaly.it

INFORMAZIONI GENERALI

EPD OWNER

Nome della società	
Sede legale	
Contatti per informazioni sull'EPD	

PROGRAM OPERATOR

EPDIItaly	Via Gaetano De Castilla n° 10 - 20124 Milano, Italy
-----------	---

INFORMAZIONI SULL'EPD

Nome prodotto/i	
Sito/i	
Descrizione sintetica e informazioni tecniche del prodotto/i	
Campo di applicazione del prodotto/i	
Norme di riferimento del prodotto/i (se presenti)	
CPC Code (numero)	
https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ	

INFORMAZIONI SULLA VERIFICA

PCR (titolo, versione, data di pubblicazione o aggiornamento)	
Regolamento EPDIItaly (versione, data di pubblicazione o aggiornamento)	
Project Report LCA	
Statement Verifica/Validazione Indipendente	La revisione della PCR è stata eseguita da XXXX – info@epditaly.it. Verifica indipendente della dichiarazione e dei dati svolta secondo ISO 14025:2010. <input type="checkbox"/> Interna <input checked="" type="checkbox"/> Esterna Verifica/Validazione di terza parte eseguita da: ICMQ S.p.A., via Gaetano De Castilla n° 10 - 20124 Milano, Italia. Accreditato da Accredia.
Statement Comparabilità	Dichiarazioni ambientali pubblicate all'interno della stessa categoria di prodotto, ma provenienti da programmi differenti, potrebbero non essere confrontabili. In particolare, EPD di prodotti da costruzione possono non essere confrontabili se non conformi alla EN 15804:2012+A2:2019.
Statement Responsabilità	L'EPD Owner solleva EPDIItaly da qualunque inosservanza della legislazione ambientale. Il titolare della dichiarazione sarà responsabile per le informazioni e gli elementi di prova giustificativi. EPDIItaly declina ogni responsabilità riguardo alle informazioni, ai dati e ai risultati forniti dall'EPD Owner per la valutazione del ciclo di vita.

ULTERIORI INFORMAZIONI

--	--

Section A

A.1 IMMAGINI, LOGHI

Indicazioni Generali:

- Le immagini dovrebbero essere relative al prodotto e al soggetto interessato
- Logo dell'EPD owner
- Logo di EPDIItaly
- Logo di ECO-Platform (se necessario)

A.2 COMPLIANCE STATEMENT AND IDENTIFICATION

La pagina di copertina del documento EPD dovrebbe mostrare in modo esplicito la conformità alle norme ISO 14025 e EN 15804+A2. Dovrebbe inoltre fornire tutte le informazioni amministrative per comprendere quale prodotto è dichiarato da quale produttore, chi è il Program Operator responsabile per la qualità della dichiarazione, com'è identificato l'EPD, per quanto tempo è valido, se è stato aggiornato, se l'EPD è conforme ai requisiti di qualità di ECO Platform.

- Nome del prodotto;
- Nome della dichiarazione del proprietario;
- Indirizzo del sito⁹
- Riferimento EPDIItaly;
- Numero di registrazione dell'EPD (codice identificativo dell'EPD definito da EPDIItaly)
- Numero di dichiarazione dell'EPD (codice alfanumerico che permette l'identificazione dell'EPD dal lato del proprietario, definito dallo stesso EPD Owner);
- Date dell'EPD:
 - data dell'emissione (data di approvazione del Comitato di Delibera)
 - data della scadenza (5 anni dalla data di emissione)
- Statement di verifica/validazione in accordo con la tabella 2 della EN 15804+A2.

⁹ Sarà possibile su richiesta dell'Organizzazione, a seguito di valutazione da parte dell'Organismo di Verifica/Validazione (in conformità a quanto stabilito da Eco Platform, utilizzare codici identificativi unitamente all'indicazione della Nazione di localizzazione dell'impianto, in luogo dell'indirizzo dello stabilimento di produzione.

Tuttavia, l'indirizzo specifico dovrà essere:

1. Inserito all'interno del Report LCA
2. Reso disponibile dall'Organizzazione, a seguito di richiesta da parte di un soggetto terzo richiedente, per finalità legate all'utilizzo dello stesso documento EPD (es. calcolo dell'impatto del trasporto dal sito produttivo ad un indirizzo terzo).

Section B

B.1 INFORMAZIONI GENERALI

- Indirizzi del proprietario della dichiarazione ed EPDIItaly;
- Nome e posizione del sito di produzione per lo specifico EPD, per associazioni questa informazione può essere fornita in un Allegato dell'EPD;
- Identificazione chiara e non ambigua del/i prodotto/i, tramite norme, concessioni, classificazioni di prodotti (ad esempio attraverso i codici CPC) o tramite altri mezzi;
- Breve, semplice e chiara descrizione del campo di applicazione, funzione tecnica del prodotto; inclusa qualsiasi specifica di applicazione per gli elementi da costruzione;
- Firme di verifica nella tabella dalla norma ISO 14025;
- Statement di affidabilità e statement sulla comparabilità;
- Identificazione della PCR o Sub-PCR
- Identificazione del Regolamento EPDIItaly;
- Indicazione su dove possono essere trovate ulteriori informazioni.

B.2 SCOPO E TIPO DI EPD

Le tabelle dei risultati e dei moduli devono:

- Solo contenere valori o lettere ND (non dichiarato).
- Non contenere celle bianche, trattini.
- Usare ND solo per parametri che non sono quantificati perché non sono disponibili dati.
- ND può essere usato per moduli che potrebbero essere rilevanti a livello dell'edificio ma non possono essere dichiarati a livello di prodotto, vale a dire i Moduli B3 - B5. Le note a piè di pagina devono essere usate per spiegare qualsiasi limitazione ai valori dei risultati.
- Se un modulo è presentato, allora gli indicatori devono essere quantificati.
- Se un modulo non è rilevante per un prodotto, non dovrebbe apparire nelle tabelle dei risultati. Se appare, i risultati dei parametri devono essere ND, in modo che siano sconosciuti e non pari a zero. Questo lascia aperte tutte le opzioni per l'assessment di un edificio.
- Usare il valore 0 solo per i parametri che sono stati calcolati e il loro valore è risultato essere 0.
- Se non ci sono processi per un modulo dichiarato, quest'ultimo dovrebbe essere dichiarato con parametri i cui valori dei risultati sia 0, vale a dire che non si verificano flussi di massa. Ciò restringe le opzioni nell'assessment di un edificio ad uno scenario probabile. In questo caso il modulo non dovrebbe apparire come ND nella tabella dei moduli.
- La tabella dei moduli che illustrano la Tipologia degli EPD rispetto ai moduli considerati, ad esempio dalla culla al cancello con opzioni (guarda X ed NC nella figura sottostante).
- Per EPD conformi alla EN 15804+A2, I Moduli A1-A3, C1-C4 and D sono obbligatori (mdt). A4 e A5 come tutti i Moduli B sono opzionali (op). Nota inoltre che i moduli informativi che generano qualsiasi flusso di input o output considerati nella dichiarazione del modulo D devono anch'essi essere dichiarati.
- Per servizi dichiarati nel A5, A4 è necessario un modulo, anche se non è menzionato esplicitamente nella EN 15804+A2.

	PRODUCT STAGE			CONSTRUCTION PROCESS STAGE		USE STAGE							END OF LIFE STAGE				BENEFITS AND LOADS BEYOND THE SYSTEM BOUNDARIES
	Raw material supply	Transport	Production	Transport from the gate to the site	Installation	Use	Maintenance	Repair	Replacement	Refurbishment	Operational energy use	Operational water use	Deconstruction/demolition	Transport	Waste processing	Disposal	reuse- recovery- recycling- potential
MODULE	A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
Module declared	X	X	X	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	X	X	X	X	X
	mdt	mdt	mdt	op	op	op	op	op	op	op	op	op	mdt	mdt	mdt	mdt	mdt

- Uno statement per specificare se l'EPD sia specifico o qualsiasi altro tipo di EPD medio;
- Descrizione che spiega quale localizzazione geografica sia stata impiegata per il calcolo della performance del prodotto, ad esempio qual è il range di mercato, dove è prodotto il prodotto, dove dovrebbe essere impiegato e dov'è il fine vita;
- Descrizione del database impiegato, ad esempio dati upstream e downstream oltre l'influenza del produttore;
- Software LCA impiegato, inclusa la versione datata;
- Per EPD conformi alla norma EN 15804+A2, una descrizione della qualità dei dati è necessario che sia presente nel report dello studio. Se l'EPD include uno statement sulla qualità dei dati, dovrebbe trovarsi nella Sezione B.

C.1 DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PRODOTTO

- Descrizione del prodotto
- Descrizione dei processi di produzione, preferibilmente con applicazione visualizzabile, dati tecnici e condizioni di consegna
- Componenti del prodotto, contenuto principale del prodotto, materiali del packaging, SVHC. Quando altre sostanze che causano inquinamento dell'aria in luoghi al chiuso o radioattività sono impiegate, questa informazione possono essere dichiarate nella clausola "Scenario e informazioni tecniche aggiuntive".
- Unità dichiarata, unità funzionale
- Reference service life (RSL)
- Rappresentatività media, quando si tratta di un EPD medio, ci si deve riferire a:
 - Descrizione di come la selezione dei siti/prodotti è stata effettuata e come la media è stata determinata;
 - Informazioni sui parametri più influenti nell'analisi LCA;
 - Informazioni sulle restrizioni per l'uso dell'EPD;
 - Informazioni utili nell'EPD per la rappresentatività dell'EPD medio sono:
 - Una descrizione tecnica del gruppo di prodotti medio;
 - Il numero di siti produttivi inclusi nell'EPD; e/o
 - I nomi delle aziende produttive o dei brand o delle associazioni;
 - I processi di campionamento se solo le aziende rappresentative sono state scelte;
 - La descrizione del volume di produzione relativa coperto dall'EPD;
 - Copertura geografica;
 - La tipologia di prodotti per cui l'EPD è rilevante, anche se i dati di alcuni prodotti non sono stati usati direttamente per la realizzazione dell'EPD.

Section D

D.1 RISULTATI DELL’LCA – INDICATORI OBBLIGATORI DI CATEGORIA DI IMPATTO

[EN 15804+A2]

I risultati dell’LCA riportati in questa sezione come impatti ambientali, uso di risorse, flussi in uscita e informazioni aggiuntive sul carbonio biogenico. Tutti i set di parametri dell’EN 15804+A2 sono necessari. Informazioni aggiuntive sul carbonio biogenico sono opzionali. Nelle seguenti tabelle i Moduli A1, A2 ed A3 possono essere dichiarati in modo aggregato con il modulo A1-3.

Impact category	Indicator	Unit
Climate change – total	Global Warming Potential total (GWP-total)	[kg CO ₂ -Eq.]
Climate change - fossil	Global Warming Potential fossil fuels (GWP-fossil)	[kg CO ₂ -Eq.]
Climate change - biogenic	Global Warming Potential biogenic (GWP-biogenic)	[kg CO ₂ -Eq.]
Climate change - land use and land use change	Global Warming Potential land use and land use change (GWP-luluc)	[kg CO ₂ -Eq.]
Ozone Depletion	Depletion potential of the stratospheric ozone layer (ODP)	[kg CFC11-Eq.]
Acidification	Acidification potential, Accumulated Exceedance (AP)	[mol H ⁺ Eq.]
Eutrophication aquatic freshwater	Eutrophication potential, fraction of nutrients reaching freshwater end compartment (EP- freshwater)	[kg (P) Eq.]
Eutrophication aquatic marine	Eutrophication potential, fraction of nutrients reaching marine end compartment (EP-marine)	[kg N Eq.]
Eutrophication terrestrial	Eutrophication potential, Accumulated Exceedance (EP-terrestrial)	[mol N Eq.]
Photochemical ozone formation	Formation potential of tropospheric ozone photochemical oxidants (POCP)	[kg NMVOC Eq.]
Depletion of abiotic resources - minerals and metals c d	Abiotic depletion potential for non-fossil resources (ADP-mineral & metals)	[kg Sb-Eq.]
Depletion of abiotic resources - fossil fuels	Abiotic depletion potential for fossil resources (ADP-fossil)	MJ, net calorific value
Water use	Water (user) deprivation potential, deprivation-weighted water consumption (WDP)	[m ³ world eq. Deprived]

D.2 RISULTATI DELL’LCA – INDICATORI DI IMPATTO ADDIZIONALI (OPZIONALI)

Qualora in accordo con la norma EN 15804+A2, la seguente Tabella deve essere inclusa nella EPD per gli indicatori ambientali aggiuntivi dichiarati. Tale Tabella presenta informazioni sugli impatti ambientali espressi con gli indicatori di categoria di impatto della LCIA utilizzando i fattori di caratterizzazione. Questi indicatori aggiuntivi di impatto ambientale devono essere calcolati e inclusi nella relazione di progetto per ogni modulo dichiarato e possono essere inclusi nella EPD. Se gli indicatori aggiuntivi non sono dichiarati, devono essere menzionati nella EPD, ad esempio come voce "ND=non dichiarato" nella Tabella o come testo.

Impact category	Indicator	Unit
Particulate matter emissions	Potential incidence of disease due to PM emissions (PM)	[Disease incidence]
Ionizing radiation, human health	Potential Human exposure efficiency relative to UR25 (IRP)	[kBq U235 eq]

Eco-toxicity (freshwater)	Potential Comparative Toxic unit for ecosystems (ETP-fw)	[CTUe]
Human toxicity, cancer effects	Potential Comparative Toxic unit for human (HTP-c)	[CTUh]
Human toxicity, non cancer effects	Potential Comparative Toxic unit for human (HTP-nc)	[CTUh]
Land use related impacts/Soil quality	Potential soil quality index (SQP)	[Dimensionless]

Per la EN 15804+A2 il set di indicatori aggiuntivi deve essere accompagnato da un opportuno disclaimer (EN 15804+A2 clausola 7.2.3.3).

Disclaimer 1 – Questa categoria di impatto riguarda principalmente l'eventuale impatto di una radiazione ionizzante a basso dosaggio per la salute umana del ciclo del carburante nucleare. Non considera gli effetti causati da possibili incidenti nucleari, esposizione occupazionale o dovuti allo smaltimento di rifiuti radioattivi in strutture sotterranee. Potenziali radiazioni ionizzanti derivanti dal suolo, dal radon e da alcuni materiali da costruzioni non sono misurate attraverso questo indicatore.

Disclaimer 2 – I risultati di questo indicatore di impatto ambientale devono essere utilizzati con cautela, poiché le incertezze sui risultati sono elevate o l'esperienza con l'indicatore è limitata.

D.3 RISULTATI DELL'LCA – INDICATORI : UTILIZZO DELLE RISORSE

La tabella presenta gli indicatori che descrivono l'uso delle risorse che devono essere inclusi in ogni modulo dichiarato nella EPD, secondo la norma EN 15804+A2.

Parameter	Unit
Use of renewable primary energy excluding renewable primary energy resources used as raw materials (PERE)	[MJ]
Use of renewable primary energy resources used as raw materials (PERM)	[MJ]
Total use of renewable primary energy resources (primary energy and primary energy resources used as raw materials) (PERT)	[MJ]
Use of non-renewable primary energy excluding non-renewable primary energy resources used as raw materials (PENRE)	[MJ]
Use of non-renewable primary energy resources used as raw materials (PENRM)	[MJ]
Total use of non-renewable primary energy resources (primary energy and primary energy resources used as raw materials) (PENRT)	[MJ]
Use of secondary material (SM)	[kg]
Use of renewable secondary fuels [RSF]	[MJ]
Use of non-renewable secondary fuels [NRSF]	[MJ]
Net use of fresh water [FW]	[m3]

D.4 RISULTATI DELL'LCA – INDICATORI : FLUSSI IN USCITA

La tabella presenta gli indicatori che descrivono i flussi in uscita che devono essere inclusi in ogni modulo dichiarato nella EPD, secondo la norma EN 15804+A2.

Parameter	Unit
Components for re-use (CRU)	[Kg]
Materials for recycling (MFR)	[Kg]
Materials for energy recovery (MER)	[Kg]
Exported energy (EEE – electrical / EET - thermal)	[M] per energy carrier]

Section E

E.1 REGOLE DI CALCOLO

- Unità dichiarata o funzionale,
- Assunzioni,
- Regole di cut off,
- Qualità dei dati,
- Allocazioni.

E.2 SCENARI ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE AGGIUNTIVE

- Chiara descrizione dei processi inclusi all'interno dei confini del sistema A1-A3,
- Chiara descrizione degli scenari inclusi nei confini del sistema per i moduli successive a A1-A3 inclusi, ma non limitati alle distanze del trasporto, perdite durante l'installazione, uso e fine vita;
- Informazioni tecniche aggiuntive se pertinenti;
- Per la conformità dell'EPD alla norma EN 15804+A2: Dichiarazione del contenuto di carbonio biogenico al cancello di produzione, guarda la tabella sottostante.

E.3 INFORMAZIONI ADDIZIONALI OBBLIGATORIE SUL RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE IN ARIA, SUOLO ED ACQUA IN LUOGHI CHIUSI

Informazioni aggiuntive riguardanti il rilascio di sostanze pericolose in aria, suolo ed acqua in luoghi chiusi durante la fase di uso.

E.4 ALTRE INFORMAZIONI AMBIENTALI AGGIUNTIVE OPZIONALI

Altre informazioni ambientali aggiuntive rilevanti.

Section F

F.1 RIFERIMENTI

Riferimenti bibliografici per le descrizioni dei test, norme e altri documenti citati nell'EPD.

F.2 ANNEXES

Un Allegato può contenere qualsiasi informazione aggiuntiva necessaria per usi specifici nazionali in diversi stati.

Annex 2

Questo documento descrive una lista di requisiti per gli Organismi di Verifica/Validazione, riconosciuti da EPDIItaly, per la verifica/validazione delle EPD da pubblicare su www.epditaly.it.

Section I

I.1 RICONOSCIMENTO

Gli Organismi di Verifica/Validazione per essere riconosciuti da EPDItaly devono documentare il possesso di un Certificato di accreditamento rilasciato da Organismi di Accreditamento sottoscrittori di accordi di Mutuo Riconoscimento a livello internazionale (ES, IAF, ...), inviando una mail a tecsec@epditaly.it dall'oggetto: "Richiesta di riconoscimento per il Program Operator EPDItaly".

Per ciascuna EPD per cui l'azienda richiede la pubblicazione deve essere presentato a EPDItaly, mediante la mail tecsec@epditaly.it l'Attestato di verifica/validazione emesso sotto accreditamento, che deve contenere quanto previsto al cap. II.1 del presente documento. Nel caso di prodotti da costruzione o in generale per quelle EPD che contengono il logo Eco EPD è necessario consegnare anche la checklist presente sul sito www.epditaly.it, unitamente al report che descrive, in modo trasparente, ciascuna Non Conformità e sua risoluzione.

I.2 PROCESSO DI VERIFICA/VALIDAZIONE DELLE EPD

Il Processo di Verifica/Validazione dell'EPD da parte dell'OdV, secondo quanto definito dalle norme EN ISO/IEC 17029 e ISO 14065, deve contenere i seguenti elementi:

- a) Pre-incarico
- b) Incarico
- c) Pianificazione
- d) Esecuzione della verifica
- e) Riesame
- f) Decisione ed emissione della Dichiarazione di Verifica/Validazione
- g) Fatti scoperti dopo l'emissione dell'Attestato
- h) Trattamento dei ricorsi e dei reclami
- i) RegISTRAZIONI
- j) Diritto all'uso del Logo EPDItaly
- k) Gestione del mantenimento della Dichiarazione di Verifica/Validazione
- l) Confidenzialità dei dati
- m) Accesso agli atti
- n) Requisiti relativi alle informazioni

EPDItaly ammette un Livello di Garanzia definito come "ragionevole"¹⁰ ed un Livello di Materialità di tipo quantitativo nella verifica con una Soglia di Rilevanza pari allo 0%.

Nota:

Il livello di garanzia è applicabile alla verifica dei dati storici e non alla validazione di dati futuri.

I.2.1 PRE-INCARICO

A seguito di interessamento alla verifica da parte di un'Organizzazione, prima di prendere una decisione in merito all'accettazione di un eventuale incarico, l'OdV deve richiedere alcune informazioni che rappresenteranno la base su cui svolgere il riesame del pre-incarico:

- nome dell'Organizzazione e le informazioni relative alla documentazione da verificare (EPD/Report LCA);
- luoghi in cui sono svolte le attività dell'Organizzazione (sede legale, unità produttiva);
- riferimento al presente Programma;
- tipologia di attività (verifica/validazione);
- obiettivi e campo di applicazione della verifica/validazione;
- storicità dei dati;
- qualsiasi altra informazione pertinente (PCR, CPC Code, eventuali esclusioni).

L'OdV determina l'offerta commerciale.

¹⁰ il verificatore fornisce un ragionevole, ma non assoluto, livello di garanzia che la Dichiarazione EPD sia sostanzialmente corretta [UNI EN ISO 14064-3 §3.6.6].

Gli OdV devono disporre di una procedura per la determinazione della durata delle verifiche/validazioni per tutte le tipologie di EPD comprese nello scopo dell'accreditamento. Si richiede, comunque, che la durata minima della verifica/validazione "on site", secondo quanto definito dal Regolamento sia di 1 giorno/uomo.

Le procedure devono, comunque, tenere conto:

- per la "EPD di prodotto": della complessità del ciclo di vita del prodotto e della numerosità dei prodotti compresi nella EPD e del numero di unità produttive considerate.
- per la "EPD di settore": della complessità ambientale del settore e della numerosità del campione di unità produttive utilizzate per la valutazione degli impatti ambientali del settore.

L'OdV deve chiarire preventivamente che la materialità e il livello di garanzia (ragionevole) sono stabilite da EPDIItaly e non possono essere modificate sulla base delle richieste dell'Organizzazione.

Il Richiedente è consapevole ed accetta che, al completamento della fase di Pre-incarico, l'OdV conserva il diritto di:

- a) confermare l'offerta commerciale
- b) modificare l'offerta commerciale (e il Richiedente ha facoltà di accettarla o rifiutarla)
- c) declinare le attività qualora le informazioni di Pre-engagement presentino motivazioni tali da giustificare tale decisione.

Riesame del pre-incarico

- L'OdV mediante l'utilizzo di risorse appropriate deve condurre l'attività di riesame del pre-incarico al fine di verificare che: sia stato fatto riferimento esplicito al presente Schema e che l'EPD sia stata compresa;
- gli obiettivi, il campo di applicazione della verifica/validazione e i requisiti a fronte dei quali avverrà la verifica/validazione dell'EPD siano stati opportunamente individuati dall'Organizzazione;
- materialità e livello di garanzia siano stati accettati dall'Organizzazione;
- ci siano tutti i presupposti per procedere con l'avvio delle attività di verifica/validazione e la conferma della quantificazione delle relative durate;
- possano essere identificate le risorse e le competenze per l'esecuzione della verifica/validazione;
- possa essere proposta una tempistica entro la quale è prevista la conclusione dell'attività.

Al termine del riesame, l'OdV può accettare o rifiutarsi di eseguire l'attività di verifica.

In caso di accettazione, l'OdV procederà con la conferma di quanto riportato nell'offerta.

I.2.2 INCARICO

L'organizzazione deve stipulare un accordo formale legalmente valido con l'OdV per l'erogazione delle attività di verifica in conformità ai requisiti di EPDIItaly.

L'accordo deve assicurare che l'Organizzazione ottemperi a quanto segue:

- a) i requisiti di verifica/validazione;
- b) siano state date tutte le disposizioni per la conduzione della verifica/validazione, comprese quelle riguardanti l'esame della documentazione e l'accesso a tutti i processi, aree, registrazioni e personale pertinenti;
- c) siano state date disposizioni per eventuali osservatori;
- d) il rispetto delle regole dell'OdV per quanto riguarda il riferimento alla verifica/validazione e l'utilizzo del Logo.

L'accordo deve confermare che il cliente incarica l'OdV ad intraprendere le attività, compresa la specificazione degli elementi elencati in relazione al Riesame del Pre-Incarico e dei requisiti specifici per le attività di v/v.

L'OdV deve assumersi la responsabilità per ogni input che accetta di prendere in considerazione come parte delle attività di verifica/validazione che sono state generate da parte del cliente o da altre parti esterne.

In fase di Incarico l'Organizzazione deve comunicare qualsiasi fatto che può comportare una compromissione delle attività di verifica/validazione.

I.2.3 PIANIFICAZIONE

L'OdV:

- A. deve selezionare le opportune risorse competenti al fine della verifica/validazione;
- B. determina le attività di verifica/validazione, sulla base della comprensione dell'EPD;
- C. deve valutare il rischio di una inesattezza circa l'EPD;
- D. avvia l'iter di v/v comunicando i nomi dei membri del gruppo di verifica incaricati di eseguire le attività di v/v, dopo averne accertato la competenza e l'indipendenza, nonché delle risorse allocate per la gestione della pratica;
- E. conferma le tempistiche, informando l'Organizzazione circa i nomi e i ruoli dei membri del gruppo in tempo sufficiente per qualsiasi obiezione circa l'assegnazione di un membro del gruppo;
- F. elabora un'analisi strategica per capire la natura e la complessità dell'EPD e per determinare l'estensione delle attività basate sull'incarico (ove necessario);

- G. valuta il rischio di Non Conformità ai requisiti di EPDIItaly.
- H. elabora un piano di raccolta delle evidenze o piano di campionamento, tenendo in considerazione il punto C. e ogni misura necessaria che il cliente ha in atto per controllare le fonti di potenziali errori, omissioni e rappresentazioni errate;
- I. elabora un piano di v/v e lo comunica al cliente, considerando il piano di raccolta delle evidenze come input.

Analisi del rischio

Prima di avviare le attività, l'OdV deve svolgere un'analisi dei rischi al fine di individuare gli elementi critici del processo di verifica/validazione della EPD per garantire l'accuratezza dell'Attestato di Verifica/Validazione e ridurre la probabilità di conseguenti errori significativi.

Piano di Verifica/Validazione

Il piano di v/v deve essere documentato e basato su:

- Garanzia ragionevole
 - a) I membri del gruppo di verifica devono individuare le aree in cui vi sono maggiori probabilità che si verifichi un errore significativo e fornire elementi in base ai quali pianificare e attuare procedure adeguate a fronteggiare tali aree e per acquisire un livello di affidabilità ragionevole a supporto delle conclusioni.

Se il gruppo di verifica/validazione scopre che una o più condizioni preliminari per l'incarico non sono presenti e/o che gli obiettivi di garanzia non possono essere raggiunti e/o che lo scopo della valutazione/validazione non è appropriato, i termini dell'incarico devono essere rinegoziati con l'Organizzazione.

Il piano di v/v può subire modifiche, che necessitano dell'approvazione del gruppo di v/v, anche in queste circostanze:

- a. cambio nello scopo o nelle tempistiche delle attività;
- b. cambio nelle procedure di raccolta evidenze;
- c. cambio dei siti e nelle sorgenti di informazioni;
- d. quando il processo identifica nuovi rischi che porterebbero a non conformità.

L'OdV deve comunicare all'Organizzazione il piano di v/v prima dell'inizio delle attività di v/v o quando il piano viene modificato.

I.2.4 ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ

L'OdV deve condurre le attività in conformità al piano di v/v.

L'OdV deve intraprendere le seguenti attività:

- a. raccolta di sufficienti evidenze oggettive assicurandone la relativa tracciabilità;
- b. identificazione di inesattezze e considerazione della relativa materialità;
- c. valutazione della conformità ai requisiti specificati, tenendo in considerazione il Regolamento di EPDIItaly.

Verifica e Validazione dei dati acquisiti

La verifica/validazione della EPD deve essere attuata dall'OdV, con riferimento ai requisiti espressi nei seguenti documenti:

- ISO 14025;
- ISO 14040;
- ISO 14044;
- EN 15804 (per i prodotti da costruzione);
- EN 50693 per i prodotti elettrici/elettronici
- Standard normativo per la specifica categoria di prodotto.
- PCR di riferimento;
- Regolamento EPDIItaly

mediante un'attività articolata nelle fasi di esame documentale dello studio LCA e una verifica/validazione della Dichiarazione Ambientale EPD.

Le Non Conformità sono le carenze nella EPD o nell'algoritmo di calcolo accertate durante le verifiche/validazioni condotte dall'OdV.

Esse saranno ostative al rilascio della verifica/validazione della EPD quando:

- vi è un mancato soddisfacimento, nella EPD o nello studio del ciclo di vita LCA, di un requisito delle norme di riferimento, o il mancato rispetto di un requisito di legge applicabile, tale da mettere a rischio l'immagine di EPDIItaly o l'affidabilità della sua dichiarazione di verifica/validazione.

Un elenco di Non Conformità, non esaustivo, potrebbe essere:

- a. non soddisfacimento dei requisiti della PCR di riferimento;

- b. non soddisfacimento dei requisiti della norma ISO 14025;
- c. non soddisfacimento dei requisiti delle norme ISO 14040/EN 15804 (per i prodotti da costruzione);
- d. non soddisfacimento dei requisiti del Regolamento EPDIItaly;
- e. errori di calcolo nello studio LCA;
- f. una non conformità non ostativa che persiste nel tempo.

L'Organismo deve tenere traccia delle Non Conformità, e verificarne la chiusura, prima di verificare/validare la EPD.

Le Non Conformità saranno non ostative quando:

- non rientrano, come gravità, nell'elenco su scritto;
- non mettono a rischio immediato l'affidabilità della verifica/validazione.

Il gruppo di v/v deve identificare dove è necessario un campionamento dei dati di input.

Il campionamento deve essere correlato al rischio che venga emesso un Attestato di v/v non veritiero. È di responsabilità dell'OdV garantire che il valore di campionamento stabilito dall'OdV stesso venga rispettato e le modalità di determinazione del campionamento devono essere documentate e incluse nell'analisi dei rischi.

Il Responsabile del Team di v/v redige un report nel quale si dovrà fornire evidenza dei controlli eseguiti. Il report deve dare evidenza di eventuali difformità riscontrate e di eventuali richieste di chiarimenti avanzate.

Per i prodotti da costruzione, il Responsabile del Team di v/v redige anche una specifica check list, disponibile sul sito www.epditaly.it.

Il report, nel quale l'OdV dovrà fornire evidenza dei controlli rilevati, dovrà permettere la verifica/validazione della EPD, senza evidenze ostative.

Le conclusioni del processo di valutazione/validazione devono essere formulate in accordo al seguente statement:

Con la presente confermo che, a seguito di un esame dettagliato come verificatore/validatore di terza parte indipendente, non sono stato in grado di rintracciare eventuali deviazioni pertinenti dalla Dichiarazione ambientale e dalla sua relazione di progetto dai requisiti delineati nei corrispondenti regolamenti di categoria di prodotto basati sulla versione della EN 15804 indicata in EPD (solo per prodotti da costruzione) e le interpretazioni del CEN TR 16970 avallate da ECO Platform.

L'EPD oggetto di verifica e le relative PCR sono indicate ai par. X e X.

Le attività di verifica/validazione sono state condotte utilizzando la checklist [di ECO Platform, in caso di prodotti da costruzione].

I dati primari dell'azienda e i dati della fasi del ciclo di vita Upstream e Downstream sono stati esaminati in termini di plausibilità e coerenza; il titolare della dichiarazione è responsabile della sua integrità effettiva.

La relazione del progetto sulla valutazione del ciclo di vita e le relazioni sulle caratteristiche di rilevanza ambientale sono archiviate presso [OdV].

I.2.5 REVIEW

Riesame della pratica

L'analisi del Report viene eseguita da un Reviewer che presenterà la pratica all'Organo di delibera. Tale figura non deve essere coinvolta nelle attività di pianificazione ed esecuzione della verifica/validazione.

Il Reviewer deve comunicare al gruppo di verifica/validazione quando emerge una necessità di chiarimento. Il gruppo deve rispondere alle questioni sollevate. Il riesame deve conservare tutte le registrazioni disponibili.

In particolare, il riesame deve accertare almeno che:

- Tutte le attività siano state completate in conformità al presente Regolamento;
- il report di valutazione/validazione sia completo;
- tutte le NC siano state risolte;
- che ci siano tutte le evidenze e che siano appropriate per consentire una decisione.

L'analisi deve confermare inoltre:

- le competenze del gruppo di verifica/validazione;
- se la pianificazione è stata appropriata;
- se l'obiettivo, lo scopo e la materialità sono stati individuati dall'analisi strategica e del rischio, dal piano di verifica/validazione e dal piano delle evidenze;
- eventuali decisioni significative prese dal gruppo;
- se l'opinione è stata appropriatamente redatta;
- se l'EPD è conforme ai criteri.

I.2.6 DECISIONE SULLA VALUTAZIONE/VALIDAZIONE

Emissione dell'Dichiarazione o Attestato di Verifica/Validazione

Al termine del Riesame, deve essere presa la decisione sulla verifica/validazione e notificata al cliente.

La decisione deve essere presa da persone che non sono state coinvolte nel processo di v/v e può essere positiva, nel qual caso sarà emesso l'Dichiarazione di Verifica/Validazione, oppure negativa. Qualsiasi decisione dovrà essere comunicata all'Organizzazione.

La decisione deve essere presa da un Organo di delibera composto da un chairman e da almeno una figura che non devono essere state coinvolte nell'esecuzione delle attività.

La Dichiarazione di Verifica deve contenere i seguenti elementi minimi:

- riferimento del richiedente;
- specificazione delle attività di verifica/validazione;
- riferimento all'EPD e LCA compresa la data;
- denominazione dell'Unità Operativa e sua identificazione;
- obiettivo e campo di applicazione della verifica/validazione;
- riferimento a EPDIItaly;
- data di emissione;
- data di ultima revisione;
- periodo di riferimento della raccolta dati (in caso di verifica di dati storici);
- fasi del ciclo di vita;
- riferimento al presente regolamento compresa la versione vigente;
- estremi dell'OdV con specificazione del tipo (terza parte);
- decisione dell'OdV;
- esito della verifica;
- materialità e livello di garanzia (ragionevole);
- uno statement che precisa che l'EPD è responsabilità dell'Organizzazione;
- ogni risultanza che non sia stata considerata prima dell'emissione della dichiarazione di verifica;
- Logo dell'OdV.

I.2.7 FATTI SCOPERTI DOPO L'EMISSIONE DELL'ATTESTATO DI VERIFICA/VALIDAZIONE

Qualora fossero resi noti all'OdV fatti che potrebbero incidere sulla validità dell'Attestato, l'OdV deve prevedere nelle proprie procedure la necessità di un'azione appropriata.

In particolare deve:

- b. Comunicare la questione al cliente e a EPDIItaly;
- c. Intraprendere le azioni appropriate, compresi la discussione del caso con il cliente e considerare se l'Attestato di v/v richiede una revisione o una revoca.

Se l'Attestato di v/v richiede una revisione, l'OdV deve attuare processi per emettere un nuovo attestato, compresa la specificazione delle ragioni per la revisione.

I.2.8 TRATTAMENTO DEI RICORSI E RECLAMI

L'organizzazione può presentare ricorsi in merito alle decisioni e delibere assunte dall'OdV e inviarne copia a EPDIItaly.

Le modalità di gestione dei ricorsi devono essere definite nel Contratto sottoscritto tra l'OdV e l'Organizzazione.

L'Organismo deve disporre di un processo documentato per ricevere, valutare e prendere decisioni sui ricorsi.

Si applica quanto specificato nel paragrafo 9.9 della EN ISO/IEC 17029 e della ISO 14065.

Contestazioni e reclami riguardanti sia l'attività di EPDIItaly, sia quella dell'OdV possono essere inoltrati, oltre che dal Cliente stesso, anche da terze parti che possono fare riferimento al Contratto sottoscritto tra l'OdV e l'Organizzazione.

La descrizione del processo di trattamento delle contestazioni e dei reclami viene fornita a chi ne faccia richiesta.

Si applica quanto specificato nel paragrafo 9.10 della EN ISO/IEC 17029 e della ISO 14065.

I.2.9 REGISTRAZIONI

L'OdV deve mantenere e gestire le registrazioni relative alle attività descritte nel presente Regolamento.

Si applica quanto specificato nel paragrafo 9.11 della EN ISO/IEC 17029 e della ISO 14065.

I.2.10 DIRITTO ALL'USO DEL LOGO

Vedi cap. 9.

I.2.11 GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELLA DICHIARAZIONE DI V/V

L'attività di verifica/validazione è intesa come un'attività puntuale finalizzata a valutare la correttezza della EPD ai requisiti indicati nelle norme di riferimento, in uno specifico arco temporale. Per tale ragione non si prevede alcun ciclo di sorveglianza. Ciò implica che l'Attestato di Verifica non abbia scadenza, ma che faccia riferimento all'anno di raccolta dati (in caso di verifica di dati storici). Per l'attività di validazione si veda Annex 6.

I.2.12 RIDUZIONE/ESTENSIONE

L'OdV deve disciplinare le modalità di riduzione/estensione della Dichiarazione.

In caso di:

- riduzione dell'oggetto;
- estensione ad altri prodotti;
- riduzione/estensione dei moduli del ciclo di vita considerato;
- altri fattori che possono modificare l'EPD verificato/validato;

L'Attestato dovrà essere modificato e sarà rivalutato secondo le modalità descritte nel presente Regolamento.

I.2.12 RINNOVO

Non è prevista attività di rinnovo. Al termine della validità della EPD, l'Organizzazione può richiedere la verifica/validazione di una nuova EPD. Si applica quanto precisato nei precedenti paragrafi.

I.2.13 SOSPENSIONE O REVOCA

L'OdV deve disciplinare le modalità di sospensione e revoca della Dichiarazione. La sospensione viene notificata all'Organizzazione, con indicazione della durata della stessa, nonché delle condizioni alle quali la sospensione può essere revocata.

I.2.14 SCADENZA

Non applicabile.

I.2.15 CONFIDENZIALITÀ DEI DATI

Tutti i dati e le notizie relative all'Organizzazione, di cui l'OdV verrà a conoscenza nell'espletamento delle attività oggetto del presente Regolamento, hanno carattere riservato. L'accesso ad essi dovrà essere regolamentato da apposita procedura, che prevede il vincolo di riservatezza per i membri del gruppo di verifica e per tutto il personale coinvolto nei processi oggetto del presente Regolamento. Da parte sua l'Organizzazione dovrà dare al verificatore accesso ai dati per garantire che la valutazione possa essere condotto correttamente da un soggetto indipendente. In ogni caso, si applica quanto definito dal paragrafo 10.4 della norma EN ISO/IEC 17029.

I.2.16 ACCESSO AGLI ATTI

L'OdV deve prevedere disciplinare nel contratto con l'Organizzazione quanto stabilito dal paragrafo 10.4 della EN ISO/IEC 17029 con particolare riferimento ad eventuali terze parti, ad esempio Accredia e Ministero.

I.2.17 REQUISITI RELATIVI ALLE INFORMAZIONI

L'OdV deve assicurare, attraverso un meccanismo indipendente, che l'imparzialità è stata raggiunta e che le seguenti informazioni siano rese pubblicamente accessibili:

- a. informazioni circa il processo di verifica;
- b. impegno all'imparzialità;
- c. elenco delle attività di verifica, compreso il riferimento a EPDIItaly;
- d. il processo di trattamento dei reclami e ricorsi.

Si applica quanto specificato nel paragrafo 10 della EN ISO/IEC 17029 e della ISO 14065.

I.2.18 DURATA DELLA VERIFICA

Gli OdV devono disporre di una procedura per la determinazione della durata delle verifiche per la verifica/validazione delle EPD. Si richiede, comunque, che la durata minima della verifica/validazione "on site", secondo quanto definito dal Regolamento, sia di 1 giorno/uomo

A n n e x 3

Questo documento descrive le attività che gli Organismi di Verifica e Validazione accreditati devono seguire per la verifica/validazione delle EPD, generate da un LCA-TOOL, per le quali si applica una v/v semplificata, da pubblicare su www.epditaly.it.

Section A

IIIA.1 RICONOSCIMENTO

Gli Organismi di verifica/validazione per essere riconosciuti da EPDIItaly devono documentare il possesso di un Certificato di accreditamento rilasciato da Organismi di Accreditamento sottoscrittori di accordi di Mutuo Riconoscimento a livello internazionale (ES, IAF, ...), inviando una mail a tecsec@epditaly.it dall'oggetto: "Richiesta di riconoscimento per il Program Operator EPDIItaly".

Per ciascuna EPD per cui l'azienda richiede la pubblicazione deve essere presentato a EPDIItaly, mediante la mail tecsec@epditaly.it l'Attestato di verifica/validazione emesso sotto accreditamento, che deve contenere quanto previsto al cap. IIIA.3.11 del presente documento. Nel caso di prodotti da costruzione o in generale per quelle EPD che contengono il logo Eco EPD è necessario consegnare anche la checklist presente sul sito www.epditaly.it, unitamente al report che descrive, in modo trasparente, ciascuna Non Conformità e sua risoluzione.

IIIA.2 PREMessa

Si definisce TOOL, un algoritmo mediante il quale si calcolano gli impatti ambientali di un prodotto/servizio. Si riconoscono le seguenti due tipologie di TOOL:

A. LCA-TOOL

Questo tipo di strumento viene utilizzato, in genere, da Associazioni o Organizzazioni che possono creare specifiche EPD di prodotti diversi, che hanno tutti processi di produzione identici o molto simili.

Il TOOL può essere adatto per generare o meno il documento EPD.

Le EPD generate o create sulla base degli output del TOOL, sono basate su uno studio LCA condotto con riferimento a una determinata PCR. Il modello LCA è stato creato in modo da permettere all'EPD owner di modificare i dati di input per produrre una EPD specifica. Il modello LCA non può essere modificato dall'utente. L'output dell'LCA tool è costituito almeno dalla lista degli indicatori richiesti per una EPD. Normalmente il documento EPD è creato dallo user, eventualmente anche con l'uso dell'LCA-tool. Un LCA-tool può essere utilizzato per le EPD di quei prodotti aventi processi produttivi molto simili e che differiscono ad esempio nelle caratteristiche fisiche, come la densità. Qualsiasi modifica al modello LCA comporta un LCA-TOOL diverso da quello originario.

B. EPD-TOOL

Questo tipo di strumento viene utilizzato dalle Organizzazioni con un ampio portafoglio di prodotti diversi basati su un numero limitato di componenti assemblati da processi simili (ad esempio le finestre o le facciate). Le EPD generate sono basate su uno studio LCA condotto con riferimento a una determinata PCR. I dati di input possono essere modificati per adattarsi a un prodotto specifico, ma sono collegati a un database predefinito di componenti. La selezione di tali componenti produce una specifica EPD di prodotto. Il modello LCA non può essere modificato dall'utilizzatore del EPD-TOOL, che non può modificare, altresì, neanche il database predefinito dei componenti. L'output dell'EPD tool è automaticamente una EPD completa. Qualsiasi variazione al modello LCA o al menu dei dati di input, definisce un EPD-TOOL diverso da quello originario.

IIIA.3 PROCESSO DI VERIFICA PER LCA-TOOL

Principi generali

L'LCA-tool è verificato sulla base di:

- tool project report, fornito dallo sviluppatore del tool;
- EPD project report, generato dal tool;
- EPD verification report della prima EPD generata dal tool, fornito dall'OdV;
- Tool verification report, fornito dall'OdV.

Nessun tool deve essere utilizzato senza che sia stato verificato. Le EPD generate da tool non verificato non sono considerate delle EPD. Il tool non deve essere modificato dopo la verifica. Qualsiasi modifica apportata al tool può comportare una nuova verifica. Il proprietario del tool deve tenere traccia di qualsiasi modifica e metterla a disposizione dell'OdV ed EPDIItaly. Ogni tool è valido per una PCR specifica o gruppo di PCR.

La verifica della EPD deve essere attuata dall'OdV, con riferimento ai requisiti espressi nei seguenti documenti:

- ISO 14025;
- ISO 14040;
- ISO 14044;
- EN 15804 (per i prodotti da costruzione);
- PCR di riferimento;
- Regolamento EPDIItaly.

La verifica delle EPD prodotte da TOOL dovrà essere condotta dallo stesso OdV che qualifica il medesimo TOOL, con la seguente modalità:

- a) Pre-Incarico;
- b) Incarico;
- c) Pianificazione;
- d) Esecuzione delle attività;
- e) Qualifica dell'LCA-TOOL;
- f) Verifica/validazione della prima EPD generata mediante uso di LCA-TOOL qualificato (valutazione iniziale);
- g) Verifica della corretta applicazione dei processi di uso dell'LCA-TOOL;
- h) Verifica della conformità legislativa dell'Organizzazione che utilizza l'LCA-TOOL;
- i) Verifica/validazione delle EPD generate dall'LCA-TOOL in una fase successiva alla valutazione iniziale
- j) Review
- k) Decisione ed emissione dell'Attestato di Verifica/Validazione
- l) Fatti scoperti dopo l'emissione dell'Attestato
- m) Trattamento dei ricorsi e dei reclami
- n) Registrazioni
- o) Diritto all'uso del Logo EPDIItaly
- p) Gestione del mantenimento;
 - Riduzione/Estensione;
 - Rinnovo;
 - Sospensione o Revoca;
 - Scadenza;
- q) Confidenzialità dei dati;
- r) Accesso agli atti
- s) Requisiti relativi alle informazioni.

Si applica, inoltre, quanto previsto nell'Annex 2 §I.2.

IIIA.3.1 PRE-INCARICO

Si applica quanto previsto nell'Annex 2.

IIIA.3.2 INCARICO

Si applica quanto previsto nell'Annex 2.

IIIA.3.3 PIANIFICAZIONE

Si applica quanto previsto nell'Annex 2.

IIIA.3.4 ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ

Si applica quanto previsto nell'Annex 2.

IIIA.3.5 QUALIFICA DELL'LCA-TOOL

È consigliabile effettuare un'attività di pre-valutazione sul tool, prima di avviare il processo di verifica effettivo. Il proprietario del tool, supportato dallo sviluppatore dello stesso, dovrebbe fornire un file che descriva o presenta il tool all'OdV. Il proprietario del tool potrebbe fornire diversi set di dati di riferimento riservati e indipendenti, da cui il verificatore può iniziare a testare il tool. Il proprietario del tool deve dimostrare come viene evitata la manipolazione del tool dopo la verifica. Dopo questa pre-valutazione inizia il processo di qualifica vero e proprio.

L'OdV riceve dallo sviluppatore il tool e una guida sulla sua applicazione (tool project report).

Il tool project report deve documentare quanto segue:

- proprietario del tool (persona giuridica);
- identificazione del tool, compreso il numero di versione;
- PCR/PCRs applicabile/i, inclusa la versione;
- descrizione del modello LCA implementato nel tool;
- ipotesi su cui si basa il modello LCA;

- valutazione di sensitività sui parametri variabili;
- descrizione della qualità dei dati;
- Se necessario, le condizioni in cui il tool deve essere utilizzato e le informazioni per il Project report della prima EPD.

Il tool project report è riservato e fornito solo al valutatore.

La qualifica è atta a confermare quanto segue:

- conformità del LCA-TOOL rispetto al campo di applicazione definito secondo i seguenti elementi: PCR di riferimento, tipologia di prodotto, moduli del ciclo di vita implementati, unità produttive, tipologia degli eventuali parametri ambientali additivi, eventuali specifiche ed identificate limitazioni applicative (si veda anche IIB1.2);
- conformità del modello LCA con la PCR;
- conformità con la serie di norme ISO 14040/EN 15804 (per i prodotti da costruzione);
- conformità con le istruzioni generali di EPDIItaly;
- che la valutazione dei dati includa copertura, precisione, completezza, rappresentatività, coerenza, riproducibilità, sorgenti e incertezza;
- plausibilità, qualità e accuratezza dei dati basati su LCA;
- qualità e accuratezza delle informazioni ambientali aggiuntive;
- qualità e accuratezza delle informazioni di supporto;
- la non modificabilità del modello LCA in termini di inventario di dati;
- la non modificabilità degli indicatori di impatto;
- la possibilità di inserimento dei soli dati primari;
- la disponibilità di un Report descrittivo del modello LCA sviluppato accompagnato da esempi di utilizzo.

Per la qualifica del LCA-TOOL è necessario che l'OdV esegua anche l'attività di verifica/validazione della prima EPD generata dal LCA-TOOL.

Tale attività sarà condotta sulla prima EPD e sull'EPD project report, generalmente prodotto automaticamente dal tool per ogni EPD generata. Esso comprende tutte le informazioni necessarie per la verifica della prima EPD e delle successive, ovvero il riferimento alla versione del tool e, nel caso il Responsabile del Gruppo di verifica/validazione ne abbia bisogno, al tool project report. Inoltre dovrebbe essere fornita una descrizione e una spiegazione dei dati di input variabili e dei principali driver per gli indicatori, nonché la descrizione della qualità dei dati di input variabili. L'EPD project report è riservato e fornito solo al Responsabile del Gruppo di v/v.

La qualifica del LCA-TOOL rilasciata dall'OdV sarà riferita ai soli elementi del campo di applicazione del LCA-TOOL per i quali si è potuta svolgere la verifica/validazione di una relativa EPD. La qualifica del tool deve essere documentata in un Tool verification report, che viene messo a disposizione dall'OdV a EPDIItaly. Per i prodotti da costruzione, il Tool verification report deve includere la verifica dell'LCA secondo quanto previsto dalle Linee Guida di Eco Platform.

Alla conclusione positiva delle attività di verifica per la qualifica del LCA-TOOL dovrà essere emesso, secondo le procedure dell'OdV accreditato, un attestato di qualifica (vedi sezione C). L'emissione dell'attestato è obbligatoria, in quanto EPDIItaly deve tenere traccia dei LCA-TOOL qualificati.

IIIA.3.6 VERIFICA/VALIDAZIONE DELLA PRIMA EPD GENERATA MEDIANTE USO DI LCA-TOOL QUALIFICATO (VALUTAZIONE INIZIALE)

Le attività per la verifica/validazione della prima EPD prodotta mediante TOOL qualificato seguono quanto specificato nel Regolamento di EPDIItaly. L'EPD può essere basata su un prodotto reale o fittizio.

L'EPD verification report deve riportare tutte le attività relative alla verifica della prima EPD e di tutte quelle semplificate e fare riferimento al Tool verification report (in quest'ultimo caso). Tale riferimento deve consentire l'identificazione del tool (ad esempio in caso di revisione) e fornire la versione del tool stesso e della PCR a cui si riferisce. Il tool deve anche essere identificato all'interno della EPD, unitamente alla sua versione. Per i prodotti da costruzione, la verifica della prima EPD e di quelle successive deve essere condotta con riferimento a quanto previsto dalle Linee Guida di Eco Platform.

Il Project Report della prima EPD e di quelle successive deve contenere tutte le informazioni necessarie per soddisfare i requisiti di EPDIItaly e, per i prodotti da costruzione, quelli previsti dalle Linee Guida di Eco Platform.

L'attività di verifica della prima EPD emessa dall'LCA-TOOL comprenderà una verifica presso il sito di raccolta, gestione ed elaborazione dei dati per lo sviluppo dell'EPD e un sopralluogo presso lo stabilimento del produttore per la verifica della

coerenza del processo produttivo implementato dall'LCA-TOOL, condotto secondo quanto specificato nel Regolamento EPDIItaly.

L'attività deve essere svolta per ogni nuova EPD che presenta elementi del campo di applicazione del LCA-TOOL diversi rispetto a quelli considerati in EPD precedentemente verificate/validate (ad es. diversi tipologie di prodotto, moduli del ciclo di vita, unità produttive).

Al termine delle attività di verifica e validazione dell'EPD, l'OdV deve emettere un attestato di verifica, che verrà trasmesso a EPDIItaly dal richiedente la pubblicazione dell'EPD oggetto della verifica, che attesta l'esito positivo della verifica indipendente vincolante per la pubblicazione dell'EPD nel Programma EPDIItaly.

IIIA.3.7 VERIFICA DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEI PROCESSI DI USO DELL'LCA-TOOL

La verifica della corretta applicazione dei processi di uso del LCA-TOOL, andrà eseguita nel luogo di utilizzo del tool, e prevede la verifica dei seguenti requisiti:

- la competenza del personale addetto all'uso del LCA-TOOL;
- la definizione e applicazione del processo aziendale di creazione e pubblicazione di una EPD da parte dell'Organizzazione (individuazione e raccolta dei dati primari, implementazione dei dati nel LCA-TOOL, inserimento dei dati di output del LCA-TOOL per creazione del documento EPD, invio del documento EPD per verifica da parte dell'OdV, invio del documento EPD al Program Operator per pubblicazione);
- la corretta gestione, manutenzione e uso del LCA-TOOL (gestione degli accessi all'uso del LCA-TOOL, gestione degli aggiornamenti, impiego del TOOL nei diversi ambiti di applicazione);
- la presenza e l'utilizzo di un approccio "Risk-Based Thinking", evidenziando eventuali punti critici e relative soluzioni adottate.

In caso le verifiche svolte su tali aspetti siano negative, non sarà possibile procedere alla verifica della prima EPD generata dal LCA-TOOL.

L'Organizzazione che impiega l'LCA-TOOL per sviluppare le EPD (in qualità di EPD Owner), deve inviare annualmente all'OdV comunicazione relativa alla permanenza dei requisiti di corretta applicazione dei processi di uso dell'LCA-TOOL.

In caso di variazione di tali aspetti, l'OdV dovrà effettuare nuovamente tali verifiche, affinché le EPD prodotte dall'Organizzazione possano risultare verificabili/validabili.

IIIA.3.8 VERIFICA DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA DELL'ORGANIZZAZIONE CHE UTILIZZA L'LCA-TOOL

Si applica quanto previsto nel Regolamento di EPDIItaly in 5.2.

IIIA.3.9 VERIFICA/VALIDAZIONE DELLE EPD GENERATE DALL'LCA-TOOL IN UNA FASE SUCCESSIVA ALLA VALUTAZIONE INIZIALE

Si applica quanto previsto nel Regolamento di EPDIItaly con le seguenti integrazioni:

Poiché il modello LCA è stato verificato in precedenza, le EPD possono essere verificate/validate con una procedura ottimizzata, senza ulteriori verifiche sul modello LCA.

L'OdV deve verificare/validare ciascuna EPD emessa dall'Organizzazione, in termini di corretta impostazione della EPD secondo il format di EPDIItaly e di coerenza dei dati di input. Nel caso dei prodotti da costruzione ciascuna EPD deve soddisfare i requisiti di Eco Platform. Tuttavia, tutti gli elementi relativi alla modellazione dei processi e i contenuti statici delle EPD possono essere accettati in base alla qualifica dell'LCA-tool e alla verifica della prima EPD. Ciò significa, di regola, la verifica dei soli dati variabili e dei risultati della EPD.

Il controllo sulla coerenza dei dati può essere fatto con l'ausilio di un *plausibility check* predisposto dall'Organizzazione e/o con un controllo dei dati che risultano più significativi a scelta del verificatore (es. bilancio di massa, differenza con i dati primari passati, differenza con gli impatti passati, ecc.).

La verifica può essere limitata ai seguenti aspetti:

- plausibilità dei dati di input e output;
- informazioni aggiuntive,
- aspetti formali se applicabili.

L'EPD Verification Report deve riportare almeno quanto segue:

- i risultati dell'applicazione in modo semplificato della checklist di base per la verifica (nel caso dei prodotti da costruzione si usa quella di Eco Platform);

- i dati di input variabili utilizzati nell'EPD e l'identificazione degli input;
- i risultati in relazione al tool Verification Report;
- la verifica di qualsiasi informazione aggiuntiva;
- il riferimento alla versione del tool e al Tool Verification Report.

Se gli input sono sempre gli stessi, l'EPD media calcolata con un LCA-tool potrebbe richiedere solo una verifica.

Per ogni EPD, il Rappresentante Legale dell'Organizzazione, dovrà dichiarare:

- che gli impatti ambientali sono stati calcolati mediante un algoritmo di calcolo, di cui dovrà essere fornita a EPDIItaly opportuna identificazione;
- che la selezione dei dati di inventario è limitata e specificata nel Report (ove previsto dal TOOL);
- che sono adottate modalità definite affinché l'operatore non possa modificare l'algoritmo di calcolo e/o il modello di calcolo LCA;
- che i dati utilizzati siano quelli effettivi.

L'Organizzazione dovrà inoltre mettere a disposizione all'OdV, per ogni EPD prodotta:

- l'input dei dati inseriti nell'algoritmo di calcolo;
- il bilancio di massa ed energia, ove sia possibile estrapolarlo dal TOOL;
- il plausibility check (se predisposta) e/o i dati significativi richiesti dal verificatore;
- il Report di output dell'algoritmo di calcolo, ove previsto dal TOOL.

L'OdV, inoltre, dovrà prevedere nelle sue procedure la possibilità di eseguire ulteriori verifiche ogni qualvolta sorgano dei dubbi sulla dichiarazione EPD dell'Organizzazione.

L'OdV deve verificare che l'Organizzazione abbia modalità definite per gestire il processo di creazione delle EPD, che evidenzino eventuali punti critici e relative soluzioni adottate (*Risk-based thinking*).

Per ciascuna EPD prodotta dall'algoritmo/modello qualificato, dovranno realizzarsi inoltre le seguenti verifiche documentali:

- dimostrazione che la EPD sia generata dal modello di calcolo qualificato;
- conformità con la ISO 14020 e i requisiti pertinenti della ISO 14025;
- conformità con le istruzioni generali di EPDIItaly;
- conformità con la PCR di riferimento;
- requisiti di qualità dei dati primari.

Al termine delle attività di verifica/validazione dell'EPD, l'OdV deve emettere un attestato di verifica/validazione, che verrà trasmesso a EPDIItaly dal richiedente la pubblicazione dell'EPD oggetto della v/v, che attesta l'esito positivo della verifica indipendente vincolante per la pubblicazione dell'EPD nel Programma EPDIItaly.

La pubblicazione è pertanto obbligatoria.

IIIA.3.10 REVIEW

Si applica quanto previsto nell'Annex 2.

IIIA.3.11 DECISIONE SULLA VALUTAZIONE/VALIDAZIONE

L'Attestato di Verifica deve contenere, in aggiunta a quanto specificato nell'Annex 2, i seguenti elementi minimi:

- riferimento al tool qualificato compresa la data (numero versione/codice).

L'attestato di qualifica del tool dovrà riportare: il soggetto richiedente la verifica/validazione, la sede legale del richiedente, il n. versione/codice dell'algoritmo di calcolo (TOOL) impiegato e qualificato in precedenza che ha generato l'EPD, la data di prima emissione, la data emissione corrente e la data di scadenza, i riferimenti alla versione del documento EPD verificato/validato, l'oggetto dell'EPD, il codice CPC attribuito all'oggetto dell'EPD, i riferimenti alla PCR e al Regolamento EPDIItaly, l'unità produttiva cui si riferisce l'EPD.

La durata dell'attestato dovrà essere coincidente con la durata della EPD pubblicata.

IIIA.3.12 FATTI SCOPERTI DOPO L'EMISSIONE DELL'ATTESTATO DI VERIFICA/VALIDAZIONE

Si applica quanto previsto nell'Annex 2.

IIIA.3.13 TRATTAMENTO DEI RICORSI E RECLAMI

Si applica quanto previsto nell'Annex 2.

IIIA.3.14 REGISTRAZIONI

Si applica quanto previsto nell'Annex 2.

IIIA.3.15 DIRITTO ALL'USO DEL LOGO

Vedi cap. 9.

IIIA.3.16 GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELL'ATTESTATO

Si applica quanto previsto nell'Annex 2 con la seguente integrazione.

L'attività di v/v è intesa come un'attività puntuale finalizzata a valutare la correttezza della EPD ai requisiti indicati nelle norme di riferimento, in uno specifico arco temporale. Per tale ragione non si prevede alcun ciclo di sorveglianza. Ciò implica che l'Attestato di Verifica/Validazione non abbia scadenza, ma che faccia riferimento all'anno di raccolta dati (in caso di verifica di dati storici). Per l'attività di validazione si veda Annex 6.

IIIA.3.17 RIDUZIONE/ESTENSIONE

Si applica quanto previsto nell'Annex 2 con la seguente integrazione:

La nuova versione dell'EPD dovrà essere realizzata impiegando l'ultima versione qualificata del LCA-TOOL, qualora il prodotto rientri ancora nel campo di applicazione del LCA-TOOL.

IIIA.3.18 RINNOVO

Si applica quanto previsto nell'Annex 2.

IIIA.3.19 SOSPENSIONE O REVOCA

Si applica quanto previsto nell'Annex 2.

IIIA.3.20 SCADENZA

Non applicabile.

IIIA.3.21 CONFIDENZIALITÀ DEI DATI

Si applica quanto previsto nell'Annex 2.

IIIA.3.22 ACCESSO AGLI ATTI

Si applica quanto previsto nell'Annex 2.

IIIA.3.23 REQUISITI RELATIVI ALLE INFORMAZIONI

Si applica quanto previsto nell'Annex 2.

IIIA.3.24 DURATA DELLA QUALIFICA DELL'LCA-TOOL

La qualifica dell'LCA-TOOL, senza che siano intervenute modifiche, avrà la durata di 5 anni, al termine dei quali il LCA-TOOL dovrà essere verificato nuovamente. Alla conclusione positiva dell'iter di qualifica sarà emesso, secondo le procedure dell'OdV accreditato, un attestato di qualifica per il LCA-TOOL specifico, che riporterà la data di emissione e la relativa data di scadenza (5 anni a partire dalla data di emissione). L'attestato rimane valido fintantoché siano mantenute le medesime condizioni che hanno portato l'OdV ad emetterlo.

Qualsiasi modifica al tool, (ad esempio al modello LCA) dopo la verifica dello stesso comporterà una nuova versione dell'LCA-tool.

L'organizzazione proprietaria del LCA-TOOL qualificato, comunica annualmente all'OdV eventuali cambiamenti intervenuti relativi agli elementi che definiscono il campo di applicazione del LCA-TOOL, al modello di calcolo (LCA) implementato, e ad altri elementi che impattano sullo studio LCA. In presenza di variazioni su tali aspetti il LCA-TOOL deve essere riquilificato.

Qualsiasi modifica all'LCA-tool, oltre la variazione dei parametri di input definiti dall'utente, deve essere comunicata a EPDIItaly. Tutte le modifiche che probabilmente influenzeranno i risultati numerici dell'LCA o che potrebbero potenzialmente compromettere l'adempimento dei requisiti formali all'EPD richiedono una nuova verifica del tool, potenzialmente limitata alle parti del tool che sono state modificate. Le versioni precedenti del tool devono essere conservate per un minimo di 5 anni dopo la loro modifica. I tool dovranno essere archiviati per il periodo di validità dell'ultima EPD creata. Il proprietario del tool sarà responsabile dell'archiviazione delle versioni. Solo le versioni verificate del tool possono essere utilizzate per generare EPD.

IIIA.3.25 DURATA DELLA VERIFICA

Gli OdV devono disporre di una procedura per la determinazione della durata delle verifiche per la qualifica dell'LCA-TOOL e per la verifica delle EPD generate dallo stesso. Si richiede, comunque, che la durata minima della verifica/validazione "on site", secondo quanto definito dal Regolamento, per la qualifica del tool sia di 1 giorno/uomo.

Section B

IIIB.1 MODALITÀ DI QUALIFICA

IIIB.1.1 IDENTIFICAZIONE

L'Organizzazione che sviluppa il TOOL (ad es. fabbricante del prodotto oggetto dell'EPD o software house) identifica il TOOL per il quale richiede la qualifica, mediante almeno i seguenti elementi:

- nome L'Organizzazione che sviluppa il TOOL;
- nome del TOOL;
- versione del TOOL e dell'algoritmo di calcolo che implementa lo studio LCA.

IIIB.1.2 MESSA A DISPOSIZIONE DEL TOOL

L'Organizzazione che sviluppa il TOOL deve predisporre un manuale che descriva nel dettaglio il TOOL, identificando correttamente:

- il campo di applicazione del TOOL: PCR di riferimento applicata, tipologia di prodotto, unità produttive, moduli del ciclo di vita considerati nello studio LCA, parametri ambientali additivi implementati (deve inoltre essere chiaramente indicato presenza di eventuali limitazioni di uso del TOOL relative ai processi di lavorazione, tecnologie impiegate, aspetti ambientali additivi implementati);
- Il processo produttivo implementato nel TOOL con evidenziazione delle eventuali limitazioni tecnologiche o produttive al suo impiego
- Descrizione del modello di studio LCA implementato nel TOOL con identificazione dei flussi I/O (comprese indicazioni su cut-off e allocazioni, power mix, RSL, scenari di fine vita, ecc.)

Se il TOOL implementa anche la creazione del documento EPD deve indicarne le tipologie sviluppabili: di prodotto, media, di settore).

Per qualificare il TOOL, deve essere verificata la presenza contemporanea delle seguenti caratteristiche:

- completezza;
- correttezza;
- appropriatezza;
- sicurezza;
- integrità.

Ogni volta che si verifichi una variazione delle materie prime, delle ricette, dell'attrezzatura e dei processi che potrebbero modificare significativamente lo studio LCA, il TOOL deve essere riverificato.

L'attività di qualifica del TOOL viene condotta da dall'Organismo di Verifica/Validazione presso la sede dell'organizzazione che sviluppa il TOOL e ha lo scopo di accertare che il TOOL soddisfi tutti i requisiti di cui sopra.

IIIB.2 REQUISITO DELLA COMPLETEZZA

Il TOOL deve contenere le seguenti informazioni:

- Scopo dello studio;
- Unità funzionale/dichiarata;
- Descrizione del prodotto
- Confini del sistema
- Power mix
- Regole di cut-off e dati di input
- Scenari a livello di prodotto
- Modellizzazione dei processi e dei flussi I/O
- Indicatori ambientali utilizzati
- Parametri ambientali additivi (se previsti)
- RSL

Il TOOL è completo se contiene informazioni su tutte le caratteristiche elencate, se applicabili.

IIIB.3 REQUISITO DELLA CORRETTEZZA

Le verifiche al TOOL, dovranno dimostrare:

- la conformità del modello LCA con la PCR di riferimento;
- la conformità dell'LCA con la serie di norme ISO 14040;
- la conformità dell'LCA con le istruzioni generali di EPDItaly.

Il requisito è soddisfatto se le attività di cui sopra si concludono con esito positivo.

IIIB.4 REQUISITO DELL'APPROPRIATEZZA

Le verifiche/validazioni su un LCA e/o più EPD di prova* (per verificarne il funzionamento nell'intero campo di applicazione di uso del TOOL), dovranno dare dimostrazione:

- che la EPD sia generata dal modello di calcolo verificato;
- della conformità della EPD con la ISO 14020 e i requisiti pertinenti della ISO 14025;
- della conformità della EPD con le istruzioni generali di EPDIItaly;
- della presenza nell'EPD degli elementi richiesti dalla PCR di riferimento.

* Se LCA o l'EPD si riferisce ad un prodotto reale la verifica si estende anche alla dimostrazione:

- che la valutazione dei dati includa copertura, precisione, completezza, rappresentatività, coerenza, riproducibilità, sorgenti e incertezza;
- della plausibilità, qualità e accuratezza dei dati basati su LCA;
- della qualità e accuratezza delle informazioni ambientali aggiuntive (se presenti);
- della qualità e accuratezza delle informazioni di supporto.

In questo caso si consente la verifica/validazione di tale LCA o della EPD.

IIIB.5 REQUISITO DELLA SICUREZZA

Le verifiche al TOOL dimostreranno:

- l'impossibilità di modifica del modello LCA in termini di tipologia di dati di inventario considerabili;
- l'impossibilità di modifica del modello LCA degli indicatori di impatto e degli aspetti ambientali aggiuntivi;
- la possibilità di inserimento dei soli dati primari;
- la presenza di un sistema che permetta l'individuazione di errori negli input (WARNING).

IIIB.6 REQUISITO DELL'INTEGRITÀ

Le verifiche al TOOL dimostreranno:

- la presenza di un sistema che impedisca gli accessi non autorizzati in coerenza con le procedure aziendali dell'Organizzazione che impiega il TOOL per sviluppare le EPD.

Annex 4

Questo documento descrive le attività che gli Organismi di Verifica e Validazione, riconosciuti da EPDIItaly, devono seguire per la verifica e validazione delle EPD, generate da un EPD-TOOL – ed integrate in un sistema di controllo, da pubblicare su www.epditaly.it.

Section A

IVA.1 RICONOSCIMENTO

Gli Organismi di Verifica e Validazione per essere riconosciuti da EPDIItaly devono documentare il possesso di un Certificato di accreditamento rilasciato da Organismi di Accreditamento sottoscrittori di accordi di Mutuo Riconoscimento a livello internazionale (ES, IAF, ...), inviando una mail a tecsec@epditaly.it dall'oggetto: "Richiesta di riconoscimento per il Program Operator EPDIItaly".

Per ciascuna EPD per cui l'azienda richiede la pubblicazione deve essere presentato a EPDIItaly, mediante la mail tecsec@epditaly.it l'Attestato di verifica/validazione emesso sotto accreditamento, che deve contenere quanto previsto al IVA.3.11 del presente documento. Nel caso di prodotti da costruzione o in generale per quelle EPD che contengono il logo Eco EPD è necessario consegnare anche la checklist presente sul sito www.epditaly.it, unitamente al report che descrive, in modo trasparente, ciascuna Non Conformità e sua risoluzione.

IVA.2 PREMessa

Si definisce TOOL, un algoritmo mediante il quale si calcolano gli impatti ambientali di un prodotto/servizio. Si riconoscono le seguenti due tipologie di TOOL:

C. LCA-TOOL

Questo tipo di strumento viene utilizzato, in genere, da Associazioni o Organizzazioni che possono creare specifiche EPD di prodotti diversi, che hanno tutti processi di produzione identici o molto simili.

Il TOOL può essere adatto per generare o meno il documento EPD.

Le EPD generate o create sulla base degli output del TOOL, sono basate su uno studio LCA condotto con riferimento a una determinata PCR. Il modello LCA è stato creato in modo da permettere all'EPD owner di modificare i dati di input per produrre una EPD specifica. Il modello LCA non può essere modificato dall'utente. L'output dell'LCA tool è la lista degli indicatori richiesti per una EPD. Il documento EPD è quindi creato dallo user. Un LCA-tool può essere utilizzato per le EPD di quei prodotti aventi processi produttivi molto simili e che differiscono ad esempio nelle caratteristiche fisiche, come la densità. Qualsiasi modifica al modello LCA comporta un LCA-TOOL diverso da quello originario.

D. EPD-TOOL

Questo tipo di strumento viene utilizzato dalle Organizzazioni con un ampio portafoglio di prodotti diversi basati su un numero limitato di componenti assemblati da processi simili (ad esempio le finestre o le facciate). Le EPD generate sono basate su uno studio LCA condotto con riferimento a una determinata PCR. I dati di input possono essere modificati per adattarsi a un prodotto specifico, ma sono collegati a un database predefinito di componenti. La selezione di tali componenti produce una specifica EPD di prodotto. Il modello LCA non può essere modificato dall'utilizzatore del EPD-TOOL, che non può modificare, altresì, neanche il database predefinito dei componenti. L'output dell'EPD tool è automaticamente una EPD completa. Qualsiasi variazione al modello LCA o al menu dei dati di input, definisce un EPD-TOOL diverso da quello originario.

IVA.3 PROCESSO DI VERIFICA PER EPD-TOOL

Principi generali

L'EPD-tool è verificato sulla base di:

- tool project report, fornito dallo sviluppatore del tool;
- EPD project report, generato dal tool;
- EPD verification report della prima EPD generata dal tool, fornito dall'OdV;
- Tool verification report, fornito dall'OdV.

Nessun tool deve essere utilizzato senza che sia stato verificato. Le EPD generate da tool non verificato non sono considerate delle EPD. Il tool non deve essere modificato dopo la verifica. Qualsiasi modifica apportata al tool può comportare una nuova verifica. Il proprietario del tool deve tenere traccia di qualsiasi modifica e metterla a disposizione dell'OdV ed EPDIItaly. Ogni tool è valido per una PCR specifica o gruppo di PCR.

La verifica della EPD deve essere attuata dall'OdV, con riferimento ai requisiti espressi nei seguenti documenti:

- ISO 14025;
- ISO 14040;
- ISO 14044;
- EN 15804 (per i prodotti da costruzione);
- PCR di riferimento;
- Regolamento EPDIItaly

Si fa presente che nel caso di EPD generate da EPD-TOOL poiché l'utilizzatore (*user*) del EPD-TOOL ha la sola possibilità di scegliere le diverse configurazioni degli elementi componenti il prodotto oggetto dell'EPD, e le EPD sono integrate in un sistema di controllo, queste non sono verificate puntualmente, né in fase di valutazione, né in sorveglianza.

La pubblicazione delle EPD è in ogni caso obbligatoria.

L'OdV deve verificare le EPD, in maniera semplificata, a campione su tutte quelle emesse e pubblicate. Viene emesso, tuttavia, un attestato di v/v di tutte le EPD producibili dall'EPD-tool qualificato, intestato al proprietario dell'EPD (EPD owner) (se verificate in fase di qualifica iniziale). Tale attestato, di durata biennale, è soggetto a sorveglianza annuale, mediante sorveglianza delle EPD a campione, e rinnovo, mediante verifica del tool, e delle modalità di formazione/controllo da parte dell'EPD owner nei confronti dell'utilizzatore. Qualora il tool cambiasse o dovesse essere oggetto di revisione, le EPD saranno emesse facenti riferimento a un EPD-tool differente dal primo.

La verifica/validazione delle EPD prodotte da TOOL ed integrate in un sistema di controllo, dovrà essere condotta dallo stesso OdV che qualifica il medesimo TOOL, con la seguente modalità:

- Pre-Incarico;
- Incarico;
- Pianificazione;
- Esecuzione delle attività;
- Qualifica dell'EPD-TOOL;
- Verifica/Validazione della prima EPD generata mediante uso di EPD-TOOL qualificato (valutazione iniziale);
- Verifica della corretta applicazione dei processi di uso dell'EPD-TOOL;
- Verifica della conformità legislativa dell'Organizzazione che utilizza l'EPD-TOOL;
- Review
- Decisione ed emissione dell'Attestato di Verifica/Validazione
- Fatti scoperti dopo l'emissione dell'Attestato
- Trattamento dei ricorsi e dei reclami
- RegISTRAZIONI
- Diritto all'uso del Logo EPDItaly
- Gestione del mantenimento;
- Riduzione/Estensione;
- Rinnovo;
- Sospensione o Revoca;
- Scadenza;
- Confidenzialità dei dati;
- Accesso agli atti
- Requisiti relativi alle informazioni.

IVA.3.1 Pre-incarico

Si applica quanto previsto nell'Annex 2.

IVA.3.2 INCARICO

Si applica quanto previsto nell'Annex 2.

IVA.3.3 PIANIFICAZIONE

Si applica quanto previsto nell'Annex 2.

IVA.3.4 ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ

Si applica quanto previsto nell'Annex 2.

IVA.3.5 QUALIFICA DELL'EPD-TOOL

È consigliabile effettuare un'attività di pre-verifica sul tool, prima di avviare il processo di verifica effettivo. Il proprietario del tool, supportato dallo sviluppatore dello stesso, dovrebbe fornire un file che descriva o presenta il tool all'OdV. Il proprietario del tool potrebbe fornire diversi set di dati di riferimento riservati e indipendenti, da cui il verificatore può iniziare a testare il

tool. Il proprietario del tool deve dimostrare come viene evitata la manipolazione del tool dopo la verifica. Dopo questo pre-verifica inizia il processo di qualifica vero e proprio.

L'OdV riceve dallo sviluppatore il tool e una guida sulla sua applicazione (tool project report).

Il tool project report deve documentare quanto segue:

- proprietario del tool (persona giuridica);
- identificazione del tool, compreso il numero di versione;
- PCR/PCRs applicabile/i, inclusa la versione;
- descrizione del modello LCA implementato nel tool;
- ipotesi su cui si basa il modello LCA;
- valutazione di sensitività sul menu;
- descrizione della qualità dei dati;
- le condizioni in cui il tool deve essere utilizzato e le informazioni per il Project report della prima EPD, se necessario.

Il tool project report è riservato e fornito solo al Responsabile del Gruppo di v/v.

Ogni variazione nel menu che governa i dati di input deve essere limitata ai dati pre-definiti.

La qualifica deve prevedere attività di verifica da parte dell'OdV e deve confermare quanto segue:

- conformità del EPD-TOOL rispetto al campo di applicazione definito secondo i seguenti elementi: PCR di riferimento, tipologia di prodotto, moduli del ciclo di vita implementati, unità produttive, tipologia degli eventuali parametri ambientali additivi, eventuali specifiche ed identificate limitazioni applicative, versione del database degli elementi componenti;
- conformità del modello LCA con la PCR;
- conformità con la serie di norme ISO 14040/EN 15804 (per i prodotti da costruzione);
- conformità con le istruzioni generali di EPDItaly;
- che la valutazione dei dati includa copertura, precisione, completezza, rappresentatività, coerenza, riproducibilità, sorgenti e incertezza;
- plausibilità, qualità e accuratezza dei dati basati su LCA;
- qualità e accuratezza delle informazioni ambientali aggiuntive;
- qualità e accuratezza delle informazioni di supporto;
- qualità e accuratezza e correttezza delle informazioni di input;
- la non modificabilità del modello LCA in termini di inventario di dati;
- la non modificabilità degli indicatori di impatto;
- la disponibilità di un Report descrittivo del modello LCA sviluppato accompagnato da esempi di utilizzo;
- la rappresentatività dei dati a supporto del database utilizzato nella modellizzazione delle EPD e dell'LCA (es. LCA certificati o EPD oppure cambiamento dei dati da primari a secondari o viceversa).

Per la qualifica del EPD-TOOL è necessario che l'OdV esegua anche l'attività di verifica/validazione del campione rappresentativo delle EPD che è possibile generare dall'EPD-TOOL.

Tale attività sarà condotta sulla prima EPD e sull'EPD project report, generalmente prodotto automaticamente dal tool per ogni EPD generata. Esso comprende tutte le informazioni necessarie per la verifica della prima EPD e delle successive, ovvero il riferimento alla versione del tool e, nel caso il Responsabile del gruppo di v/v ne abbia bisogno, al tool project report. Inoltre dovrebbe essere fornita una descrizione e una spiegazione dei dati di input e dei principali driver per gli indicatori, nonché la descrizione della qualità dei dati. L'EPD project report è riservato e fornito solo al Responsabile del gruppo di v/v.

La qualifica del EPD-TOOL rilasciata dall'OdV sarà riferita ai soli elementi del campo di applicazione del EPD-TOOL per i quali si è potuta svolgere la verifica/validazione del campione rappresentativo delle EPD. La qualifica del tool deve essere documentata in un Tool verification report, che viene messo a disposizione dall'OdV a EPDItaly. Per i prodotti da costruzione, il Tool verification report deve includere la verifica dell'LCA secondo quanto previsto dalle Linee Guida di Eco Platform.

Inoltre è previsto il soddisfacimento dei seguenti requisiti:

- presenza di un "log function" per il tool: deve essere presente una funzione che registra tutte le modifiche apportate al tool, inclusi ma non limitati a nuovi dati, modifica di formule e algoritmi, modifica di dati di base, estensione a PCR aggiuntive, modifiche al formato e al contenuto dell'output;
- presenza di un "log function" per le EPD: deve essere presente una funzione che registra le EPD generate con le seguenti informazioni minime:
 - nome (oggetto) e numero di registrazione delle EPD;

- data di generazione;
- nome dello user del tool che ha generato l'EPD;
- tutti i parametri di input.

Una soluzione alternativa per il nome dell'utente e per i parametri di input definiti dall'utente consiste nel memorizzarli in report separati che devono essere conservati a disposizione per l'OdV.

L'OdV deve verificare la credibilità dei risultati.

Poiché esiste un'ampia gamma di soluzioni, è opportuno che l'Organizzazione predisponga una procedura di gestione che definisca come tenere sotto controllo le EPD generate. In particolare:

- Definizione di ruoli e processi;
 - Formazione e guida per utenti e OdV;
 - Manutenzione e aggiornamento dell'EPD-tool;
 - Integrità dei dati: dipende dal tipo di tool che include:
 - Input manuale: Valutazione del processo di controllo della qualità; questo dovrebbe tipicamente includere una revisione interna (principio dei quattro occhi) dei dati prima della pubblicazione.
Nota: se tutti i dati di input variabili sono riportati nell'EPD (ad es. in strumenti di tipo configuratore per finestre, sistemi di pareti, ecc.) non sono necessarie ulteriori misure di controllo della qualità sui dati di input.
 - Inserimento automatico dei dati (ad es. tramite interfaccia da sistemi di controllo di processo o contabili): valutazione delle prove che la fonte dei dati e il processo di trasferimento sono ragionevolmente sicuri contro la manipolazione, intenzionale o accidentale. In questo contesto, si può ritenere che le seguenti fonti di dati soddisfino questo requisito, a meno che circostanze specifiche del caso indichino diversamente:
 - Sistemi per il controllo dei processi produttivi;
 - Sistemi contabili;
 - Altri sistemi di gestione dei dati che alimentano direttamente i processi contabili.
- In tutti gli altri casi devono essere fornite ulteriori prove.

Alla conclusione positiva della qualifica del EPD-TOOL dovrà essere emesso, secondo le procedure dell'OdV accreditato, un attestato di qualifica. L'emissione dell'attestato è obbligatoria, in quanto EPDIItaly deve tenere traccia degli EPD-TOOL qualificati.

IV.3.6 VERIFICA/VALIDAZIONE DI UN CAMPIONE RAPPRESENTATIVO DELLE EPD CHE È POSSIBILE GENERARE DA EPD-TOOL (VALUTAZIONE/VALIDAZIONE INIZIALE);

Le attività per la verifica/validazione delle EPD prodotte mediante EPD-TOOL seguono quanto specificato nel Regolamento di EPDIItaly. L'EPD può essere basata su un prodotto reale o fittizio.

L'EPD verification report deve riportare tutte le attività relative alla verifica della prima EPD e di tutte quelle semplificate e fare riferimento al Tool verification report (in quest'ultimo caso). Tale riferimento deve consentire l'identificazione del tool (ad esempio in caso di revisione) e fornire la versione del tool stesso e della PCR a cui si riferisce. Il tool deve anche essere identificato all'interno della EPD, unitamente alla sua versione.

Per i prodotti da costruzione, la verifica della prima EPD e di quelle successive deve essere condotta con riferimento a quanto previsto dalle Linee Guida di Eco Platform.

Il Project Report della prima EPD e di quelle successive deve contenere tutte le informazioni necessarie per soddisfare i requisiti di EPDIItaly e, per i prodotti da costruzione, quelli previsti dalle Linee Guida di Eco Platform.

L'attività deve essere nuovamente svolta nel caso di variazioni degli elementi del campo di applicazione del EPD-TOOL (ad es. diversi tipologie di prodotto, moduli del ciclo di vita, unità produttive, database degli elementi componenti).

Al termine delle attività di qualifica dell'EPD-tool, l'OdV deve emettere un attestato di verifica/validazione di tutte le EPD producibili dall'EPD-tool qualificato, che verrà trasmesso a EPDIItaly dall'EPD-owner.

Per ogni EPD sviluppata dall'EPD-tool qualificato l'EPD user dovrà richiedere a EPDIItaly il numero di registrazione e la pubblicazione della EPD.

Se durante il periodo di validità dell'EPD-tool, quest'ultimo viene riqualificato, la scadenza della validità delle EPD emesse dal tool rimane quella iniziale.

IVA.3.7 VERIFICA DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEI PROCESSI DI USO DELL’LCA-TOOL

La verifica della corretta formazione agli user del TOOL andrà eseguita presso la sede del proprietario del tool, e prevede la verifica dei seguenti aspetti:

- la competenza del personale addetto all’uso del TOOL;
- Perogazione di adeguata formazione agli *user* sul corretto uso del tool;
- la corretta gestione e manutenzione del TOOL (gestione degli accessi all’uso del TOOL, gestione degli aggiornamenti, impiego del TOOL nei diversi ambiti di applicazione);

In caso le verifiche svolte su tali aspetti siano negative, non sarà possibile procedere alla registrazione delle EPD generate dall’EPD-TOOL.

IVA.3.8 VERIFICA DELLA CONFORMITÀ LEGISLATIVA DELL’ORGANIZZAZIONE CHE UTILIZZA L’EPD-TOOL

Si applica quanto previsto nel Regolamento di EPDIItaly in 5.2.

IVA.3.10 REVIEW

Si applica quanto previsto nell’Annex 2.

IVA.3.11 DECISIONE SULLA VALUTAZIONE

A) ATTESTATO DI QUALIFICA DELL’EPD-TOOL

L’attestato emesso dovrà riportare: il soggetto richiedente la qualifica, la sede legale del richiedente, l’identificativo dell’EPD-TOOL qualificato, la data di prima emissione, la data emissione corrente e la data di scadenza, i riferimenti al prodotto modellizzato, con la descrizione e/o l’elenco di tutte le configurazioni che determineranno il prodotto oggetto di EPD, i moduli del ciclo di vita considerati, i vettori energetici utilizzati come dati di input, i processi modellizzati, i riferimenti alla PCR e al Regolamento EPDIItaly, nonché la provenienza dei dati utilizzati a supporto del database.

La durata dell’attestato dovrà essere di 2 anni.

B) EPD PRODOTTA DA EPD-TOOL QUALIFICATO

Non è prevista l’emissione di un attestato di verifica/validazione per ogni EPD emessa. Viene emesso un attestato iniziale all’EPD owner che dovrà riportare quanto riportato nell’Annex 2 con la seguente integrazione:

- riferimento al tool qualificato compresa la data (numero versione/codice).
- descrizione e/o l’elenco di tutte le configurazioni che determineranno il prodotto oggetto di EPD.
- la data di scadenza dell’attestato deve coincidere con quella dell’attestato di qualifica dell’EPD-tool.

IVA.3.12 FATTI SCOPERTI DOPO L’EMISSIONE DELL’ATTESTATO DI VERIFICA/VALIDAZIONE

Si applica quanto previsto nell’Annex 2.

IVA.3.13 TRATTAMENTO DEI RICORSI E RECLAMI

Si applica quanto previsto nell’Annex 2.

IVA.3.14 REGISTRAZIONI

Si applica quanto previsto nell’Annex 2.

IVA.3.15 DIRITTO ALL’USO DEL LOGO

Vedi cap. 9.

IVA.3.16 GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELL’ATTESTATO DI VERIFICA/VALIDAZIONE

Si applica quanto previsto nell’Annex 2 con la seguente integrazione.

L’EPD owner deve nominare un Responsabile, che ha il compito di interfacciarsi con l’OdV e di gestire gli user degli EPD-tool. Poiché le EPD generate dal tool non sono verificate, il Responsabile deve tenere sotto controllo i seguenti aspetti:

- numero di EPD emesse;
- competenza del personale degli user addetto all'uso dell'EPD-TOOL, mediante documentata formazione dello stesso per il suo utilizzo;
- corretta gestione, manutenzione e uso del TOOL da parte degli user (gestione degli accessi all'uso del TOOL, gestione degli aggiornamenti, impiego del TOOL nei diversi ambiti di applicazione).

Poiché il modello LCA è stato verificato in precedenza le EPD possono essere verificate, a campione, con una procedura ottimizzata, senza ulteriori verifiche sul modello LCA.

Le EPD campionate saranno verificate, in termini di corretta impostazione della EPD secondo il format di EPDIItaly e di coerenza del documento con quello verificato in fase di qualifica del tool. Nel caso dei prodotti da costruzione ciascuna EPD deve soddisfare i requisiti di Eco Platform.

L'OdV dovrà campionare annualmente le EPD generate e pubblicate ed eseguirà una verifica semplificata.

Per ciascuna EPD campionata e pubblicata prodotta dall'algoritmo/modello qualificato, l'OdV realizza le seguenti verifiche documentali:

- dimostrazione che la EPD sia generata dal modello di calcolo qualificato;
- conformità con la checklist contenuta nei documenti Eco Platform (per i prodotti da costruzione);
- conformità con la ISO 14020 e i requisiti pertinenti della ISO 14025;
- conformità con le istruzioni generali di EPDIItaly;
- conformità con la PCR di riferimento.

La verifica deve includere come minimo:

- una revisione approfondita dei file di registro sia per lo strumento che per le EPD generate;
- la definizione di un ragionevole campione di EPD generato dall'ultima verifica;
- la verifica delle EPD generate. L'ambito di tali verifiche può essere limitato ai seguenti aspetti: plausibilità dei dati di input e output, informazioni aggiuntive, aspetti formali se applicabile.

L'EPD Verification Report deve riportare almeno quanto segue:

- il numero di EPD generate e pubblicate dall'ultimo controllo;
- la descrizione del campione e come è stato determinato;
- i risultati dell'applicazione in modo semplificato della checklist di base per la verifica (nel caso dei prodotti da costruzione si usa quella di Eco Platform);
- i dati di input variabili utilizzati nell'EPD e l'identificazione degli input;
- la verifica di qualsiasi informazione aggiuntiva;
- il riferimento alla versione del tool e al Tool Verification Report.

Nota: le singole EPD possono essere pubblicate prima che sia stato eseguito il check-up per il periodo corrispondente.

Qualora l'OdV dovesse riscontrare qualche non Conformità sulle EPD già sul mercato, lo deve comunicare immediatamente a EPDIItaly che provvederà a sospendere le EPD, togliendole dal sito, fino all'evidenza della completa risoluzione della problematica riscontrata.

Ogni EPD dovrà essere pubblicata.

L'OdV, inoltre, dovrà prevedere nelle sue procedure la possibilità di eseguire ulteriori verifiche del EPD-TOOL ogni qualvolta sorgano dei dubbi sulla dichiarazione EPD dell'Organizzazione.

L'OdV deve verificare che l'Organizzazione abbia modalità definite per gestire il processo di creazione delle EPD, che evidenzino eventuali punti critici e relative soluzioni adottate (Risk-based thinking).

Al termine delle attività di verifica dell'EPD campionata, l'OdV mantiene in vita l'attestato di verifica/validazione, che attesta l'esito positivo della verifica indipendente vincolante per la pubblicazione delle EPD generate dall'EPD-TOOL nel Programma EPDIItaly.

L'attività di verifica/validazione è intesa come un'attività puntuale finalizzata a valutare la correttezza della EPD ai requisiti indicati nelle norme di riferimento, in uno specifico arco temporale. Per tale ragione non si prevede alcun ciclo di sorveglianza. Ciò implica che l'Attestato di v/v non abbia scadenza, ma che faccia riferimento all'anno di raccolta dati (in caso di verifica di dati storici). Per l'attività di validazione si veda Annex 6.

IVA.3.17 RIDUZIONE/ESTENSIONE

Si applica quanto previsto nell'Annex 2 con la seguente integrazione:

La nuova versione dell'EPD dovrà essere realizzata impiegando l'ultima versione qualificata del EPD-TOOL, qualora il prodotto rientri ancora nel campo di applicazione del EPD-TOOL.

IVA.3.18 RINNOVO

Si applica quanto previsto nell'Annex 2.

IVA.3.19 SOSPENSIONE O REVOCA

Si applica quanto previsto nell'Annex 2.

IVA.3.20 SCADENZA

Non applicabile.

IVA.3.21 CONFIDENZIALITÀ DEI DATI

Si applica quanto previsto nell'Annex 2.

IVA.3.22 ACCESSO AGLI ATTI

Si applica quanto previsto nell'Annex 2.

IVA.3.23 REQUISITI RELATIVI ALLE INFORMAZIONI

Si applica quanto previsto nell'Annex 2.

IVA.3.24 DURATA DELLA QUALIFICA DELL'EPD-TOOL

La qualifica dell'EPD-TOOL, senza che siano intervenute modifiche, avrà la durata di 5 anni, al termine dei quali il EPD-TOOL dovrà essere verificato nuovamente.

Alla conclusione positiva dell'iter di qualifica sarà emesso, secondo le procedure dell'OdV accreditato, un attestato di qualifica per il EPD-TOOL specifico, che riporterà la data di emissione e la relativa data di scadenza. L'Attestato rimane valido fintantoché siano mantenute le medesime condizioni che hanno portato l'OdV ad emetterlo.

Qualsiasi modifica al tool, (ad esempio al modello LCA) dopo la verifica dello stesso comporterà una nuova versione dell'EPD-tool.

L'organizzazione proprietaria del EPD-TOOL qualificato, comunica all'OdV eventuali cambiamenti intervenuti relativi all'obiettivo e campo di applicazione del TOOL (unità funzionale/dichiarata), all'inventario (confini del sistema, flusso produttivo, allocazione, elaborazione dei dati), alla classificazione degli impatti e ai processi che potrebbero modificare significativamente lo studio LCA, nonché alla rappresentatività dei dati a supporto del database utilizzato nella modellizzazione delle EPD e dell'LCA (es. LCA certificati o EPD oppure cambiamento dei dati da primari a secondari o viceversa).

In presenza di variazioni su tali aspetti l'EPD-TOOL deve essere riquilificato.

Qualsiasi modifica all'EPD-tool, oltre la variazione dei parametri di input definiti dall'utente, deve essere comunicata a EPDIItaly. Tutte le modifiche che probabilmente influenzeranno i risultati numerici dell'LCA o che potrebbero potenzialmente compromettere l'adempimento dei requisiti formali all'EPD richiedono una nuova verifica del tool, potenzialmente limitata alle parti del tool che sono state modificate. I tool dovranno essere archiviati per il periodo di validità dell'ultima EPD creata. Il proprietario del tool sarà responsabile dell'archiviazione delle versioni. Solo le versioni verificate del tool possono essere utilizzate per generare EPD.

IVA.3.25 DURATA DELLA VERIFICA/VALIDAZIONE

Gli OdV devono disporre di una procedura per la determinazione della durata delle verifiche per la qualifica dell'EPD-TOOL e per la verifica/validazione a campione delle EPD generate dallo stesso. Si richiede, comunque, che la durata minima della verifica/validazione "on site", secondo quanto definito dal Regolamento, sia di 1 giorno/uomo.

IVA.8 GESTIONE DELLA PRATICA EPD

L'Organismo di Verifica/Validazione dovrà dotarsi di una struttura che svolga le attività di interfaccia con l'Organizzazione e con EPDIItaly, nonché di riesame del contratto, dalle seguenti competenze:

- laurea tecnico/scientifica;
- conoscenza dei principi, delle prassi e delle tecniche di audit (ISO 19011/serie EN 17021);
- conoscenza della normativa relativa alla EPD (ISO 14025);
- conoscenza del Regolamento EPDIItaly;
- conoscenza delle prescrizioni Accredia (linee guida, Regolamenti RG, RT) e dei regolamenti e guide EA /IAF.

- conoscenza del Conoscenza approfondita della categoria merceologica del prodotto oggetto di EPD;

IVA.9 VERIFICA/VALIDAZIONE DELLA EPD

Il Tool non potrà essere qualificato fino a quando per ciascuna non conformità classificata come ostativa non si sia verificato, a livello documentale o tramite una verifica/validazione supplementare l'efficacia delle correzioni e delle azioni correttive intraprese.

La Dichiarazione Ambientale di Prodotto non potrà essere verificata/validata fino a quando per ciascuna non conformità classificata come ostativa non si sia verificato, a livello documentale o tramite una verifica/validazione supplementare l'efficacia delle correzioni e delle azioni correttive intraprese.

L'Organismo di Verifica/Validazione dovrà dotarsi di un Organo di delibera, che dovrà essere composto da uno chairman e almeno una figura le cui competenze dovranno essere:

- conoscenze dei principi, delle prassi e delle tecniche di audit (ISO 19011/serie EN 17021);
- almeno 2 anni di esperienza lavorativa nella gestione degli aspetti relativi alle Dichiarazioni Ambientali di Prodotto;
- Esperienza di almeno 2 anni nella categoria merceologica oggetto della EPD, oppure 2 anni c/o Organismo di Verifica/Validazione Accreditato nella specifica categoria merceologica, per la verifica e validazione delle EPD.
- conoscenza delle norme ISO 14040-14044, ISO 14025, ISO 15804 (per i prodotti da costruzione);
- conoscenza del Regolamento EPDIItaly.

Section B

IVB.1 MODALITÀ DI QUALIFICA

IVB.1.1 IDENTIFICAZIONE

L'Organizzazione che sviluppa il TOOL (ad es. fabbricante del prodotto oggetto dell'EPD o software house) identifica il TOOL per il quale richiede la qualifica, mediante almeno i seguenti elementi:

- nome L'Organizzazione che sviluppa il TOOL;
- nome del TOOL;
- versione del TOOL e dell'algoritmo di calcolo che implementa lo studio LCA.

IVB.1.2 MESSA A DISPOSIZIONE DEL TOOL

L'Organizzazione che sviluppa il TOOL deve predisporre un manuale che descriva nel dettaglio il TOOL, identificando correttamente:

- il campo di applicazione del TOOL: PCR di riferimento applicata, tipologia di prodotto, unità produttive, moduli del ciclo di vita considerati nello studio LCA, parametri ambientali additivi implementati (deve inoltre essere chiaramente indicato presenza di eventuali limitazioni di uso del TOOL relative ai processi di lavorazione, tecnologie impiegate, aspetti ambientali additivi implementati);
- Il processo produttivo implementato nel TOOL con evidenziazione delle eventuali limitazioni tecnologiche o produttive al suo impiego
- Descrizione del modello di studio LCA implementato nel TOOL con identificazione dei flussi I/O (comprese indicazioni su cut-off e allocazioni, power mix, RSL, scenari di fine vita, ecc.)
- La provenienza dei dati a supporto del database utilizzato nella modellizzazione delle EPD e dell'LCA (es. LCA certificati o EPD, dati primari o secondari).

Se il TOOL implementa anche la creazione del documento EPD deve indicarne le tipologie sviluppabili: di prodotto, media, di settore).

Per qualificare il TOOL, deve essere verificata la presenza contemporanea delle seguenti caratteristiche:

- completezza;
- correttezza;
- appropriatezza;
- sicurezza;
- integrità.

Ogni volta che si verifichi una variazione delle materie prime, delle ricette, dell'attrezzatura e dei processi che potrebbero modificare significativamente lo studio LCA, il TOOL deve essere riverificato.

L'attività di qualifica del TOOL viene condotta da dall'OdV presso la sede dell'organizzazione che sviluppa il TOOL e ha lo scopo di accertare che il TOOL soddisfi tutti i requisiti di cui sopra.

IVB.2 REQUISITO DELLA COMPLETEZZA

Il TOOL deve contenere le seguenti informazioni:

- Scopo dello studio;
- Unità funzionale/dichiarata;
- Descrizione del prodotto
- Confini del sistema
- Power mix
- Regole di cut-off e dati di input
- Scenari a livello di prodotto
- Modellizzazione dei processi e dei flussi I/O
- Indicatori ambientali utilizzati
- Parametri ambientali additivi (se previsti)
- RSL

Il TOOL è completo se contiene informazioni su tutte le caratteristiche elencate, se applicabili.

IVB.3 REQUISITO DELLA CORRETTEZZA

Le verifiche al TOOL, dovranno dimostrare:

- la conformità del modello LCA con la PCR di riferimento;
- la conformità dell'LCA con la serie di norme ISO 14040;
- la conformità dell'LCA con le istruzioni generali di EPDItaly.

Il requisito è soddisfatto se le attività di cui sopra si concludono con esito positivo.

IVB.4 REQUISITO DELL'APPROPRIATEZZA

Le verifiche/validazioni su un LCA e/o più EPD di prova* (per verificarne il funzionamento nell'intero campo di applicazione di uso del TOOL), dovranno dare dimostrazione:

- che la EPD sia generata dal modello di calcolo verificato;
- della conformità della EPD con la ISO 14020 e i requisiti pertinenti della ISO 14025;
- della conformità della EPD con le istruzioni generali di EPDIItaly;
- della presenza nell'EPD degli elementi richiesti dalla PCR di riferimento.

* Se LCA o l'EPD si riferisce ad un prodotto reale la verifica si estende anche alla dimostrazione:

- che la valutazione dei dati includa copertura, precisione, completezza, rappresentatività, coerenza, riproducibilità, sorgenti e incertezza;
- della plausibilità, qualità e accuratezza dei dati basati su LCA;
- della qualità e accuratezza delle informazioni ambientali aggiuntive (se presenti);
- della qualità e accuratezza delle informazioni di supporto.

In questo caso si consente la verifica/validazione di tale LCA o dell'EPD.

IVB.5 REQUISITO DELLA SICUREZZA

Le verifiche al TOOL dimostreranno:

- l'impossibilità di modifica del modello LCA in termini di tipologia di dati di inventario considerabili;
- l'impossibilità di modifica del modello LCA degli indicatori di impatto e degli aspetti ambientali aggiuntivi;
- la possibilità di inserimento dei soli dati primari;
- la presenza di un sistema che permetta l'individuazione di errori negli input (WARNING).

IVB.6 REQUISITO DELL'INTEGRITÀ

Le verifiche al TOOL dimostreranno:

- la presenza di un sistema che impedisca gli accessi non autorizzati in coerenza con le procedure aziendali dell'Organizzazione che impiega il TOOL per sviluppare le EPD.

Annex 5

Questo documento descrive le attività che gli Organismi di Verifica/Validazione, riconosciuti da EPDIItaly, devono seguire per la verifica delle EPD di prodotti reali aventi base dati non sufficientemente rappresentativa, da pubblicare su www.epditaly.it. (Ex Istruzione Operativa IO-EPD-01)

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Questo documento:

- descrive in modo più esaustivo la modalità di verifica di una EPD, già disciplinata dal Regolamento EPDIItaly in quei casi in cui la base dati del prodotto specifico non è considerabile sufficientemente rappresentativa e, dunque, non sono disponibili dati specifici storici¹¹ di produzione, in conformità a quanto indicato dalla PCR di riferimento e dal Regolamento EPDIItaly;
- si applica alle EPD di un prodotto reale di un'Organizzazione, a prescindere che sia stato o meno immesso sul mercato¹², ma che sia simile a un prodotto/i dell'EPD Owner, avente dati storici di produzione rappresentativi.

Per prodotti simili si intendono prodotti per i quali il ciclo produttivo:

- è il medesimo (processi principali),
- si svolge nella medesima Unità Produttiva con i principali vettori energetici uguali o comunque con differenze che siano giustificabili dall'organizzazione (così come le valutazioni sulle materie prime);
- fa riferimento alla medesima PCR;

Un prodotto simile può differire dal prodotto preso come riferimento per:

- differenze geometriche;
- le percentuali di componenti nella miscela/distinta base;
- alcuni componenti della miscela/distinta base (materie prime);
- alcune fasi del processo produttivo (diversa tipologia di alcune fasi del processo);

2. PROCESSO DI VERIFICA DELLE EPD

In aggiunta a quanto previsto nel Regolamento di EPDIItaly si specifica che:

È necessario che l'EPD Owner motivi la similitudine del prodotto oggetto dell'EPD rispetto al prodotto/i preso come riferimento, attraverso un'analisi comparativa dei due prodotti, sulla base degli elementi precedentemente indicati e che consenta anche di giustificare la rappresentatività della base di dati specifici utilizzata per sviluppare lo studio LCA del prodotto oggetto dell'EPD, attraverso un raffronto con la base dei dati primari del prodotto similare.

Tale analisi dovrà essere presentata dall'EPD Owner al Responsabile del gruppo di verifica all'interno del rapporto LCA con eventuale relativa documentazione a supporto della stessa. Si devono pertanto presentare le assunzioni effettuate (e.g. allocazione dei dati annuali relativi al prodotto similare, input/output delle fasi di processo produttivo modificate, distanza di fornitori di materie prime nuove, ecc), l'analisi della rappresentatività dei dati e della sensibilità dei risultati.

Il giudizio relativo alla solidità del dataset di dati utilizzati dovrà essere oggetto di un'accurata analisi da parte del Responsabile del gruppo di verifica, e riportato all'interno della modulistica di verifica.

La base di dati specifici delle eventuali fasi del processo produttivo diverse rispetto al prodotto di riferimento potrà essere definita dall'EPD Owner anche mediante:

- Dati derivanti da un ciclo industriale di produzione del prodotto, di entità tale da giustificare la sua rappresentatività rispetto al processo produttivo industriale del prodotto stesso;
- Dati derivanti da produzioni non in serie o in laboratorio, test specifici e relativa elaborazione di questi dati al fine di effettuare operazioni di "scaling", tali da giustificare la loro rappresentatività rispetto al processo produttivo industriale del prodotto stesso.

All'interno dell'EPD relativamente alla base di dati di riferimento: sarà riportata la seguente frase *"la base di dati utilizzata è considerata rappresentativa sulla base dell'analisi di rappresentatività effettuata rispetto ai dati di un prodotto/i similari dell'EPD Owner"*.

L'EPD avrà la durata di 18 mesi. Successivamente l'EPD dovrà essere aggiornata, riverificata e ripubblicata, impiegando la base di dati specifici storici riferiti ad almeno 12 mesi di produzione del prodotto, a quel punto disponibile.

In caso contrario, la dichiarazione EPD perderà validità e potrà essere avviata una nuova attività di verifica non appena sarà disponibile una base dati di almeno 12 mesi.

3. VERIFICA DEI DATI

I dati, relativi alla valutazione del ciclo di vita per le singole fasi, dovranno fare riferimento a:

¹¹ Per dati specifici storici si intendono dati relativi ad un arco temporale di 12 mesi di produzione che include periodi di produzione continua o a lotti.

¹² Per prodotto non immesso sul mercato s'intende che il prodotto non sia ancora uscito dal cancello del sito dell'Organizzazione.

- **Composizione del prodotto / Distinta base:** dati derivanti dal prodotto oggetto di EPD e dalla sua specifica ricetta di composizione definitiva: tipologie di materiali e rispettive quantità, considerando un numero di cicli di produzione minimi sufficienti per giudicare stabile il prodotto;
- **Trasporto da fornitori:** modalità di trasporto, distanze e quantità trasportate relative al prodotto oggetto di EPD, ritenuti rappresentativi a valle del confronto con i dati relativi ai dati storici del prodotto simile. I dati del prodotto oggetto di EPD, ove necessario ed adeguatamente giustificato, saranno integrabili con i dati relativi ai dati storici del prodotto simile;
- **Processi core/manufacturing (consumi, emissioni, perdite/rifiuti):** dati relativi al prodotto oggetto di EPD, ritenuti rappresentativi a valle del confronto con i ai dati storici del prodotto simile. I dati del prodotto oggetto di EPD, ove necessario ed adeguatamente giustificato, saranno integrabili con i dati storici del prodotto simile per alcuni processi per cui non si hanno dati disponibili;
- **Distribuzione prodotto finito:** dati e scenari previsti per il prodotto oggetto di EPD, ritenuti rappresentativi a valle del confronto con i dati storici del prodotto simile. I dati del prodotto oggetto di EPD, ove necessario ed adeguatamente giustificato, saranno integrabili con i dati relativi ai 12 mesi del prodotto simile;
- **Installazione e uso:** dati e scenari coerenti con quelli della fase di distribuzione. I consumi energetici della fase di uso dovranno essere specifici al prodotto in oggetto di EPD;
- **Fine vita:** dati e scenari coerenti con quelli della distinta base (composizione) e della fase di uso.

Annex 6

Questo documento descrive le attività che gli Organismi di Verifica/Validazione, riconosciuti da EPDIItaly, devono seguire per la validazione delle EPD di prodotti non ancora realizzati (in fase di progettazione), da pubblicare su www.epditaly.it.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Questo documento:

- descrive in modo più esaustivo la modalità di validazione di un'EPD, già disciplinata dal Regolamento EPDIItaly in quei casi in cui il prodotto specifico non è stato ancora realizzato, ma se ne conoscono le caratteristiche principali;
- si applica alle EPD di un prodotto di un'Organizzazione:
 - per i quali vi è una specifica richiesta di produzione¹³;
 - simile ad un prodotto, avente dati specifici storici di produzione¹⁴ sufficientemente rappresentativi, dell'EPD Owner, per cui è disponibile il documento EPD verificato/validato da un Organismo di Verifica e Validazione di Terza Parte Indipendente e pubblicato su www.epditaly.it¹⁵.

Per prodotti simili si intendono prodotti per i quali il ciclo produttivo:

- è il medesimo (processi principali),
- si svolge nella medesima Unità Produttiva con i principali vettori energetici uguali o comunque con differenze che siano giustificabili dall'organizzazione (così come le valutazioni sulle materie prime);
- fa riferimento alla medesima PCR;

Un prodotto simile può differire dal prodotto preso come riferimento per:

- differenze geometriche;
- le percentuali di componenti nella miscela/distinta base;
- alcuni componenti della miscela/distinta base (materie prime);
- alcune fasi del processo produttivo (diversa tipologia di alcune fasi del processo).

2. PROCESSO DI VALIDAZIONE DELLE EPD

In aggiunta a quanto previsto nel Regolamento di EPDIItaly si specifica che:

È necessario che l'EPD Owner motivi la similitudine del prodotto oggetto dell'EPD rispetto al prodotto/i preso come riferimento, attraverso un'analisi comparativa dei due prodotti, sulla base degli elementi precedentemente indicati e che consenta anche di giustificare la rappresentatività della base di dati specifici utilizzata per sviluppare lo studio LCA del prodotto oggetto dell'EPD.

Tale analisi dovrà essere presentata dall'EPD Owner al Responsabile del gruppo di v/v all'interno del rapporto LCA con eventuale relativa documentazione a supporto della stessa. Si devono, pertanto, presentare adeguate giustificazioni per le assunzioni effettuate (e.g. allocazione dei dati annuali relativi al prodotto simile, input/output delle fasi di processo produttivo modificate, distanza di fornitori di materie prime nuove, ecc), anche attraverso l'analisi della rappresentatività dei dati e della sensibilità dei risultati.

Il giudizio relativo alla solidità del dataset di dati utilizzati dovrà essere oggetto di un'accurata analisi da parte del Responsabile del gruppo di v/v, e riportato all'interno della modulistica di verifica.

La base di dati specifici delle eventuali fasi del processo produttivo diverse rispetto al prodotto di riferimento potrà essere definita dall'EPD Owner anche mediante:

- Dati derivanti da un ciclo industriale di produzione del prodotto, di entità tale da giustificare la sua rappresentatività rispetto al processo produttivo industriale del prodotto stesso;
- Dati derivanti da produzioni non in serie o in laboratorio, test specifici e relativa elaborazione di questi dati al fine di effettuare operazioni di "scaling", tali da giustificare la loro rappresentatività rispetto al processo produttivo industriale del prodotto stesso.

L'EPD Owner dovrà comunicare se gli impatti ambientali del prodotto oggetto dell'EPD presentano una variazione, superiore al 10%, rispetto al set di impatti ambientali del prodotto simile.

All'interno dell'EPD, dovranno essere riportate le seguenti frasi:

- relativamente alla tipologia di prodotto, *"il prodotto oggetto dell'EPD è in fase di progettazione, la futura realizzazione del prodotto coerentemente con i dati di progetto è di sola responsabilità dell'EPD Owner"*, tale indicazione sarà da riportare come Statement nel Cap. Informazioni Generali;
- relativamente alla base di dati di riferimento: *"la base di dati utilizzata è considerata rappresentativa sulla base dell'analisi di rappresentatività effettuata rispetto ai dati di un prodotto di riferimento dell'EPD Owner"*.

¹³ L'EPD Owner dovrà essere in possesso della documentazione tecnica di progetto preliminare.

¹⁴ Per dati specifici storici si intendono dati relativi ad un arco temporale di 12 mesi di produzione che include periodi di produzione continua o a lotti.

¹⁵ "La presenza di un'EPD appartenente all'EPD Owner già verificata/validata è l'unico requisito a garanzia della qualità dei dati alla base di un'EPD di un prodotto non reale. In modo tale, da poter valutare la base dati da utilizzare come adeguatamente rappresentativa, a seguito di verifica/validazione, eseguita da un OdV accreditato, relativa all'idoneità di tali dati."

L'EPD avrà la durata di 18 mesi. Successivamente l'EPD dovrà essere aggiornata, riverificata e ripubblicata, impiegando la base di dati specifici storici riferiti ad almeno 12 mesi di produzione del prodotto, a quel punto disponibile.

In caso contrario, la dichiarazione EPD perderà validità e potrà essere avviata una nuova attività di verifica non appena sarà disponibile una base dati, normalmente di 12 mesi, o secondo quanto previsto dall'Annex 5.

3. VALIDAZIONE DEI DATI

I dati, relativi alla valutazione del ciclo di vita per le singole fasi, dovranno fare riferimento a:

- **Composizione del prodotto / Distinta base:** dati derivanti dal prodotto oggetto di EPD e dalla sua specifica ricetta di composizione di progetto: tipologie di materiali e rispettive quantità. Nell'EPD devono essere riportate la data e la versione della distinta base con indicazioni di eventuali possibili modifiche fino alla realizzazione del prodotto.;
- **Trasporto da fornitori:** modalità di trasporto, distanze e quantità trasportate relative al prodotto simile, ritenuti rappresentativi a valle di adeguata giustificazione.
- **Processi core/manufacturing:** dati relativi al prodotto simile, ritenuti rappresentativi a valle di adeguata giustificazione;
- **Distribuzione prodotto finito:** dati e scenari previsti per il prodotto oggetto di EPD, altrimenti dati relativi al prodotto simile, ritenuti rappresentativi a valle di adeguata giustificazione;
- **Installazione e uso:** dati e scenari coerenti con quelli della fase di distribuzione I consumi energetici della fase di uso dovranno essere specifici al prodotto in oggetto di EPD con indicazioni di eventuali possibili modifiche delle caratteristiche tecniche fino alla realizzazione del prodotto;
- **Fine vita:** dati e scenari coerenti con quelli della distinta base (composizione) e della fase di uso.

A n n e x 7

Questo documento descrive le attività che gli Organismi di Verifica/Validazione, riconosciuti da EPDIItaly, devono seguire per la verifica di EPD contenenti il parametro additivo indicato come riciclato, recuperato o sottoprodotto ed indicazioni circa la metodica impiegata per la determinazione del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Questo documento:

- descrive in modo più esaustivo la modalità di verifica di una specifica informazione di carattere ambientale, ossia informazioni relative al contenuto di materiali riciclati, recuperati o sottoprodotti.

L'OdV potrà rilasciare l'Attestato di verifica della EPD, contenenti indicazioni relative al contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto, solo nel caso in cui siano stati verificati positivamente i seguenti requisiti:

- a) Il valore dichiarato del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto si riferisce ai soli prodotti oggetto dell'EPD. In caso siano dichiarati valori relativi solo ad alcuni dei prodotti oggetto dell'EPD, è necessario che questo sia chiaramente indicato;
- b) Il valore dichiarato evidenzia le percentuali di contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto (se presenti). È facoltà indicare anche la suddivisione del contenuto di riciclato totale tra le due frazioni di materiale riciclato pre consumo e post consumo. Laddove una delle componenti non sia dichiarata deve essere identificata con l'acronimo "n.p.d";
- c) Nel caso l'EPD sia relativa a più di un'unità produttiva, il valore dichiarato del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto deve indicare esplicitamente a quale tra le unità produttive si riferisce;
- d) L'EPD non contiene affermazioni relative alla conformità del prodotto ad un Criterio Ambientale Minimo (CAM);
- e) Nell'EPD è indicata la metodica impiegata per la determinazione del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto, la quale potrà riferirsi alternativamente a:
 - CASO A) metodica riconosciuta da uno specifico Regolamento/Disciplinare per la certificazione di prodotto del contenuto di materiale riciclato o recuperato o sottoprodotto (es.: Regolamento CP DOC 262 di ICMQ, UNI-PdR 88-20, Disciplinare Remade in Italy, Disciplinare Plastica Seconda Vita, ecc.);*
 - CASO B) una metodica proprietaria.*
- f) Nel caso A del punto precedente, l'EPD indica se la certificazione di prodotto è riconosciuta da Accredia come schema per l'accreditamento degli Organismi di certificazione in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065;
- g) L'identificazione dei prodotti e dei valori dichiarati è corretta;
- h) Il metodo di calcolo applicato per la determinazione del valore del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto è corretto (calcolo del bilancio di massa per determinazione del valore di del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto);
- i) Il calcolo del valore dichiarato del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto del prodotto è corretto e coerente con la ricetta compositiva del prodotto;
- j) È correttamente effettuata la tracciabilità dei materiali in ingresso al processo di fabbricazione e controllo della loro qualifica mediante le idonee evidenze documentali (stabilite a secondo della casistica A o B descritte al punto e. precedente):
 - o documenti di trasporto/fatture dei materiali componenti la ricetta del prodotto (almeno 1 documento di trasporto/fattura per ciascun materiale componente la presente nella ricetta del prodotto):

- Per un rifiuto recuperato direttamente dall'organizzazione:

- autorizzazione al recupero (con identificazione dei codici CER), formulari, registri di carico e scarico, Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);

- Per un materiale qualificato come sottoprodotto dall'organizzazione, derivante da un residuo di produzione di un processo di fabbricazione diverso o uguale a quello del prodotto oggetto di certificazione:

- dichiarazione dell'organizzazione di qualifica del materiale come sottoprodotto, contenete esplicito riferimento alla conformità al D. Lgs. 152/2006 Art. 184bis, comma 1 e al DM 13 ottobre 2016 n. 264; (disponibile format ICMQ)

- Per un materiale approvvigionato da un fornitore dell'organizzazione, fornire un unico documento tra quelli indicati per ciascun prodotto approvvigionato presente nella ricetta compositiva del prodotto e contenente materiale riciclato/recuperato/sottoprodotto:

- una Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) redatta in conformità alla norma UNI EN ISO 14025 e verificata da un organismo accreditato secondo la normativa vigente, contenente l'informazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto tra le indicazioni ambientali aggiuntive;
- una certificazione di prodotto del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto rilasciata da un organismo di certificazione accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17065 (ad esempio: CP DOC 262, UNI-PdR 88:20, Remade in Italy®);
- la documentazione di conformità prevista dalle norme comunitarie o nazionali su "End of waste" (nel caso in cui sia il fornitore stesso ad effettuare le operazioni per la cessazione della qualifica di rifiuto);
- la documentazione per la qualifica di un materiale come sottoprodotto in conformità al D. Lgs. 152/2006 Art. 184bis, comma 1 e al DM 13 ottobre 2016 n. 264 (ad esempio contratto tra produttore del residuo e utilizzatore, documenti di trasporto, scheda di sottoprodotto, ecc.)
- documentazione attestante il contenuto di materiale riciclato e la sua provenienza da soggetto autorizzato per l'attività di riciclo di rifiuti o di preparazione al riutilizzo (ad esempio autorizzazione al recupero di rifiuto e

evidenza del contenuto di riciclato dichiarato dal soggetto autorizzato e da tutti gli intermediari della catena di fornitura);

- una convalida di un'asserzione ambientale auto-dichiarata conforme alla norma ISO 14021 rilasciata da un organismo di certificazione, accreditato in conformità alla ISO 17065 per la certificazione di prodotto, in corso di validità al 1° dicembre 2022 e fino alla scadenza della convalida stessa.

NOTA: Qualora la metodica di calcolo non faccia riferimento allo schema ICMQ CP DOC 262, ma ad altri schemi accreditati Accredia, alcune delle evidenze indicate potrebbero non essere sufficienti e richiederebbero ulteriori integrazioni.

- k) Le verifiche a campione delle evidenze di produzione del prodotto hanno dato evidenza della coerenza tra il valore dichiarato nell'EPD e quello ottenuto al termine del processo di fabbricazione (almeno 1 registrazione di produzione per un campione di prodotti pari al 20% di quelli dichiarati nel documento EPD).

L'organizzazione deve indicare all'OdV preventivamente alla verifica (attraverso la domanda di incarico o con altra specifica comunicazione) se la dichiarazione di prestazione del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto è stata fatta anche ai fini della dimostrazione dei requisiti previsti dai Criteri Ambientali Minimi (CAM).

In quest'ultimo caso è necessario che la metodica impiegata faccia riferimento ad uno degli schemi di certificazione di prodotto del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto accreditati da Accredia (ad es. UNI-PdR 88-20, Remade in Italy, Plastica Seconda Vita, ecc.) o allo schema CP DOC 262 di ICMQ (caso A), mentre non sarà accettabile l'impiego di una metodica proprietaria (caso B).

L'indicazione della conformità alla sola norma ISO 14021 non è ritenuta di per sé stessa sufficiente ad indicare la metodica adottata.

Qualora il contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto sia stato determinato applicando una metodica definita da uno schema di certificazione (caso A), il GVI seguirà le modalità di verifica previste dallo stesso schema, relativamente e limitatamente ai requisiti indicati in precedenza dal punto g) al punto k).

Qualora invece il contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto sia stato determinato applicando una metodica proprietaria (caso B), il GVI seguirà le modalità di verifica definite per lo schema CP DOC 262, relativamente e limitatamente ai requisiti indicati in precedenza dal punto g) al punto k).

Se il periodo di riferimento dei dati impiegati per definire il valore del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto è diverso dal periodo di riferimento dei dati usati per definire il calcolo degli indicatori d'impatto LCA, questo deve essere esplicitamente indicato nell'EPD, e il GVI ne deve valutare l'idoneità circa la rappresentatività dei risultati dichiarati e oggetto di verifica.

Annex 8
(Informativo)

Questo documento compara i requisiti della ISO 17029 a quelli del Regolamento di EPDIItaly. Il documento ha carattere puramente informativo.

ELEMENTI DEL PROGRAMMA

Con riferimento all'Annex A della EN ISO/IEC 17029 si riassumono di seguito gli elementi del Regolamento di EPDIItaly che devono essere presi in considerazione e la loro collocazione all'interno del documento.

REQUISITI OBBLIGATORI

- a. Il tipo di asserzione che è oggetto della verifica ed i requisiti a fronte dei quali l'Asserzione è valutata [cap. 4];
- b. I criteri di competenza del personale e del gruppo di verifica [cap. 6.10-6.11];
- c. Le fasi del processo di verifica [Annex 2];
- d. Il livello di garanzia e la materialità [Annex 2 – I.2];
- e. Le attività di raccolta delle evidenze [Annex 2 – I.2.3/4];
- f. I requisiti relativi al reporting [Annex 2 – I.2.5];
- g. Le attività di riesame, compresa la conferma che tutte le attività sono state completate in conformità ai requisiti dello Schema [Annex 2 – I.2.5];
- h. La modalità con cui i risultati della verifica sono da interpretarsi e quali sono le conseguenze dei risultati stessi [Annex 2 – I.2.4/5];
- i. La formulazione utilizzata per le dichiarazioni di verifica [Annex 2 – I.2.6];
- j. I requisiti riguardanti quali registrazioni dovrebbero essere conservate da parte dell'organismo di verifica come evidenza della conduzione della verifica stessa [Annex 2 – I.2.9];
- k. La dichiarazione di verifica emessa sulla base della valutazione dell'asserzione per essere conforme alle verifiche effettuate [Annex 2 – I.2.6].

REQUISITI FACOLTATIVI

- a. la necessità di una funzione di monitoraggio dell'imparzialità [Mandatorio, vedasi cap. 6.3];
- b. Il periodo all'interno del quale il personale che ha fornito consulenza sull'oggetto della verifica non deve eseguire attività di verifica in relazione ai suoi precedenti incarichi [Mandatorio, vedasi cap. 6.9];
- c. Le esigenze di formazione per il personale su processi, requisiti, metodologie, attività di verifica e altri requisiti pertinenti dello Schema [Mandatorio, vedasi cap. 6.10];
- d. I requisiti per il monitoraggio del personale [Mandatorio, vedasi cap. 6.10 per quanto attiene i membri del gruppo di verifica];
- e. I requisiti relativi a personale, strutture, dotazioni, sistemi e servizi di supporto [Non Applicabile];
- f. Se e sotto quali condizioni, l'OdV può affidare all'esterno attività di verifica [Non applicabile];
- g. I parametri aggiuntivi per la fase di pre-incarico, compresi, in termini non esaustivi, campionamento, criteri di materialità, parametri di qualità, pianificazioni temporali, tariffe [Mandatorio, vedasi 6.2];
- h. I requisiti per l'accordo di verifica [Mandatorio, vedasi Annex 2 – I.2.1];
- i. La pianificazione e preparazione delle attività che l'OdV deve intraprendere prima di avviare le effettive attività di verifica [Mandatorio, vedasi Annex 2 - I.2.3];
- j. Le disposizioni da adottare nel caso in cui vi siano nuovi fatti scoperti dopo l'emissione dell'Attestato di verifica che potrebbero influenzare, in termini di materialità, l'Attestato stesso [Mandatorio, vedasi Annex 2 – I.2.7];
- k. Requisiti specifici relativi alla riservatezza [Mandatorio, vedasi Annex 2 - I.2.15];
- l. Le regole che governano eventuali riferimenti alla verifica, compreso l'utilizzo di marchi da parte dell'OdV o suoi clienti [Mandatorio, vedasi cap. 9];
- m. Le regole che governano la responsabilità di accettazione degli input presi in considerazione come parte delle attività di verifica, per esempio risultati di valutazione della conformità che sono stati generati prima dell'incarico o che sono forniti dal cliente [Non applicabile].